

**FONSERVIZI**  
**FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE**  
**DEI SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE**  
**GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL D. LGS. 231/01**

**PARTE GENERALE**  
**PARTE SPECIALE**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**

**PARTE GENERALE**

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>0. Definizioni</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>1. Premessa</b> .....  | <b>5</b>  |
| 1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....  | 5         |
| <b>1.1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>1.1.2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità</b> ..... | <b>13</b> |
| 1.2 Principi di riferimento .....   | 14        |
| 1.3 Struttura del modello di FONSERVIZI.....  | 14        |
| <b>2. PARTE GENERALE</b> .....  | <b>15</b> |
| 2.1 Motivazioni e finalità .....  | 15        |
| 2.2 Realizzazione del Modello .....   | 16        |
| 2.3 Elementi del Modello .....  | 16        |
| 2.4 Destinatari del Modello.....  | 17        |
| 2.5 Diffusione, informativa e formazione .....  | 18        |
| 2.6 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare .....                     | 18        |
| 2.7 Comitati di Comparto .....  | 18        |
| 2.8 Parti Terze .....   | 19        |
| 2.9 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni. ....   | 20        |
| 2.10 Principi di comportamento .....  | 20        |
| <b>2.10.1 Principi Generali</b> .....   | <b>20</b> |
| <b>2.10.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello</b> .....                             | <b>20</b> |
| <b>2.10.3 Obblighi aggiuntivi degli Amministratori, della Direzione</b> .....                             | <b>21</b> |
| <b>2.10.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche</b> ..... | <b>21</b> |
| <b>2.10.5 Rapporti con le Società aderenti al Fondo</b> .....   | <b>21</b> |
| <b>2.10.6 Sistema di controllo interno (c.d. SCI)</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>2.10.7 Trasparenza nella contabilità</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>2.10.8 Trattamento delle informazioni privilegiate</b> .....   | <b>22</b> |
| 2.11 Organismo di Vigilanza (OdV) .....   | 22        |
| <b>2.10.1 Composizione e nomina dell’OdV</b> .....  | <b>23</b> |
| <b>2.10.2 Linee di riporto dell’Organismo di Vigilanza</b> .....  | <b>23</b> |
| <b>2.10.3 Funzioni e poteri</b> .....   | <b>24</b> |
| <b>2.10.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza</b> .....                    | <b>24</b> |
| 2.11 Verifiche sul funzionamento e l’efficacia del Modello.....   | 25        |
| 2.12 Sistema Disciplinare .....   | 26        |
| 2.13 Procedimento sanzionatorio .....   | 26        |
| 2.14 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello .....  | 27        |

## ALLEGATI

Allegato A: Codice Etico e Comportamentale di FONSERVIZI

Allegato B: Organigramma

Allegato C: Regolamento istitutivo dell’Organismo di Vigilanza

Allegato D: Sistema Disciplinare aziendale ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001

## DEFINIZIONI

- **Attività a rischio:** operazioni, ovvero atti, che espongono FONSERVIZI al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore ed applicato da FONSERVIZI.
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI.
- **Comitati di Comparto:** organismi autonomi, nominati dal CdA del Fondo in numero di 5, uno per ciascuna delle categorie di riferimento del Fondo (Trasporto pubblico locale; Igiene ambientale; Acqua, luce, gas; Socio sanitario; Altri settori economici), con funzione di valutare da un punto di vista qualitativo i piani formativi presentati dalle imprese aderenti.
- **D.Lgs. 231/2001 o d.lgs:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.
- **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Direttore, nonché Dipendenti e Collaboratori a Progetto, Componenti dei Comitati di Comparto, Parti Terze, e Soci.
- **FONSERVIZI** o "il Fondo": il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali, istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.
- **Esponenti dell'Ente:** Amministratori, Sindaci, Direttore.
- **Modello o modelli:** modello o modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs 231/2001.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali di FONSERVIZI, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'Ente medesimo nell'ambito delle aree a rischio.
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrati in futuro).
- **Regole e Principi generali di comportamento:** le regole e i principi di cui al presente Modello e identificati nella Parte Generale, comprensiva dei relativi allegati, e nella Parte Speciale dello stesso.
- **SCI:** sistema di controllo interno, ossia l'insieme di processi diretti alla revisione gestionale, alla revisione contabile e alla revisione di conformità.

## PREMESSA

### 1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

#### 1.1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche detto il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della *"responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Tale tipo di responsabilità discende dalla commissione, da parte di un soggetto che rivesta posizione apicale all'interno dell'ente, o da parte di un dipendente, di uno dei reati specificamente elencati nel Decreto stesso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario altresì che il reato sia compiuto nel suo interesse, o che esso ne abbia tratto vantaggio.

L'istituzione di tale tipo di responsabilità nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Essa ha segnato peraltro l'adeguamento, da parte dell'ordinamento italiano, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva a suo tempo aderito, tra le quali emerge in particolare la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale.

Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale, in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito ad un procedimento penale.

L'art. 1 del D. Lgs. 231/2001 determina l'ambito di applicazione soggettiva della responsabilità degli enti derivante da reato: al comma 2 individua i soggetti destinatari, mentre al comma 3 prevede espressamente alcune esclusioni.

Più precisamente, il comma 2 dell'articolo 1 si rivolge a tutti gli *"enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Il comma terzo, invece, stabilisce che il Decreto, e la forma di responsabilità con esso introdotta, non si applica *"allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"*.

Quanto ai soggetti la cui condotta assume rilevanza ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 231/2001, si tratta di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a);

- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'assetto organizzativo e alla compagine societaria (art. 5, comma 2), nonché qualora il reato sia stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché il reato sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che esso sia a quest'ultima ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili **anche** laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, oppure il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D.Lgs. 231/01).

Il Decreto prevede quindi l'applicazione, a carico dell'ente che sia ritenuto responsabile, di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il decreto così come integrato ad oggi, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie, che è possibile inquadrare logicamente come segue:

#### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

**Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7].

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

**Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).**

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un Pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15].

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] modificati dalla Legge 262/2005 e 69/2015.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

**Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 e modificati dalla L. 262/2005].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

**Reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal D.Lgs. 1.4.2008, n. 81].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dalla Legge 15.12.2014 n° 186].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

**Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L23.7.2009, n. 99].

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-*septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

**Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge 68/2015].

- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- [Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-*bis*, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152)];

- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- *bis*, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007); danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs 109 del 16 luglio 2012].

Per i reati sopra indicati possono essere irrogate all'ente tutte le sanzioni citate, ad eccezione dei reati societari e di abuso di mercato, nonché della maggior parte dei reati ambientali, puniti con la sola sanzione pecuniaria.

Vale la pena precisare che alcune tipologie di reato sono state aggiunte successivamente all'entrata in vigore del Decreto e che è ragionevole ritenere che in futuro le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto siano ulteriormente aumentate.

**1.1.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D. Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

## **1.2 Principi di riferimento**

Confservizi (sindacato d'impresa che rappresenta, promuove e tutela aziende ed enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità, socio fondatore del Fondo, accanto alle associazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali) ha ritenuto di emanare "*Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001*" (di seguito anche "Linee Guida").

FONSERVIZI ha tenuto conto, nell'elaborazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") di quanto previsto in tali Linee Guida alla data di emanazione dello stesso.

FONSERVIZI, nel predisporre il Modello, ha tenuto conto delle indicazioni fornite da Confservizi, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

## **1.3 Struttura del modello di FONSERVIZI**

Il Modello di FONSERVIZI è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sommariamente il D. Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sull'ente, vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e viene definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive invece le condotte che possono integrare i reati presupposto, individua le attività dell'Ente nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta di FONSERVIZI.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

## PARTE GENERALE

### 2.1 Motivazioni e finalità

FONSERVIZI è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali.

È stato istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato a operare in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.

Il Fondo non ha scopo di lucro: la sua principale attività consiste nel promuovere e finanziare, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e ss. dell'art. 118 della L. n. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001), piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati con le parti sociali (cfr. art. 2 dello Statuto e art. 2 del Regolamento).

Nonostante FONSERVIZI non sia riconducibile all'ordinario concetto di impresa – in quanto non costituisce un'organizzazione con finalità di tipo economico, volta alla produzione di un reddito e alla distribuzione di utili, ma, al contrario, svolge una funzione di natura pubblicistica – essa deve essere, a tutti gli effetti, considerata **destinataria delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001**.

Il Fondo non è, infatti, ricompreso tra le categorie espressamente sottratte all'ambito di applicazione soggettiva del Decreto 231/2001: non è un ente pubblico, né svolge funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 dello Statuto del Fondo e in conformità con quanto richiesto dalle disposizioni di legge in materia di costituzione di fondi paritetici interprofessionali (art. 118, comma 1 della Lg. n. 388/2000, c.d. Legge Finanziaria 2001), FONSERVIZI ha assunto la veste giuridico-formale di **"associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361"**.

Tantomeno basta a configurare ipotesi di esonero il mero svolgimento di funzioni pubblicistiche, volte cioè a soddisfare interessi di carattere generale. L'art. 1, comma 3 del Decreto si riferisce, infatti, a *funzioni di rilievo costituzionale*, intendendo con ciò i sindacati e i partiti politici: l'intento del legislatore era, infatti, quello di delimitare il più possibile lo spazio di non-applicabilità del Decreto, *"una zona franca giustificabile soltanto alla luce delle delicate conseguenze che produrrebbe l'impatto, su questi soggetti, delle sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto legislativo"* (cfr. Relazione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, FONSERVIZI ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento già in vigore al suo interno, dotandosi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività dell'Ente con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il presente Modello è dunque adottato dal Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI, identificato quale organo gestorio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, FONSERVIZI intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività in cui possono essere i commessi reati di cui al Decreto ed informare tutti coloro che operano all'interno dell'Ente sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate da FONSERVIZI, anche ove il Fondo sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto esse sono comunque

contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui l'Ente intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;

- trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure interne;
- consentire all'Ente, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Ente che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di FONSERVIZI e sanzioni penali nei loro confronti.

Il sistema di controllo preventivo suggellato con il Modello dovrà essere fondato sulla definizione di una soglia di "accettabilità" del rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001. Secondo le Linee Guida di Confservizi, tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione **tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Questa è infatti da ritenere la soluzione maggiormente in linea con la logica espressa dall'esimente di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto, in base alla quale l'ente non risponde nel caso in cui il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo.

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre al Fondo di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, le aspettative degli azionisti e il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi di FONSERVIZI.

Il Modello si aggiunge ad un sistema di procedure, già in essere per le varie unità operative, volte ad assicurare il rispetto delle strategie dell'ente e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tutte queste vengono richiamate integralmente nel presente Modello.

## **2.2 Realizzazione del Modello**

FONSERVIZI ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione tutti i responsabili di struttura, fino al massimo vertice. Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale, con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

All'atto di adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI individuerà i soggetti preordinati alla gestione delle fasi di attuazione e costante aggiornamento del Modello.

Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l'ente di adottare due distinti modelli in relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, il Fondo ha deciso di adottare un unico Modello che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra misure adottate per gli apicali e per i sottoposti.

## **2.3 Elementi del Modello**

FONSERVIZI ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del modello, ossia:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità dell'Ente e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne;
- previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- conseguente miglioramento e integrazione del sistema dei controlli interni e delle procedure esistenti;
- introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati, anche informatici;
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di *reporting* di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari di cui al paragrafo 2.4, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei Destinatari di cui al paragrafo 2.4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'Ente ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello di FONSERVIZI:

- Codice Etico e Comportamentale di FONSERVIZI (all. A);
- Organigramma del Fondo (all. B);
- Mansionari e Procedure interne (all. C);
- Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (all. D);
- Sistema Disciplinare ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 (all. E);

#### **2.4 Destinatari del Modello**

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato, così come individuate e specificate nella Parte Speciale, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti:

- a) Amministratori, Sindaci e Direttore;
- b) Personale dipendente (cui s'intendono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente Modello, i collaboratori a progetto, c.d. CoCoPro);
- c) Organismo di Vigilanza;
- d) Soci;

- e) Componenti dei Comitati di Comparto;
- f) Parti Terze.

I rapporti con soggetti esterni all'Ente, che si trovano ad operare con esso o nel suo interesse sono regolati dal successivo paragrafo 2.8.

### **2.5 Diffusione, informativa e formazione**

Il Modello, nella sua versione completa e all'atto della sua prima emissione viene distribuito ai destinatari di cui al paragrafo 2.4 lettere a, b, c, anche in edizione cartacea, con evidenza di riscontro a cura del Consiglio di Amministrazione e dell'OdV. Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per i neo-assunti e per le successive revisioni e integrazioni al Modello.

Una versione sintetica del Modello sarà altresì distribuita ai componenti dei Comitati di Comparto e alle Parti Terze.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, debitamente identificata (231- OdV), all'interno degli uffici di FONSERVIZI.

In fase di prima adozione del Modello viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso, mediante sessioni mirate per assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui contenuti e i relativi aggiornamenti è attuata semestralmente ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige annualmente un piano di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio;

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

### **2.6 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare**

Il Codice Etico e Comportamentale di FONSERVIZI, contro-firmato per accettazione da tutti i dipendenti e dagli Amministratori del Fondo, sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti dell'Ente.

Il Modello, pur ispirato ai principi del Codice Etico e Comportamentale, risponde alle specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare si riferisce al mancato rispetto del Codice in parola e delle procedure e prescrizioni del Modello.

### **2.7 Comitati di Comparto**

Il Consiglio di Amministrazione di Fonservizi ha costituito n. 5 Comitati di Comparto, uno per ciascuna delle categorie di riferimento del Fondo (Trasporto pubblico locale; Igiene ambientale; Acqua, luce, gas; Socio sanitario; Altri settori economici), con funzione di valutare, da un punto di vista qualitativo e sulla base dei criteri indicati negli Avvisi, i piani formativi presentati dalle imprese aderenti.

I Comitati di Comparto operano nel rispetto di un Regolamento di Funzionamento.

In particolare, i componenti dei Comitati di Comparto saranno selezionati tra soggetti che presentino adeguati requisiti di professionalità, nonché esperienza e specifiche competenze nel settore della formazione. Essi devono inoltre soddisfare requisiti di onorabilità e indipendenza, quest'ultima intesa come autonomia di giudizio nelle valutazioni che competono al Comitato e terzeità rispetto al Fondo e alle imprese associate.

Il Fondo ha stabilito altresì che non saranno in alcun modo eleggibili quali membri dei Comitati di Comparto, e qualora incaricati decadranno dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, ovvero da Leggi Speciali, generanti la responsabilità amministrativa degli enti.

## 2.8 Parti Terze

FONSERVIZI si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni all'Ente (di seguito "Parti Terze").

In particolare, nel definire le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi, FONSERVIZI ha tenuto conto delle linee guida sul sistema dei controlli indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 18 novembre 2003 (*"Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni"*).

In ossequio a tali principi, FONSERVIZI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi superiori a una determinata soglia (193.000 euro), alle procedure di selezione del contraente previste dal D. Lgs. 163/2006 in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, ricorrendo invece alle forme di acquisizione in economia, e segnatamente all'amministrazione diretta e alla procedura di cottimo fiduciario, per gli acquisti sotto soglia.

Ad ogni modo, i contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 della Procedura Acquisti di cui si è dotata FONSERVIZI, *"il fornitore di lavori, servizi, forniture in economia **deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale, ed economico- finanziaria** prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le anzidette procedure ordinarie di scelta del contraente"*.

Nel selezionare fornitori e consulenti terrà conto di quanto prescritto dall'art. 38, lett. c) del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), escludendo dalla partecipazione i soggetti *"nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in*

*giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.*

## **2.9 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni.**

La struttura organizzativa del Fondo deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio dei poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il Fondo può essere impegnato verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

## **2.10 Principi di comportamento**

La presente sezione si aggiunge al Codice Etico e Comportamentale del Fondo e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i dipendenti, la Direzione e gli Amministratori.

Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi dell'Ente e devono presiedere ogni ambito di attività di FONSERVIZI. Essi si fondano anche sulla responsabilità dell'Ente verso il sistema economico e la società civile nel suo complesso: FONSERVIZI intende infatti essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il proprio contributo per il benessere e la salute del Paese in cui svolge la propria attività.

### **2.10.1 Principi Generali**

FONSERVIZI opera e persegue i propri obiettivi nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole interne dell'Ente è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione del Fondo nei confronti delle istituzioni, dei Destinatari del Modello e dei terzi.

### **2.10.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello**

Tutti i dipendenti di FONSERVIZI (cui si assimilano, ai fini dell'applicazione del presente Modello, anche i c.d. CoCoPro) devono operare, nel perseguimento degli obiettivi del Fondo e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche del Fondo, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e Comportamentale e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuovere il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con l'Ente.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

### **2.10.3 Obblighi aggiuntivi degli Amministratori, della Direzione**

Il comportamento degli Amministratori, della Direzione deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro. La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli Amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata, non solo dalla effettiva sussistenza di concrete esigenze dell'Ente, ma anche sulla base di criteri di competenza e professionalità.

### **2.10.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche**

FONSERVIZI opera in una molteplicità di contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione. Ciò implica la necessità di agire con efficienza e trasparenza, nonché in conformità con le regole interne dirette ad assicurare che la condotta di tutti gli esponenti dell'Ente sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi del Fondo devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le loro attività economiche personali e le mansioni che essi ricoprono all'interno o per conto dell'Ente.

Gli atti di cortesia commerciale o gli eventuali regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I dipendenti e più in generale gli esponenti del Fondo devono astenersi dall'accettare, per sé o per altri:

- doni, omaggi o vantaggi che eccedano il modico valore o che vadano oltre l'ordinaria prassi e costume di cortesia;
- ogni altra offerta di beneficio o utilità che esuli dalle ordinarie relazioni e che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, da un lato, e in particolare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché con le Società aderenti, dall'altro lato, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi del Fondo, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate.

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa. In particolare, nei rapporti di carattere istituzionale, non è in alcun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici o terzi, beni doni o qualsiasi altra utilità o vantaggio.

### **2.10.5 Rapporti con le Società aderenti al Fondo**

FONSERVIZI persegue nei rapporti con le imprese aderenti al Fondo principi di correttezza e trasparenza, garantendo che i finanziamenti erogati vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana e corretta gestione finanziaria.

A tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nella realizzazione dei programmi e delle attività del Fondo viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di tali risultati.

In particolare, in ossequio ai principi del Codice Etico e a quanto stabilito al Paragrafo 2.9.4 che precede, nei rapporti con le Società aderenti al Fondo, i membri dei Comitati di Comparto, la Direzione e tutti i dipendenti e gli esponenti di FONSERVIZI devono astenersi dall'accettare, per sé o per altri, doni, omaggi o vantaggi, od ogni altra offerta di beneficio o utilità possa comprometterne l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa nell'assegnazione dei finanziamenti.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché dalla circolare n. 36 del 18 novembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo ha inoltre predisposto un sistema dei controlli sui soggetti responsabili dei progetti formativi finanziati.

#### **2.10.6 Sistema di controllo interno (c.d. SCI)**

L'organizzazione del Fondo si basa su principi di controllo finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi interni in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio dell'Ente.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica interna tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo. Il Fondo si è pertanto dotato di strumenti e metodologie atti a contrastare i rischi, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive.

#### **2.10.7 Trasparenza nella contabilità**

FONSERVIZI garantisce che i finanziamenti vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana e corretta gestione finanziaria, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal Ministero del Lavoro per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 118 della c.d. Legge Finanziaria 2001.

A tal fine, FONSERVIZI si è innanzitutto dotato, nell'ambito del c.d. POA (Piano Operativo di Attività), di un proprio Piano Finanziario, organizzato sulle tre tipologie di spese ammissibili ai sensi della Circolare n. 36 del 18.11.2003 del Ministero del Lavoro: spese di gestione, spese per iniziative propedeutiche connesse alla realizzazione dei Piani formativi, spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi.

E' inoltre specifica responsabilità degli Amministratori la tutela dell'integrità del patrimonio dell'associazione, in conformità delle leggi vigenti. Il CdA, su proposta del Direttore, redige un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo nel rispetto dei principi di trasparenza contabile.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro nella rispettiva documentazione di supporto, in modo tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente deve adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

Qualora i dipendenti riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

#### **2.10.8 Trattamento delle informazioni privilegiate**

Gli Amministratori curano la gestione delle informazioni privilegiate in esecuzione delle direttive interne per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti il Fondo.

#### **2.11 Organismo di Vigilanza (OdV)**

Il meccanismo di esenzione della responsabilità amministrativa dell'ente, come disciplinato dall'art. 6 comma 1° del Decreto, prevede, oltre all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione (lett. a), l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (lett. b) "*un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Nonostante il comma 4 dello stesso articolo 6, preveda che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, il Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI allo scopo di evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, ha ritenuto opportuno istituire un organismo *ad hoc*, in posizione indipendente dal vertice dell'Ente e non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale.

L'Organismo di Vigilanza di FONSERVIZI (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi del Fondo sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Regolamento OdV"), che è parte integrante del Modello (all. D).

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni del Fondo e comunica con esse anche via *e-mail*. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo *e-mail* è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.

Per ottimizzare lo svolgimento delle proprie funzioni all'interno del Fondo, l'Organismo di Vigilanza si rapporta alla responsabile della Segreteria degli organi.

### **2.11.1 Composizione e nomina dell'OdV**

L'OdV di FONSERVIZI, nelle persone dell'avv. Giorgio Calesella (Presidente) e del dott. Pio Grasso, è un organo pluri-soggettivo che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

I membri dell'OdV, nonché l'Organismo nel suo complesso, dovranno soddisfare i requisiti di:

- Onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. A tal fine sono stati previsti, oltre ad appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, un meccanismo di riporto al Consiglio di Amministrazione, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. Pertanto, è necessario che l'OdV, ovvero i soggetti che lo compongono, abbiano competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo;
- Continuità di azione, intesa come attività costante. L'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno del Fondo e potrà avvalersi delle strutture interne o esterne all'Ente di volta in volta identificate.

### **2.11.2 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con apposita relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione.

Di seguito sono indicati i meccanismi di riporto dell'OdV in relazione ai diversi ambiti di sua competenza.

- Attuazione del Modello: l'OdV presenta rapporti semestrali al Consiglio di Amministrazione e annuali all'Assemblea dei soci;

- Aggiornamento del Modello: l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, proponendogli senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presentando i rapporti semestrali contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- Violazioni: secondo le modalità di cui al paragrafo 2.13.

### **2.11.3 Funzioni e poteri**

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le diverse aree del Fondo per ottenere da queste tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie;
- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- comunicare, ai sensi del paragrafo 2.13, le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni, nonché di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Ente e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto del Fondo ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

### **2.11.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, il Fondo pone anche a carico dei propri organi un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'obbligo di informazione all'Organismo si esplica, in particolare, attraverso la predisposizione e l'organizzazione dei c.d. flussi informativi all'Organismo di vigilanza. Tali flussi sono un ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza dell'Organismo sulle attività a rischio.

Queste informazioni contenute in dati o documenti verranno definiti in fase di implementazione del Modello sulla base delle aree e delle attività a rischio rilevanti.

I Responsabili interni (come sopra descritti) dovranno, quindi, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, inoltrare all'OdV, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni dell'Ente inerenti a fatti, e in generale a eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- contratti di consulenza stipulati dal Fondo;
- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti di riferire, comunque, all'OdV tutte le informazioni inerenti l'avvenuta o presunta violazione delle procedure e/o delle prescrizioni del Modello e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto.

Le segnalazioni di cui sopra, possono essere effettuate in forma scritta (anche via *e-mail*) e/o contattando l'OdV il quale ne effettua la verbalizzazione ed archiviazione garantendone la riservatezza.

L'Ente tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa ferma restando la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.

## **2.12 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello**

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno e a quelle svolte dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo a esso conferiti, il Consiglio di Amministrazione predispone il "riesame" del Modello, ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" ha cadenza annuale e si concretizza in una riunione a cui partecipano tutti i membri del CdA e l'OdV, oltre al Direttore.

In tale occasione vengono illustrati e discussi i rapporti semestrali dell'OdV, i quali verteranno prioritariamente sugli aspetti di seguito indicati:

- analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze, comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;
- analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili nel cui ambito sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, al fine di includerle nell'adeguamento del Modello;
- stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura dell'Ente;
- consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- stato delle azioni decise nei precedenti riesami;
- la riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

### **2.13 Sistema Disciplinare**

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l' idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001).

Il Fondo ha pertanto provveduto ad integrare il proprio codice disciplinare con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori di agire nel pieno rispetto delle prescrizioni e procedure del Modello (all. E).

Il Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di FONSERVIZI è controfirmato per accettazione da tutti gli Amministratori, dirigenti e dai dipendenti.

### **2.14 Procedimento sanzionatorio**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello.

Le fasi del procedimento sono:

- **Fase di pre-istruttoria** diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase, è condotta dall'OdV nel termine massimo di 15 giorni dalla scoperta o denuncia della violazione e si articola anche mediante verifiche documentali. Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata l'OdV archivia con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:
  - al Direttore per le violazioni dei dipendenti, cui sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente Modello, i collaboratori a progetto;
  - al Consiglio di Amministrazione per le violazioni commesse dal Direttore o da singoli amministratori;
  - al Collegio dei Sindaci per le violazioni commesse dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

In ogni caso, in occasione della relazione semestrale al CdA, l'OdV rende conto delle istruttorie eseguite per le violazioni di maggior rilievo e di tutte quelle relative a presunte violazioni degli amministratori e di dipendenti muniti di procura, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento sanzionatorio.

Nel caso in cui i dirigenti, o i dipendenti, vengano in qualche modo a conoscenza di violazioni al Modello, o di altri comportamenti posti in essere dagli amministratori del Fondo, che possano assumere rilevanza in Italia ai fini del D. Lgs. 231/2001, sarà necessario informare l'OdV. Nel caso in cui sia l'OdV ad accertare tali circostanze, le renderà tempestivamente note al Consiglio di Amministrazione o, nel caso di coinvolgimento dell'intero CdA, al Collegio dei Sindaci.

- **Fase di istruttoria** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni:
  - dal Direttore, per le violazioni degli impiegati e dei collaboratori a progetto;
  - dal Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei dirigenti.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede del Fondo.

- **Fase di contestazione** ed eventuale irrogazione della sanzione nel rispetto della normativa vigente (Legge 300/70 e CCNL vigente), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:

- Direttore per le violazioni di impiegati e collaboratori a progetto;
- Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei dirigenti.

Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase pre-istruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

### **2.15 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello**

Il presente Modello è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2012.

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza avverrà mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dell'organigramma e delle procedure che si rendano necessarie per ragioni operative o per migliorare il livello di qualità o di prevenzione dei reati del Fondo, sono adottate secondo le procedure previste previa certificazione di conformità dell'Organismo di Vigilanza.

Ove l'OdV non certifichi la modifica, essa potrà essere adottata mediante la procedura di cui al precedente paragrafo.

Ogni modifica al Codice Etico e Comportamentale deve essere tempestivamente inviata all'OdV che ne valuta l'impatto sull'ente e propone al CdA gli eventuali aggiornamenti del Modello resisi eventualmente necessari.

## **CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE**

## **Presentazione dell'Ente**

FONSERVIZI è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali.

È stato istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato a operare in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.

Il Fondo non ha scopo di lucro: la sua principale attività consiste nel promuovere e finanziare, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e ss. dell'art. 118 della L. n. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001), piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati con le parti sociali (cfr. art. 2 dello Statuto e art. 2 del Regolamento).

Il presente Codice Etico e Comportamentale (in seguito: il Codice) dichiara i principi di valore condivisi, nonché esprime gli impegni, le responsabilità etiche e comportamentali che il Fondo assume ed attua nell'esercizio delle proprie attività e che vincolano il comportamento di chiunque in esso e per esso operi.

FONSERVIZI riconosce che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l'osservanza dei principi etici costituiscono al contempo un obbligo e una fase critica per il conseguimento degli obiettivi del Fondo e possono accrescere la reputazione ed il successo del settore.

Il presente Codice Etico e Comportamentale si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di comportamento ai quali il Fondo, i suoi dipendenti ed esponenti debbono attenersi. Non si prefigge di sostituire o superare le leggi e le normative nazionali o europee o gli altri codici professionali o commerciali che la possono riguardare.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da FONSERVIZI.

## **CAPO I – Principi Generali**

### **Art. 1 - Natura del Codice**

Il Codice è un documento ufficiale del Fondo, approvato dall'Organo Amministrativo, che raccoglie i principi sintetizzati nella presentazione e le regole comportamentali in cui FONSERVIZI si rispecchia. Definisce la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto del Fondo e in relazione con esso: ha come scopo precipuo quello di dichiarare i valori e le regole di condotta a cui FONSERVIZI intende fare costante riferimento.

Oltre a dare applicazione al sistema previsto dal Modello Organizzativo di Controllo (in seguito, MOC o Modello), elaborato ed adottato *ex D.lgs. 231/01*, il Codice esprime la *policy* interna del Fondo ed è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto, non solo di illeciti disciplinari, ma anche della commissione - diretta o indiretta - delle fattispecie criminose presupposte dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, compiute o tentate nell'interesse e/o a vantaggio del Fondo da parte di soggetti operanti in posizione, tanto apicale, quanto subordinata.

Il presente Codice, dunque, attribuisce e riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali di seguito descritti, anche in un'ottica di prevenzione dei reati d'impresa.

Sono state considerate in questa sede le procedure ritenute maggiormente necessarie al momento della redazione del Codice Etico; ciò non toglie che da parte di FONSERVIZI il processo di revisione di politiche e procedure interne continuerà, tenendo conto delle esigenze di volta in volta contingenti.

La violazione dei principi fissati dal Codice compromette il rapporto di fiducia tra il Fondo ed il trasgressore e viene perseguita con fermezza, tempestività ed incisivamente attraverso procedimenti disciplinari adeguati e sanzioni proporzionate, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un reato, ovvero un'azione giudiziaria correlata di qualsiasi altra natura.

FONSERVIZI si impegna, pertanto, a rispettare le leggi e i regolamenti.

L'eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento.

Correttezza e trasparenza devono dunque contraddistinguere l'agire di FONSERVIZI, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da creare disparità tra le Società aderenti al Fondo e garantendo che i finanziamenti erogati vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana e corretta gestione finanziaria.

Quando si instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione, e in particolare nelle relazioni istituzionali con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è riconosciuto opportuno adottare più specifiche cautele, come di seguito illustrato. A tal fine, procedure interne trasparenti ed obiettive, rappresentano un fattore di tutela anche sotto il profilo di cui al D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

FONSERVIZI ritiene che ciascun dipendente sia un individuo e che non esista una politica generale che possa, o che debba, decretare una soluzione univoca per ogni circostanza.

Perciò di tanto in tanto si verificano situazioni o problemi che, è convinzione dell'Ente, richiedono o meritano un trattamento speciale anche se una politica nota indica una regola generale differente.

Poiché le politiche e le procedure contenute nel presente Codice riassumono quelli che sono i benefici, le linee di condotta e le responsabilità reciproche, FONSERVIZI invita ad esaminarle con attenzione. Per eventuali spiegazioni più dettagliate riguardo a determinati temi, è possibile contattare l'Organismo di Vigilanza o altro soggetto designato come responsabile all'interno dell'ente.

Qualsiasi rinuncia delle politiche di condotta ed etica interna può essere attuata unicamente dal Consiglio d'Amministrazione, e verrà puntualmente divulgata nella misura in cui lo consentirà la legge.

Il presente codice di condotta fa parte delle politiche e procedure interne dell'Ente.

## **Art. 2 - Destinatari ed obbligatorietà**

Il presente Codice è rivolto:

- a) ai Soci.
- b) agli Organi costituiti del Fondo, nonché a qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo all'interno dell'Ente.
- c) ai componenti dei c.d. Comitati di Comparto del Fondo.
- d) al personale del Fondo, compresi lavoratori parasubordinati, collaboratori a progetto, ecc.
- e) ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, e a chiunque svolga attività in nome e per conto del Fondo ovvero sotto il controllo di questo.
- f) ai terzi che entrano in rapporto con l'Ente, come, ad esempio, le Società aderenti al Fondo.

I suddetti destinatari del Codice sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle sue regole comportamentali.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito essenziale per l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali FONSERVIZI si impegna a diffondere ogni connessa informativa in un contesto di assoluta trasparenza.

I soggetti rientranti nelle categorie sub a), b) e c) in caso di violazione delle disposizioni precettive del Codice sono passibili di sanzioni disciplinari, stante il carattere cogente del Codice ai sensi e per gli effetti degli artt. 2014 (diligenza del prestatore di lavoro) e 2015 c.c. (obbligo di fedeltà).

Il sistema disciplinare del Fondo prevede espressamente la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di condotte di rilevante gravità, fatta salva la richiesta di risarcimento danni conformemente allo Statuto dei Lavoratori ed ai Contratti Collettivi Nazionali applicabili.

Con riguardo alle categorie di cui alle lettere d) ed e), la violazione può configurare clausola risolutiva espressa del rapporto per inadempimento imputabile.

## **Art. 3 - Vigenza del Codice**

Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Organo Amministrativo del Fondo.

Per acquisire forza vincolante, il Codice viene condiviso all'interno dell'Ente mediante consegna di copia agli Organi ed al personale; un esemplare, inoltre, viene affisso sulla bacheca dell'Ente; il Codice viene inoltre esternalizzato mediante informativa specifica inviata a clienti, fornitori e consulenti - con espressa richiesta di adesione ai principi enunciati - nonché mediante segnalazione sul materiale illustrativo del Fondo.

Copie ulteriori del presente Codice sono, comunque, disponibili presso la sede legale dell'Ente. Resta salva la facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, previa approvazione dell'Organo amministrativo e parere dell'Organismo di Vigilanza istituito, con cadenza periodica, o in qualsiasi momento se ne rappresenti la necessità.

Delle eventuali variazioni viene data immediata comunicazione ed informativa ai destinatari di cui all'art. 2.

## **Art. 4 - Interpretazione del Codice**

Eventuali conflitti interpretativi tra i principi e i contenuti delle procedure dell'Ente ed il Codice sono da intendersi favorevolmente risolti a favore di quest'ultimo.

L'Organismo di Vigilanza, più oltre meglio descritto nelle sue funzioni, cura la definizione di ogni problematica circa gli aspetti interpretativi ed applicativi del Codice.

Il presente Codice annulla e sostituisce integralmente ogni strumento analogo ed eventualmente preesistente.

#### **Art. 5 - Attività di vigilanza, violazioni e sanzioni**

La funzione di vigilanza sul rispetto ed il funzionamento del Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo è attribuita all'Organismo di Vigilanza (di seguito: OdV) di cui *infra*.

L'OdV rileva attraverso ogni fonte di conoscenza, eventuali violazioni del Codice e le segnala al Direttore, o, nel caso di violazioni di dirigenti o amministratori, al Cda: questi le contestano formalmente ai trasgressori, irrogando loro le sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato, in funzione della tipologia del trasgressore, e secondo una dosimetria della sanzione commisurata alla gravità del fatto e previo il necessario coordinamento con gli organi sociali e le organizzazioni sindacali.

In particolare, per quanto concerne i lavoratori subordinati, la sanzione degli illeciti regolamentari è comminata nel rispetto degli artt. 2103, 2106 e 2118 c.c., dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori n. 300/1970, nonché della normativa vigente al momento della commissione del fatto in materia di licenziamenti e delle procedure previste dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicabile al caso concreto.

Nei rapporti negoziali, a seconda della gravità della violazione, il contratto sottoscritto può essere risolto per inadempimento imputabile, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di rapporto organico, qualora l'OdV rilevi la violazione del Codice da parte di un membro degli organi di gestione e/o controllo, o ne sia altrimenti informato, è tenuto a informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la violazione commessa da un amministratore è valutata in funzione della sua gravità e può comportare la revoca per giusta causa dell'incarico.

Analogamente avviene nel caso in cui il trasgressore sia un socio. In tali ipotesi, l'OdV può valutare, in coordinamento con gli organi sociali competenti, la gravità della violazione commessa ai fini dell'irrogazione della sanzione.

## **CAPO II - PRINCIPI VALORIALI**

#### **Art. 6 - Politica generale sulle pari opportunità di impiego**

FONSERVIZI si impegna a garantire pari opportunità di impiego. Tutte le decisioni, le politiche e le procedure lavorative sono conformi alle leggi anti-discriminatorie. L'Ente non praticherà né tollererà azioni illegali di discriminazione (inclusa qualsiasi forma illecita di molestia) per motivi di sesso, età, razza, colore, fede, credo religioso, gusti od orientamenti sessuali, stato civile, origine nazionale, discendenza, cittadinanza, *status* militare, *handicap* o disabilità o di appartenenza a qualsiasi altra categoria protetta.

Tale linea politica si rivolge a tutti i funzionari, *manager*, collaboratori, dipendenti e candidati del Fondo. Tutti questi individui sono, contemporaneamente, tutelati da e vincolati a questo Codice.

#### **Art. 7 - Sanzioni previste per la violazione della politica delle pari opportunità di impiego di FONSERVIZI**

Qualsiasi funzionario, *manager*, dipendente, o collaboratore che, dopo opportune indagini, sia stato giudicato colpevole di discriminazione, molestia o ritorsione nei confronti di un'altra persona, verrà sottoposto ad adeguate sanzioni disciplinari e/o correttive. Anche se la condotta del soggetto da un punto di vista legale non costituisce discriminazione, molestia o ritorsione, qualsiasi funzionario, *manager*, dipendente, o collaboratore che adotti un comportamento inadeguato e incompatibile con questa Politica verrà sottoposto a sanzioni disciplinari.

## **Art. 8 – Etica dell'Ente**

FONSERVIZI vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con i Soci, le Associate, il Ministero e con i soggetti terzi in genere.

In nessun caso l'interesse o il vantaggio dell'Ente possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

L'Ente, ottemperando al principio di trasparenza, si impegna a divulgare un'informazione corretta, chiara, veritiera e completa a favore dei terzi, evitando di creare disparità alcuna tra le Società aderenti al Fondo e garantendo che i finanziamenti erogati vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana e corretta gestione finanziaria.

In un'ottica di efficienza, il Fondo si conforma al modello gerarchico secondo il quale ogni singolo componente, sulla base del proprio posizionamento nell'organigramma valutato con criteri prevalentemente meritocratici, è competente e responsabile delle proprie azioni e omissioni.

I soggetti che rivestono funzioni di gestione, rappresentanza e controllo all'interno dell'Ente, anche a livello dipartimentale o di funzione, esercitano la supervisione e il coordinamento del personale sottoposto e/o coordinato, del cui agire rispondono a termini di legge.

I soggetti operanti all'interno del Fondo, ovvero quelli ai quali esso affida l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza; l'Ente ne cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la crescita nel ruolo.

Il Fondo promuove tra il proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di eventi a ciò finalizzati, lo spirito di appartenenza e il reciproco rispetto. Previene e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che in quelli esterni.

FONSERVIZI assicura al proprio personale condizioni di lavoro dignitose in ambienti sicuri, igienici e salubri e adotta ogni iniziativa e intervento volti a impedire il verificarsi di infortuni, curando costantemente l'aggiornamento e la manutenzione di tutti i relativi presidi, impegnandosi a rispettare e a far rispettare le disposizioni vigenti pertinenti la sicurezza. Elabora e comunica a tal fine le corrispondenti linee guida di attuazione; promuove, infine la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salvaguardia della salute nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. In tale ottica, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, richiede ai propri collaboratori e ai terzi di evitare di sottoporre gli altri al disagio provocato dal fumo passivo all'interno dei luoghi di lavoro del Fondo.

Il Fondo attende all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché all'osservanza delle raccomandazioni e comunicazioni del Garante della Privacy. Ciascun collaboratore è tenuto a non utilizzare né pubblicizzare informazioni e dati riservati se non nei limiti previsti dalla legge e in funzione dell'esercizio delle proprie competenze.

FONSERVIZI contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell'ambiente e gestisce la propria attività in maniera eco-compatibile, nel rispetto della normativa nazionale e

comunitaria vigente, perseguendo l'eccellenza e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia.

### **CAPO III - CRITERI COMPORTAMENTALI**

#### **Art. 9 – Corporate Governance**

FONSERVIZI considera elemento fondamentale della propria organizzazione un adeguato ed effettivo ambiente di controllo, inteso quale complesso di strumenti, processi ed organismi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni e le attività dell'Ente.

##### **§ a) I Soci**

I Soci di FONSERVIZI sono anch'essi destinatari del Codice, che si impegnano a rispettare promuovendone la condivisione e conoscenza.

##### **§ b) Gli Amministratori**

L'Organo Amministrativo, consapevole del proprio ruolo e responsabilità e della funzione di *leadership* nei confronti di quanti operano all'interno del Fondo, svolge le proprie funzioni con professionalità, autonomia ed indipendenza.

Gli Amministratori e coloro che ne svolgono le funzioni anche in forma delegata non devono impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei preposti. Chiunque, nell'ambito delle proprie competenze, deve essere partecipe ed agevolare il funzionamento del sistema di controllo interno, sensibilizzando in tal senso il personale.

Gli Amministratori hanno l'onere di astenersi da qualsiasi attività collaterale che possa ledere gli interessi del Fondo, ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievole per il medesimo. In tal caso, qualora gli Amministratori abbiano una partecipazione o comunque presentino un interesse, diretto o indiretto, in taluna delle imprese associate grava a loro carico l'onere di informazione tempestiva all'OdV.

L'Organo Amministrativo ha l'impegno di far rispettare sia i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone condivisione e diffusione anche nei confronti di terzi, sia le prescrizioni di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dal Fondo con finalità penal- preventiva.

##### **§ c) il Direttore**

Il Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI ha nominato un Direttore cui ha affidato la *responsabilità operativa* di tutta la struttura del Fondo, in particolare, la gestione del personale (assunzioni, retribuzioni e licenziamento).

Il Direttore costituisce il principale interlocutore del Fondo con i c.d. Comitati di Comparto, assiste alle riunioni dei Comitati in qualità di osservatore e di garante del rispetto dei doveri di astensione e allontanamento di componenti che si trovino in posizione di conflitto di interesse.

Il Direttore, insieme con i c.d. Responsabili di Area, costituisce inoltre la Commissione che vaglia l'ammissibilità e svolge la valutazione quantitativa dei progetti formativi presentati.

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal CdA, egli opera con imparzialità e trasparenza, astenendosi dal perseguire interessi propri o di terzi e informando tempestivamente il Fondo in caso di conflitto di interessi.

Il Direttore esegue i compiti specificamente delegategli dal Consiglio di Amministrazione e riferisce periodicamente al CdA circa le attività svolte.

## **Art. 10 – Comitati di Comparto**

I Comitati di Comparto operano nel rispetto di un Regolamento di Funzionamento.

In particolare, i componenti dei Comitati di Comparto saranno selezionati tra soggetti che presentino adeguati requisiti di professionalità, nonché esperienza e specifiche competenze nel settore della formazione. Essi devono inoltre soddisfare requisiti di onorabilità e indipendenza, quest'ultima intesa come autonomia di giudizio nelle valutazioni che competono al Comitato e terzietà rispetto al Fondo e alle imprese associate.

Il Fondo ha stabilito altresì che non saranno in alcun modo eleggibili quali membri dei Comitati di Comparto, e qualora incaricati decadranno dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, ovvero da Leggi Speciali, generanti la responsabilità amministrativa degli enti.

## **Art. 11 – Risorse umane e politica del personale**

FONSERVIZI dedica significativa attenzione al reclutamento del personale, assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei Lavoratori ed il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicabile.

### **§ a) Recruiting e rapporto del personale con l'Ente**

Il Direttore ha il compito di verificare la rispondenza del profilo dei candidati alle esigenze del Fondo.

L'assunzione postula la regolare sottoscrizione tra l'Ente e il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

All'atto dell'assunzione e durante il primo periodo di inserimento, ogni collaboratore riceve accurata formazione e informazione in ordine alle proprie mansioni, ai presidi di sicurezza ed igiene sul lavoro, alla tutela dell'ambiente e ai principi valoriali e alle norme di comportamento previste dal Codice e dal Modello.

I rapporti di lavoro sono informati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia; l'Ente contrasta e sanziona ogni forma di favoritismo o discriminazione e favorisce l'inserimento di giovani sui quali investire per assicurare la crescita e lo sviluppo dell'attività di impresa.

La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto si basano su un'attenta valutazione del profilo del soggetto, tenendo in considerazione le richieste ed esigenze di quest'ultimo ed adottando modelli contrattuali flessibili tra quelli offerti dalla normativa vigente.

Il potere gerarchico viene esercitato con obiettività ed equilibrio nel pieno rispetto dei diritti del personale: del pari, il personale presta la più ampia collaborazione nell'osservanza delle disposizioni impartite dai soggetti in posizione apicale, svolgendo le mansioni affidate con la massima diligenza e perizia in ossequio all'art. 2014 c.c.

### **§ b) Standard di lavoro**

Accettando di lavorare per FONSERVIZI, i dipendenti e i collaboratori si assumono di fronte all'Ente stessa e ai colleghi l'impegno di rispettare determinate regole di comportamento e di condotta.

Lo scopo di tali regole non è quello di limitare i diritti dei dipendenti e dei collaboratori, ma di far loro comprendere il tipo di condotta richiesto. Quando ciascuna persona sarà consapevole di poter

contare sui propri colleghi per quanto riguarda il rispetto delle regole di condotta, allora l'Ente si trasformerà in un posto di lavoro migliore per tutti.

Le aspettative di FONSERVIZI nei confronti dei dipendenti sono le seguenti:

- Comportarsi e gestire tutte le attività lavorative in modo etico e onesto;
- Fare fronte alle proprie responsabilità sul lavoro e agli obiettivi del Fondo con entusiasmo, professionalità e sicurezza;
- Promuovere la cordialità gestendo tutti i rapporti con dipendenti, fornitori e imprese associate, in uno spirito di cortesia, cooperazione e sollecitudine;
- Agire con tutti i dipendenti, i fornitori e le imprese associate senza badare a differenze di sesso, età, razza, colore, fede, credo religioso, gusti od orientamenti sessuali, stato civile, origine nazionale, discendenza, cittadinanza, *handicap* o disabilità o appartenenza a qualsiasi altra categoria protetta;
- Presentarsi sul posto di lavoro fisicamente e mentalmente in forma per svolgere le vostre mansioni (ad es. non sotto l'effetto di alcool o stupefacenti);
- Presentarsi sul posto di lavoro con puntualità e regolarità, riducendo al minimo le assenze, i ritardi e le uscite in anticipo;
- Avvisare con debito anticipo in caso di inevitabile assenza o ritardo conformemente alla politica stabilita;
- Espletare le proprie responsabilità lavorative fino in fondo e con efficacia;
- Rimanere attivamente impegnati nello svolgimento delle proprie mansioni nel corso di tutta la giornata lavorativa;
- Espletare le proprie responsabilità lavorative con prudenza e attenzione, nel pieno rispetto di tutte le norme sulla salute e la sicurezza;
- Preservare la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività lavorativa, generalmente non di dominio pubblico;
- Evitare di adottare una condotta che possa dare origine ad un effettivo o potenziale conflitto di interessi;
- Segnalare la presenza di eventuali interessi, diretti o indiretti, in alcune delle aziende associate;
- Tutelare la proprietà dell'Ente al fine di evitare danni, perdite, abusi o furti;
- Denunciare incidenti, infortuni (propri o dei colleghi), incendi, furti o altri episodi inconsueti subito dopo che si sono verificati, o non appena scoperti;
- Osservare tutte le politiche, regole e procedure dell'Ente, nonché le specifiche istruzioni del proprio superiore;
- Astenersi dall'utilizzare proprietà, servizi o materiali dell'Ente per scopi personali;
- Assicurarsi che il proprio aspetto, modo di parlare e atteggiamento siano in linea con elevati standard di professionalità e decoro.

## **Art. 12 - Riservatezza**

Talvolta, nell'espletamento delle rispettive funzioni, i destinatari del presente Codice potrebbero ricevere o contribuire alla creazione di informazioni confidenziali e/o riservate riguardanti le attività di FONSERVIZI e delle imprese associate.

Queste informazioni confidenziali e/o riservate includono, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: affari, *marketing*, criteri legali e contabili, politiche, piani, procedure, strategie e tecniche dell'Ente; informazioni relative alla redazione degli Avvisi e alla istruzione dei piani formativi; nomi e indirizzi di dipendenti, fornitori, consulenti dell'Ente, nonché di dipendenti e rappresentanti delle imprese associate e dei presentatori di piani formativi; informazioni finanziarie, e contabili delle imprese associate e dei presentatori di piani; informazioni circa le posizioni INPS dei dipendenti delle imprese associate; come anche qualsiasi altro dato o informazione non di dominio pubblico.

Non è consentito utilizzare o divulgare tali informazioni confidenziali e/o riservate durante il periodo di impiego o di collaborazione presso il Fondo o dopo il termine dello stesso rapporto di lavoro, eccetto in caso di necessità nel corso dell'espletamento delle mansioni lavorative per conto di FONSERVIZI e nella tutela degli interessi dell'Ente o delle Associate.

L'utilizzo o la divulgazione di informazioni confidenziali e/o riservate che violino la presente Politica determinerà l'applicazione di adeguate sanzioni disciplinari. In particolare, tutte le richieste d'informazioni ricevute, riguardanti le attività del Fondo, devono essere riportate esclusivamente al Direttore.

Inoltre, è fatto divieto discutere di informazioni confidenziali riguardanti l'Ente o le sue attività negli ascensori, nei corridoi, nei ristoranti o in qualsiasi luogo pubblico.

### **Art. 13 - Proprietà intellettuale**

I diritti sulla proprietà intellettuale costituiscono un importante strumento per differenziare il materiale informativo e divulgativo prodotto da FONSERVIZI da quelli dei propri concorrenti. La politica di FONSERVIZI prevede la tutela della proprietà intellettuale, dei propri brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, *software* riservati, diritti di creazione, *knowhow* e *show-how*.

Il materiale e la letteratura di FONSERVIZI dovrebbero adeguatamente distinguersi in modo da riflettere gli interessi della proprietà intellettuale dell'Ente.

FONSERVIZI rispetterà i diritti della proprietà intellettuale altrui, evitandone la violazione. I soggetti apicali sono tenuti ad accertarsi che la proprietà intellettuale non venga violata prima di avviare la produzione, l'uso o la vendita di qualsiasi prodotto nuovo o rivisitato che possa violare i diritti altrui e devono informare immediatamente il Direttore del Fondo di qualunque avviso o denuncia di violazione dei diritti della proprietà intellettuale altrui.

### **Art. 14 – Etica dell'Ente e Conflitti di interesse**

FONSERVIZI chiede ai propri dipendenti e collaboratori che essi, nell'espletamento delle loro attività, non siano mai influenzati – neanche in apparenza - dai propri interessi personali.

In particolare, e solo a titolo esemplificativo, durante il periodo di impiego presso FONSERVIZI i dipendenti e i collaboratori non devono mai, né direttamente né indirettamente:

- Lavorare per, essere associati con, fornire servizi o materiali di qualsiasi genere a, oppure ricevere compensi da una qualunque delle imprese associate al Fondo.
- Avere interessi finanziari in una qualunque delle imprese associate, o in potenziali concorrenti delle medesime.
- Esigere, o comunque accettare, doni, omaggi o vantaggi che eccedano il modico valore o che vadano oltre l'ordinaria prassi e costume di cortesia, od ogni altra offerta di beneficio o utilità che esuli dalle ordinarie relazioni e che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.
- Dedicarsi ad un impiego esterno di qualunque tipo, una consulenza indipendente o ad altra attività di volontariato che possa interferire o entrare in conflitto con le mansioni e responsabilità nei confronti di FONSERVIZI.
- Utilizzare il nome del Fondo per qualsiasi attività esterna senza l'approvazione di un dirigente/apicale.

La presente Politica non impedisce di socializzare e di mostrarsi disponibili con le imprese associate o con gli altri soggetti, fornitori o consulenti o altri, che vengono in contatto con l'Ente, purché non si contravvenga a nessuno dei precedenti divieti. I dipendenti e i collaboratori devono inoltre fare attenzione ed evitare che insorgano conflitti di interesse.

Per comprendere se un determinato impiego o attività esterna può dare origine ad un conflitto di interesse reale, o al contrario soltanto apparente, e/o interferire con le responsabilità nei confronti di FONSERVIZI, il dipendente e/o il collaboratore è invitato a contattare il Direttore e verificare la situazione insieme a questi.

Tutti i dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di denunciare qualsiasi violazione, reale o sospetta che sia, delle politiche e procedure dell'Ente o delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali vigenti. I dipendenti sono incoraggiati a denunciare tali violazioni reali o sospette ai propri superiori.

FONSERVIZI si impegna ad esaminare in maniera obiettiva tutte le denunce ricevute, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, e a prendere i necessari provvedimenti.

Tutti i dipendenti sono tenuti a dichiarare di aver preso visione e di essere consapevoli che l'Ente applicherà tolleranza zero in caso di violazioni di questa Politica e degli obblighi che essa implica.

### **Art. 15 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

L'impegno di FONSERVIZI è interamente rivolto al raggiungimento dei più elevati standard di integrità.

I dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto e, in generale, tutti coloro che sono assimilabili al personale del Fondo devono comprendere che qualunque attività illecita potrebbe danneggiare la reputazione dell'Ente e provocare conseguenze negative gravi sia per questo, sia per le singole persone coinvolte.

Inoltre, tutti i dipendenti e i collaboratori dovrebbero evitare qualsiasi pratica che possa anche solo far sospettare un'azione illecita. Lo scopo di questa politica è quello di affermare gli standard di condotta richiesti.

FONSERVIZI si impegna ad una condotta etica e conforme alla legge, come descritto qui di seguito. FONSERVIZI e i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti a conformarsi alle politiche e alle procedure dell'Ente, nonché alle leggi e ai regolamenti statali e locali vigenti. Tale obbligo include anche i seguenti punti:

- E' fatto divieto a tutti i dipendenti /collaboratori di dare, offrire o promettere valori di qualsiasi genere a funzionari statali, al fine di influenzare o di ricompensare un atto ufficiale.
- E' fatto divieto a tutti i dipendenti /collaboratori di dare od offrire valori di qualsiasi genere a funzionari statali con l'intento di ottenere un trattamento di favore
- E' fatto divieto a tutti i dipendenti /collaboratori di elargire, tentare di elargire, offrire ed esigere, accettare o tentare di accettare qualunque tipo di "tangente". È considerata una tangente qualsiasi cosa di valore che venga elargita allo scopo di ottenere o di ricompensare in maniera illecita un trattamento di favore.
- Al fine di evitare anche solo il sospetto di un'azione illecita, la politica dell'Ente proibisce a tutti i dipendenti di accettare per uso o consumo personale oggetti di valore di qualunque tipo da qualunque dipendente o rappresentante di qualunque impresa associata.

FONSERVIZI non tollererà violazioni delle politiche e procedure dell'Ente, né delle leggi e dei regolamenti statali e locali vigenti.

Qualsiasi infrazione di questa Politica sull'Etica sarà passibile di sanzioni disciplinari, che possono arrivare anche alla cessazione del contratto di impiego o di collaborazione, e potrebbe avere conseguenze di carattere civile e/o penale per le persone coinvolte.

Tutti i dipendenti /collaboratori hanno l'obbligo di denunciare qualsiasi tipo di violazione, reale o sospetta che sia, delle politiche e procedure dell'Ente o delle leggi e dei regolamenti statali e locali vigenti. I dipendenti e i collaboratori sono incoraggiati a denunciare tali violazioni reali o sospette al Direttore.

FONSERVIZI si impegna ad esaminare in maniera obiettiva tutte le denunce ricevute, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, e a prendere i dovuti provvedimenti. Tutti i dipendenti /collaboratori

sono tenuti a dichiarare di aver preso visione e di essere consapevoli del fatto che l'Ente applicherà tolleranza zero in caso di violazioni di questo Codice e degli obblighi che esso implica.

L'OdV cura che i rapporti con le autorità siano rispettosi dei principi e valori enunciati, individua e segnala le eventuali violazioni e responsabilità dei trasgressori al Consiglio di Amministrazione.

L'Ente previene e contrasta ogni condotta, attiva od omissiva, che si concretizzi in artifici e raggiri, posta in essere, con qualsiasi mezzo, ad opera di un suo componente, e rivolta ad ottenere ingiustificatamente finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze erogate da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, ovvero a distrarne l'utilizzo vincolato.

Il Fondo beneficia dei finanziamenti derivanti dall'INPS con vincolo di rendiconto.

Nell'ambito delle attività volte all'ottenimento di licenze, permessi, concessioni amministrative e simili, i componenti dell'Ente improntano il loro operato alla massima diligenza, correttezza ed attenzione.

FONSERVIZI collabora attivamente, qualora si renda necessario, con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

#### **Art. 16 – Relazioni esterne**

L'Ente si propone di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi o prodotti, sensibilizzandosi alle esigenze delle associate, e fornendo un'esauriente informazione preventiva.

Tali rapporti sono gestiti secondo criteri di collaborazione, disponibilità, professionalità, imparzialità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, al fine di costruire rapporti solidi e duraturi, caratterizzati dal reciproco affidamento.

Per quanto concerne la scelta dei fornitori, in ossequio alle linee guida sul sistema dei controlli indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 18 novembre 2003 (*"Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni"*), FONSERVIZI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi superiori a una determinata soglia (193.000 euro), alle procedure di selezione del contraente previste dal D. Lgs. 163/2006 in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, ricorrendo invece alle forme di acquisizione in economia, e segnatamente all'amministrazione diretta e alla procedura di cottimo fiduciario, per gli acquisti sotto soglia.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza. In particolare, ai sensi dell'art. 4 della Procedura Acquisti di cui si è dotata FONSERVIZI, **"il fornitore di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale, ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le anzidette procedure ordinarie di scelta del contraente"**.

La condivisione del presente Codice rappresenta presupposto indefettibile per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti di fornitura. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere gli impegni di spesa, nei limiti del *budget* disponibile.

Nella vigenza dei rapporti continuativi di somministrazione di beni e servizi, così come con ogni potenziale fornitore, l'Ente intrattiene rapporti imperniati sui principi di buona fede e trasparenza e del rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

Al termine di ogni rapporto e, comunque, prima di addivenire al saldo delle forniture ricevute, il Fondo verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte e si conforma alle prescrizioni della disciplina tributaria.

I rapporti con consulenti esterni, collaboratori ed eventuali *outsourcers* si fondano sui medesimi principi e criteri selettivi.

Il Fondo, a tutela della propria immagine ed a tutela delle risorse a propria disposizione, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non operano nel rispetto delle normative vigenti o che rifiutino di adeguarsi alle proprie procedure ovvero ai principi e valori espressi dal Codice.

Ai componenti dell'Ente è fatto divieto di chiedere favori, doni e/o altre utilità a consulenti e fornitori, ovvero di dare o promettere loro analoghe utilità, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con il Fondo.

L'osservanza di tali disposizioni è affidata all'OdV, che segnala al Direttore ed eventualmente all'organo amministrativo eventuali violazioni accertate; ai componenti dell'Ente è fatto obbligo di rapportare all'OdV i fatti che possano costituire inottemperanza delle prescrizioni di questo articolo.

Eventuali rapporti con i *mass media* sono gestiti per conto del Fondo dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro soggetto cui sia stata attribuita anche *pro tempore* la funzione di addetto stampa o di portavoce, al fine di garantire sicurezza, coerenza, completezza, omogeneità ed univocità dell'informazione.

Al personale, ai collaboratori e ai componenti dei c.d. Comitati di Comparto è fatto divieto di intrattenere rapporti con i *mass media* o rilasciare dichiarazioni pubbliche, rendere noti dati e informazioni riguardanti l'Ente, ancor più se pregiudizievoli o idonee a compromettere l'immagine di FONSERVIZI.

### **Art. 17 – Tutela della *privacy***

Il Fondo si è conformato alle prescrizioni della legge di riferimento nr. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto il trattamento dei dati personali ed opera nel rispetto delle disposizioni in materia, come raccolte nel c.d. Testo Unico (d.lgs. 196/2003).

A tal fine, FONSERVIZI ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza, di cui all'art. 34, comma 1 lett. g), D. Lgs. 196/2003.

FONSERVIZI opera, infatti, nel rispetto del diritto soggettivo degli interessati alla tutela dei dati personali, siano essi dipendenti, collaboratori, imprese associate o fornitori e fornisce loro un'informazione completa ed aggiornata sul trattamento dei dati - sia ordinari che, eventualmente, sensibili - acquisiti, o che verranno acquisiti e/o elaborati nel corso dell'attività e richiede il rilascio del consenso informato ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.

Salvo ipotesi specificatamente segnalate agli interessati, tali dati non possono essere comunicati, divulgati o utilizzati per altri fini, sia all'interno, sia all'esterno dell'Ente: il Fondo ha provveduto, inoltre, alla nomina di preposti interni, nonché di incaricati al trattamento dei dati che sono responsabili dell'ottemperanza della disciplina di settore.

Ai soggetti operanti all'interno del Fondo, sia in posizione apicale, sia subordinata, è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e telematico, ovvero di intervenire con

qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi installati per procurare direttamente e/o indirettamente vantaggi o utilità all'attività del Fondo.

L'Ente garantisce agli interessati che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato con le idonee misure minime di sicurezza in modalità conforme alla normativa vigente, presso la propria sede e sempre ad opera di personale autorizzato.

FONSERVIZI si confronta costantemente con l'Autorità Garante per l'aggiornamento continuo delle proprie misure di sicurezza.

#### **Art. 18 – Gestione contabile e finanziaria**

Nell'adempiere ai propri doveri di rendicontazione l'Ente fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della propria contabilità, in conformità ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo da assicurare trasparenza e tempestività di verifica. FONSERVIZI previene altresì la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano costituiti fondi extra bilancio, segreti, non registrati o giacenti in conti personali, ovvero emesse o registrate fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

E' fatto espresso divieto ai soggetti responsabili della contabilità di rappresentare nei documenti di rendicontazione, e nelle relative comunicazioni dirette al Consiglio di Amministrazione, a soci e/o terzi, fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FONSERVIZI, in modo da influenzare la redazione del bilancio sociale, nonché indurre in errore i destinatari e impedire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui deve essere trasmesso il bilancio, di esercitare la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

A tal fine, secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione, sono svolte da soggetti diversi le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno dell'Ente, evitando che possano essere loro attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi.

In particolare, il soggetto responsabile della c.d. Area Amministrazione e il Direttore coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Fondo è, inoltre, supportato nell'attività di rendicontazione da un consulente contabile esterno e da una società di revisione ed è dotata di un collegio dei sindaci.

E' vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci o attribuite ad organi di controllo interni o esterni all'Ente.

E' fatto espresso divieto a chiunque di usare senza autorizzazione il patrimonio dell'Ente e di costituire, detenere e gestire fondi anche esteri non risultanti dalla contabilità ufficiale.

Eventuali violazioni dei precetti del presente articolo devono essere tempestivamente segnalate, da chiunque ne abbia conoscenza, all'Odv e all'Organo Amministrativo.

Le procedure interne e il Modello organizzativo di controllo ex D.Lgs. 231/2001 regolamentano lo svolgimento delle operazioni e transazioni economiche da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie utilizzate o da utilizzarsi, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e la verificabilità.

#### **Art. 19 – Prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01**

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito commesso nel loro interesse o vantaggio da soggetti in posizione apicale o subordinata.

Gli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. conferiscono, tuttavia, la possibilità per la persona giuridica di essere esonerata da responsabilità nel caso in cui essa abbia spontaneamente adottato ed efficacemente implementato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati considerati dal Decreto, affidando all'Organismo di Vigilanza il potere di controllo per un'efficace azione penal- preventiva.

Al fine di individuare, graduare e delimitare il rischio di commissione dei reati presupposto, il Fondo ha svolto un'approfondita analisi dei rischi connessi al proprio ambito di attività ed alle funzioni potenzialmente coinvolte con riguardo alla potenziale verifica dei reati suddetti e ha provveduto a dotarsi del Modello organizzativo.

Il Modello viene aggiornato a cura dell'OdV in occasione di integrazioni legislative del D.Lgs. 231/2001, ovvero al rilevato insorgere di nuove aree di rischio interne all'Ente.

Il presente Codice coordina ed integra il contenuto precettivo del modello adottato da FONSERVIZI, sinergicamente al quale, individua gli standard comportamentali cui devono uniformarsi i soggetti che operano nelle aree/funzioni valutate e censite come a rischio- reato.

I soggetti operanti in tali aree, funzioni e/o direzioni devono essere rispettosi delle procedure comportamentali previste, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

L'OdV è il soggetto deputato alle attività di controllo nonché di aggiornamento ed adattamento del Modello; esso è autonomo e indipendente, distinto dalla proprietà e dalla gestione dell'Ente, seppure si coordini con gli organi amministrativi e di controllo, svolgendo le sue funzioni con continuità di azione.

L'OdV è composto da soggetti dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie di interesse.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo Amministrativo ne determina la composizione e configurazione, stabilisce la durata della carica, la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo dell'incarico, il *budget* di dotazione, il compenso.

Entro tali limiti e sulla scorta dei poteri attribuiti dal Modello organizzativo, l'OdV dispone delle proprie risorse strutturali ed economico/finanziarie, ha potere di autodeterminazione riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento e nell'espletamento del proprio mandato può avvalersi, se necessario, di consulenti esterni.

L'OdV, nell'esercizio delle proprie competenze provvede a:

- interpretare, applicare e controllare il rispetto del Codice Etico;
- vigilare sull'osservanza, funzionamento, aggiornamento e ottimizzazione del Modello Organizzativo di controllo e del Codice;
- svolgere attività ispettiva, di monitoraggio e coordinamento con gli altri organi interni all'Ente; rilevare e segnalare agli organi deputati gli eventuali trasgressori, attivando la procedura disciplinare.

Per tali attività, L'OdV redige con cadenza periodica semestrale e riporta all'attenzione dell'Organo Amministrativo una relazione sullo stato di avanzamento del processo di attuazione tanto del Codice, quanto del Modello, illustrando gli interventi eventualmente necessari e strumentali a migliorare la funzionalità ed efficacia del sistema di prevenzione.

Nell'adempimento delle sue funzioni, l'OdV si relaziona costantemente con gli organi di gestione e controllo, nonché con il soggetto responsabile della Segreteria degli organi, individuato quale figura di riferimento e punto di raccordo tra l'OdV e il Fondo. Tutti i componenti e gli esponenti del Fondo sono tenuti a fornire un costante flusso informativo e a coordinarsi con esso, nonché a rendere disponibile la documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, se necessario, si confronta con organismi esterni quali autorità di vigilanza o branche della P.A.

## **CAPO IV - NORME DI CHIUSURA**

### **Art. 20 - Rinvio**

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto, del regolamento, del Codice Civile, del Codice Penale e delle leggi speciali con riferimento alle fattispecie delittuose configurabili riguardo all'attività del Fondo, nonché con lo Statuto dei lavoratori ed il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, così come ad ogni altra legge o regolamento vigente e applicabile a FONSERVIZI.

Nell'aspetto comportamentale, il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dall'Ente.

Il Codice recepisce automaticamente ogni norma presente e futura definente il catalogo dei reati presupposto alla configurazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, nonché finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro l'ordinamento economico e costituisce un presidio irrinunciabile per il Fondo e l'attività da questo svolta.

### **Art. 21 – Disciplina di attuazione**

L'OdV (*Organismo di Vigilanza*) è l'Organo al quale viene delegata dal Consiglio di Amministrazione la responsabilità di gestire tutti gli aspetti legati alla divulgazione ed applicazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo di Controllo. Tale Organo è costituito dall'avv. Giorgio Calesella e dal dott. Pio Grasso, e si avvale della collaborazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti da esso delegati, quali in particolare il responsabile della Segreteria degli organi, e il Direttore per le attività istruttorie connesse alle procedure operative e per la segnalazione ed il trattamento delle violazioni che è suo compito definire.

Tali procedure, nel consentire un'adeguata salvaguardia della riservatezza devono disciplinare la materia in modo da assicurare una generale correttezza del processo, al fine di evitare segnalazioni di scarso rilievo, non supportate da fatti o del tutto infondate, onde adottare determinazioni solo con riferimento a violazioni significative; a tal fine l'OdV analizza e verifica le segnalazioni di potenziali violazioni del Codice e del Modello ricevute attraverso modalità definite (es. fax, posta elettronica ecc.).

L'OdV è, comunque, titolato a raccogliere direttamente qualsiasi elemento indicativo di violazioni del Codice e del Modello.

L'OdV costituisce un punto di riferimento per l'interpretazione del Codice e del Modello, si avvale di strutture, anche esterne, per la periodica verifica ed aggiornamento dei medesimi, assicurando, inoltre, efficaci processi di comunicazione, formazione e coinvolgimento, coordinando le iniziative per la loro divulgazione e comprensione.

Il Consiglio di Amministrazione e i soggetti da esso delegati, hanno la responsabilità di predisporre ed attuare, sulla base delle indicazioni dell'OdV, appropriati piani di comunicazione interna e di formazione sui principi etici a cui si è conformato FONSERVIZI; analoghi piani vengono predisposti per rendere noto all'esterno il sistema adottato e le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.

Il *management* ha una responsabilità primaria in relazione al Codice Etico ed al Modello; a tal fine deve fornire un comportamento in linea con i principi enunciati e condivisi per costituire un esempio per i propri collaboratori, che devono essere indirizzati in modo da percepire l'osservanza dei valori ad essi sottesi come parte essenziale della prestazione di lavoro.

La Dirigenza stimola i propri dipendenti ad un'analisi comune degli aspetti legati all'applicazione ed interpretazione del sistema di organizzazione e controllo realizzato; seleziona il personale ed i collaboratori esterni tra coloro che offrono maggiore affidamento in ordine al rispetto dell'etica interna.

I dipendenti e i collaboratori riferiscono tempestivamente all'OdV eventuali casi di possibili violazioni del Codice e del Modello al fine di adottare le appropriate misure conseguenti.

L'osservanza dei principi e delle regole del Codice Etico e la loro coerente diffusione ed applicazione operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate costituiscono parte essenziale ed integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun collaboratore.

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**(ART. 6, D.LGS. 8.6.2001, N.231)**

### **Art. 1 - Organismo di Vigilanza.**

E' istituito presso la sede di FONSERVIZI (di seguito anche solo "il Fondo") un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "OdV"), cui è affidato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare, con continuità di azione e piena autonomia dai vertici operativi dell'Ente, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente medesimo, nonché di curarne l'aggiornamento, secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento che è parte integrante del Modello.

### **Art. 2 – Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Requisiti di eleggibilità.**

L'Organismo di Vigilanza è organo plurisoggettivo ed opera con professionalità e continuità di azione ai sensi del presente Regolamento e del Modello; è inoltre dotato di autonomia e di indipendenza operativa per l'effettuazione dei compiti assegnatigli dalla legge (art. 6 comma 1, lettera b).

L'OdV è individuato dal Consiglio di Amministrazione e deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore gestionale o legale e in materia di controlli interni e di organizzazione aziendale.

Non possono ricoprire la posizione di Organismo di Vigilanza e se incaricati, decadono dalla carica:

- (i) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Fondo;
- (iii) coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con l'Ente rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

### **Art. 3 - Nomina, durata della carica e sostituzione.**

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti nominati devono far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato per un ulteriore triennio, previo accordo degli incaricati.

La cessazione dalla carica produce effetti dal momento in cui è stato nominato un nuovo OdV. In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'OdV, una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento, comunica immediatamente la propria indisponibilità al Consiglio di Amministrazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione. Analogamente avviene qualora l'impedimento concerna uno o più membri dell'OdV.

#### **Art. 4 - Decadenza e revoca.**

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione solo per inadempimento dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti.

Sono ritenute cause di decadenza e/o ineleggibilità dei membri dell'OdV la presenza:

1. di una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;
2. di situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV;
3. dell'avvio di indagini nei confronti di un membro dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
4. della sentenza di condanna (o c.d. di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

#### **Art. 5 – Poteri - Doveri.**

L'OdV, nell'espletamento del proprio incarico, come definito integralmente nel Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dell'OdV sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'Organismo stesso.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono da considerarsi riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli amministratori. L'accesso a tale documentazione verrà garantito anche su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

#### **5.1 – Attività di vigilanza**

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, in particolare, è incaricato di:

- assicurare il rispetto di tutte le *policy* e procedure adottate dal Fondo al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti;
- monitorare costantemente tutte le attività dell'ente e, in particolare, quelle ritenute a rischio, al fine di rilevare tempestivamente eventuali violazioni o carenze del Modello;
- comunicare senza indugio le violazioni rilevate agli organi del Fondo competenti a irrogare le sanzioni conseguenti;
- integrare costantemente la mappatura delle aree a rischio.

## 5.2 – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e, comunque, a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, è rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

Può, inoltre, assumere da chiunque operi per conto dell'Ente, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

L'OdV ottiene dalle diverse strutture, anche di vertice, le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello.

I dipendenti e i collaboratori potranno denunciare eventuali violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza, tramite il servizio di posta elettronica appositamente previsto dal Fondo, con piena garanzia di riservatezza su tali segnalazioni.

Il responsabile della Segreteria degli organi, in quanto nominato dal Consiglio di Amministrazione quale soggetto responsabile per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo, deve comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni di eventuali *audit* interni da cui risultino eventuali responsabilità per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti dell'Ente o dei legali rappresentanti per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, o collaboratori a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- alle variazioni delle aree a rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- alle informazioni relative a imprese associate al Fondo eventualmente sottoposte a procedimento penale per i reati ex D. Lgs. 231/2001.

## 5.3 – Aggiornamento del Modello e formazione del personale

L'Organismo di Vigilanza è inoltre incaricato di segnalare, in occasione delle proprie relazioni semestrali, al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo in tal senso competente, la necessità di aggiornamento del "Modello" suggerendo i termini e le modalità di adozione delle modifiche o degli aggiornamenti.

Tale necessità può essere determinata da:

- riscontrata inefficacia a seguito delle verifiche effettuate;
- riorganizzazione interna che ha impatto sui processi definiti a rischio;
- modifica della normativa cogente.

L'OdV deve altresì gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie di concerto con i responsabili delle funzioni coinvolte. Man mano che il Modello viene aggiornato, e in ogni caso con

cadenza annuale, l'OdV dovrà curare delle sessioni integrative di formazione del personale e dei vertici dell'Ente, al fine di assicurare la piena comprensione del Modello e delle sue finalità.

#### **5.4 – Utilizzo di strutture interne ed esterne all'Ente**

L'OdV si avvale, nell'espletamento dell'incarico conferito, delle strutture e del personale interno, di volta in volta da esso individuato per svolgere al meglio la propria attività.

L'OdV, può avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie all'espletamento della funzione di controllo, dei suddetti collaboratori interni.

L'OdV, al fine di svolgere al meglio la propria attività di controllo, può richiedere direttamente informazioni alle società incaricate della revisione contabile del Fondo.

L'OdV, ove lo ritenga necessario per l'esecuzione dei propri compiti di vigilanza e aggiornamento del Modello, potrà avvalersi, per particolari questioni che richiedano competenze tecnico-specialistiche, di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 – Segnalazioni per violazioni del Modello.**

##### **6.1 – Violazioni commesse dai dipendenti e dei collaboratori a progetto**

L'Organismo di Vigilanza segnala senza indugio alla competente struttura del Fondo le violazioni del Modello rilevate nell'esercizio della propria attività di vigilanza, al fine dell'avvio, nei confronti del responsabile o dei responsabili, del relativo procedimento disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

##### **6.2- Violazioni commesse dagli amministratori**

Nel caso in cui i dirigenti, i collaboratori o i dipendenti del Fondo vengano in qualche modo a conoscenza di violazioni del Modello, o di altri comportamenti potenzialmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2011, posti in essere da amministratori del Fondo, sarà necessario informare tempestivamente l'OdV.

A sua volta, qualora sia l'OdV ad accertare tali comportamenti da parte degli amministratori, sarà quest'ultimo a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione. Per le violazioni commesse dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, l'OdV si rivolgerà invece al Collegio dei Sindaci.

##### **6.3 – Segnalazioni**

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare.

Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

#### **Art. 7 - Relazione periodica**

L'Organismo di Vigilanza, conformemente a quanto descritto nella Parte Generale del Modello, riferisce sugli esiti dell'attività svolta con apposita relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione e annualmente all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 8 - Compenso.**

Il compenso da attribuire all'Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

#### **Art. 9 - Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.**

Il Consiglio di Amministrazione assicura all'OdV, tramite apposita previsione di *budget* annuale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso e approva il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

#### **Art. 10 - Responsabilità.**

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso l'Ente solo in caso di dolo o colpa grave.



## **SISTEMA DISCIPLINARE**

ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001

## **PRINCIPI GENERALI**

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") adottati da FONSERVIZI ; il sistema costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il CCNL Personale Tecnico e Amministrativo applicato al personale dipendente, ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni.

## **SOGGETTI DESTINATARI**

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari *ex art.* 2095 c.c., nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e l'Ente ed è rivolto:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fondo (c.d. "Soggetti apicali");
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. "Soggetti sottoposti"), nonché alle persone di cui alla Sez. IV (cd. "Collaboratori esterni").

## **CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità dei pericoli creati;
- d) entità del danno creato all'Ente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

2. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

3. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

4. Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

## **SEZIONE I**

### **QUADRI e IMPIEGATI**

## **Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di quadri ed impiegati alle dipendenze del Fondo che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello" dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello";
- e) omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico" sul rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello" da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

## **Sanzioni**

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione del Sistema Disciplinare paragrafo 1 lettere da a) ad e) formante parte integrante del Modello da parte dei quadri e impiegati, a seconda della gravità della infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) biasimo verbale;
- b) biasimo scritto;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, così come individuata dal CCNL Personale Tecnico e Amministrativo;
- d) sospensione dalla retribuzione e dai servizi fino ad un massimo di 10 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno il Fondo, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

### **2.a) Biasimo verbale**

Sarà irrogata la sanzione del biasimo verbale nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni elencati nella presente Sezione del Sistema Disciplinare paragrafo 1 lettere da a) ad e) e/o errori procedurali dovuti a negligenza dei lavoratori non aventi rilevanza esterna.

### **2.b) Biasimo scritto**

Verrà irrogata la sanzione del biasimo scritto nelle ipotesi di:

- a) recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni elencate nella presente Sezione del Sistema Disciplinare paragrafo 1 lettere da a) ad e);
- b) errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.

### **2.c) Multa**

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui alla lett. b) del punto 2 b) che precede, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del "Modello"; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o ai diretti superiori gerarchici o funzionale;
- 2) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel "Modello", nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano un procedimento di cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione.

#### **2.d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio**

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dai servizi sino ad un massimo di 10 giorni di effettivo lavoro, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni elencati al punto 1 della presente Sezione, tali da esporre il Fondo a responsabilità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- 1) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
- 2) omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello" da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- 3) false o infondate segnalazioni relative a violazioni del "Modello" e del Codice Etico.

#### **2.e) Licenziamento con preavviso**

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione delle procedure e prescrizioni elencate al punto 1 della presente Sezione, aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree/attività a rischio reato individuate nella parte speciale del "Modello".

#### **2.f) Licenziamento senza preavviso**

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (cd. giusta causa), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) violazione di procedure e prescrizioni del "Modello" aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo, il Fondo potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato, per un periodo massimo di sei giorni.

Nel caso in cui il Fondo decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare sin dalla fase istruttoria.

## **SEZIONE II**

### **DIRIGENTI**

#### **1. Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7, del D.Lgs. 231/2001 e, limitatamente a tali norme, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello" dirette a garantire lo svolgimento

dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;

d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello";

e) omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del "Modello" da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato.

## **2. Sanzioni**

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione del Sistema Disciplinare paragrafo 1 lettere da a) ad e), a seconda della gravità della infrazione ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso (cd. giustificata) e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa) del dirigente da comminarsi ai sensi delle disposizioni di Legge e del Contratto Collettivo applicato.

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno il Fondo, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

## **SEZIONE III**

### **SOGGETTI APICALI**

#### **1. Ambito di applicazione**

Ai fini del D. Lgs. 231/2001, nell'attuale organizzazione del Fondo sono "Soggetti apicali" gli amministratori.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera a) e 6 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei "Soggetti apicali" nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli specifici protocolli (procedure e prescrizioni) previsti nel "Modello" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Fondo in relazione ai reati da prevenire, e delle regole contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel "Modello", poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure e prescrizioni) ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel "Modello" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e/o dell'eventuale soggetto sovraordinato; inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato.

#### **2. Misure di tutela**

A seconda della gravità dell'infrazione commessa dall'amministratore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi l'avocazione a sé di operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e la convocazione dell'Assemblea per l'eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di

cui agli artt. 2383 e 2393 cod. civ.

Ove la violazione denunciata risulti commessa da due o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, ove ritengano fondata la denuncia ricevuta dall'Organismo di Vigilanza convocano l'Assemblea ai sensi dell'art. 2406 cod. civ. che, una volta accertata la sussistenza della violazione, adotta i provvedimenti più opportuni tra cui, nei casi più gravi, quelli di cui agli artt. 2383 e 2393 cod. civ.

### **3. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto**

Nel caso in cui il soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, nel caso di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni della presente Sezione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Fondo e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

## **SEZIONE IV COLLABORATORI ESTERNI**

### **1. Ambito di applicazione e misure di tutela**

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, o consulenti, oppure di fornitori del Fondo, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle prescrizioni di comportamento contrattualmente previste e degli altri obblighi previsti dalla Parte Speciale del Modello, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte del Fondo del risarcimento dei danni subiti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**PARTE SPECIALE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Definizioni .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Premessa .....</b>   | <b>5</b>  |
| 0.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....  | 5         |
| <b>5.2.0 La responsabilità amministrativa degli Enti .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>6.2.0 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della<br/>    responsabilità.....</b>   | <b>13</b> |
| 1.2 Principi di riferimento .....   | 14        |
| 1.3 Struttura del modello di FONSERVIZI.....  | 14        |
| <b>PARTE GENERALE .....</b>   | <b>15</b> |
| 2.1 Motivazioni e finalità .....  | 15        |
| 2.2 Realizzazione del Modello .....   | 16        |
| 2.3 Elementi del Modello.....   | 16        |
| 2.4 Destinatari del Modello.....  | 17        |
| 2.5 Diffusione, informativa e formazione .....  | 18        |
| 2.6 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare .....                             | 18        |
| 2.7 Comitati di Comparto .....  | 18        |
| 2.8 Parti Terze .....   | 19        |
| 2.9 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni. ....   | 20        |
| 2.10 Principi di comportamento .....  | 20        |
| <b>2.10.1 Principi Generali.....</b>  | <b>20</b> |
| <b>2.10.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello.....</b>                                      | <b>20</b> |
| <b>2.10.3 Obblighi aggiuntivi degli Amministratori, della Direzione.....</b>                                      | <b>21</b> |
| <b>2.10.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni<br/>    pubbliche .....</b> | <b>21</b> |
| <b>2.10.5 Rapporti con le Società aderenti al Fondo.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>2.10.6 Sistema di controllo interno (c.d. SCI).....</b>  | <b>22</b> |
| <b>2.10.7 Trasparenza nella contabilità .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>2.10.8 Trattamento delle informazioni privilegiate.....</b>  | <b>22</b> |
| 2.11 Organismo di Vigilanza (OdV) .....   | 22        |
| <b>2.11.1 Composizione e nomina dell'OdV .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>2.11.2 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza.....</b>   | <b>23</b> |
| <b>2.11.3 Funzioni e poteri .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>2.11.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....</b>                             | <b>24</b> |
| 2.12 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello.....   | 25        |
| 2.13 Sistema Disciplinare .....   | 26        |
| 2.14 Procedimento sanzionatorio .....   | 26        |
| 2.15 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello .....  | 27        |
| <b>REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>   | <b>45</b> |
| Art. 1 - Organismo di Vigilanza. ....   | 45        |
| Art. 2 – Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Requisiti di eleggibilità.....                              | 45        |
| Art. 3 - Nomina, durata della carica e sostituzione.....  | 45        |
| Art. 4 - Decadenza e revoca. ....   | 46        |
| Art. 5 – Poteri - Doveri.....   | 46        |
| <b>5.1 – Attività di vigilanza .....</b>  | <b>46</b> |
| <b>5.2 – Flussi informativi.....</b>  | <b>47</b> |
| <b>5.3 – Aggiornamento del Modello e formazione del personale .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>5.4 – Utilizzo di strutture interne ed esterne all'Ente .....</b>  | <b>48</b> |
| Art. 6 – Segnalazioni per violazioni del Modello. ....  | 48        |
| <b>6.1 – Violazioni commesse dai dipendenti e dei collaboratori a progetto .....</b>                              | <b>48</b> |
| <b>6.2- Violazioni commesse dagli amministratori .....</b>  | <b>48</b> |
| <b>6.3 – Segnalazioni.....</b>  | <b>48</b> |
| Art. 7 - Relazione periodica .....  | 48        |
| Art. 8 - Compenso.....  | 48        |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 9 - Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.....                                     | 48        |
| Art. 10 - Responsabilità.....  | 48        |
| <b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>  | <b>50</b> |
| PRINCIPI GENERALI .....  | 51        |
| SOGGETTI DESTINATARI.....  | 51        |
| CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....  | 51        |
| <b>SEZIONE I.....</b>  | <b>51</b> |
| <b>Ambito di applicazione .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>Sanzioni .....</b>  | <b>52</b> |
| 2.a) Biasimo verbale .....   | 52        |
| 2.b) Biasimo scritto.....  | 52        |
| 2.c) Multa .....   | 52        |
| 2.d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio .....   | 53        |
| 2.e) Licenziamento con preavviso .....   | 53        |
| 2.f) Licenziamento senza preavviso .....   | 53        |
| SEZIONE II.....  | 53        |
| <b>DIRIGENTI .....</b>   | <b>53</b> |
| 1. Ambito di applicazione .....  | 53        |
| 2. Sanzioni .....  | 54        |
| <b>SEZIONE III .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>SOGGETTI APICALI .....</b>  | <b>54</b> |
| 1. Ambito di applicazione .....  | 54        |
| 2. Misure di tutela .....  | 54        |
| 3. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto.....                                     | 55        |
| <b>SEZIONE IV .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>COLLABORATORI ESTERNI .....</b>   | <b>55</b> |
| 1. Ambito di applicazione e misure di tutela.....  | 55        |
| <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>PARTE SPECIALE .....</b>  | <b>56</b> |
| 3.1 Funzioni ed obiettivi della Parte Speciale.....  | 62        |
| 3.2 L'attività di impresa svolta da Fonservizi .....   | 62        |
| 3.3 Ipotesi di Reato .....   | 62        |
| <b>3.3.1 Truffa aggravata ai danni dello Stato.....</b>  | <b>63</b> |
| 3.3.1.1. Considerazioni esplicative.....   | 63        |
| 3.3.1.2. Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI.....   | 63        |
| 3.3.1.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato .....                                    | 64        |
| <b>3.3.2 Corruzione e concussione.....</b>   | <b>64</b> |
| 3.3.2.1 Considerazioni esplicative.....  | 66        |
| 3.3.2.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione dei reati di corruzione e concussione ..... | 68        |
| 3.3.2.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato .....                                    | 69        |
| 3.3.2.4 Rapporti con Parti Terze.....  | 69        |
| <b>3.3.3 Reati in tema di erogazioni pubbliche.....</b>  | <b>71</b> |
| 3.3.3.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI.....  | 72        |
| 3.3.3.2 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati .....                                     | 73        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>3.3.4 Delitti di criminalità organizzata .....</b>   | <b>73</b>  |
| 3.3.4.1 Rilevanza per il modello di FONSERVIZI .....  | 76         |
| 3.3.4.2 Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati di criminalità organizzata<br>76   |            |
| 3.3.4.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati .....  | 76         |
| <b>3.3.5 I reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela<br/>dell'igiene e della salute sul lavoro .....</b>   | <b>77</b>  |
| 3.3.5.1 Considerazioni esplicative.....   | 78         |
| 3.3.5.2 Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione<br>delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro..... | 79         |
| 3.3.5.3 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della<br>salute sul lavoro .....  | 80         |
| 3.3.5.4 Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi .....   | 80         |
| 3.3.5.5 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del<br>sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi .....                 | 80         |
| 3.3.5.6 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.....  | 81         |
| 3.3.5.7 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro<br>81  |            |
| 3.3.5.8 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della<br>salute sul lavoro .....   | 81         |
| <b>3.3.6 Reati Societari.....</b>   | <b>82</b>  |
| 3.3.6.1 Descrizione delle fattispecie e considerazioni sulla rilevanza .....  | 83         |
| 3.3.6.2 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati societari. ....   | 91         |
| 3.3.6.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato .....  | 91         |
| <b>3.3.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .....</b>  | <b>92</b>  |
| 3.3.7.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI.....   | 93         |
| 3.3.7.2 Identificazione delle Aree a Rischio commissione dei reati di terrorismo. ....  | 93         |
| 3.3.7.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati. ....  | 93         |
| <b>3.3.8 Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....</b>   | <b>94</b>  |
| 3.3.8.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI.....   | 98         |
| 3.3.8.2 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati .....  | 98         |
| 3.3.8.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....   | 99         |
| <b>3.3.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore .....</b>  | <b>99</b>  |
| 3.3.9.1 Considerazioni esplicative e rilevanza per il Modello di Fonservizi.....  | 102        |
| 3.3.9.2 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati. ....  | 102        |
| <b>3.3.10 Reati transnazionali, la legge 146 del 2006. ....</b>   | <b>102</b> |
| 3.3.10.1 La tipologia di reati transnazionali. ....   | 103        |
| 3.3.10.2 La rilevanza dei reati transnazionali per il Modello di FONSERVIZI.....  | 105        |
| <b>3.3.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci<br/>all'autorità giudiziaria .....</b>  | <b>105</b> |
| 3.3.11.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI.....  | 106        |
| 3.3.11.2 Aree a rischio e misure idonee a prevenire la commissione del reato.....   | 106        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>3.3.12 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.</b>                                     | <b>106</b> |
| 3.3.12.1 La tipologia dei reati e considerazioni esplicative   | 106        |
| 3.3.12.2 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | 108        |
| <b>3.3.13 Delitti contro l'industria e il commercio</b>  | <b>110</b> |
| 3.3.13.1 Rilevanza per il modello di FONSERVIZI  | 111        |
| <b>3.3.14 Reati contro la personalità individuale</b>  | <b>111</b> |
| 3.3.14.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 113        |
| 3.3.14.2 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati contro la personalità individuale.  | 113        |
| 3.3.14.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato  | 113        |
| <b>3.3.15 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>                                       | <b>114</b> |
| 3.3.15.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 116        |
| <b>3.3.16 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato</b>   | <b>116</b> |
| 3.3.16.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 117        |
| <b>3.3.17 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/2001)</b>   | <b>117</b> |
| 3.3.17.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 117        |
| <b>3.3.18 Frode informatica</b>  | <b>118</b> |
| 3.3.18.1 Considerazioni esplicative  | 118        |
| 3.3.18.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 118        |
| <b>3.3.19. Reati ambientali</b>  | <b>118</b> |
| 3.3.19.1 Fattispecie di disastro ambientale  | 119        |
| <b>3.3.19.1.1 Considerazioni esplicative</b>   | <b>122</b> |
| <b>3.3.19.1.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI</b>   | <b>122</b> |
| 3.3.19.2 Fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e a tutela degli habitat naturali all'interno di un sito protetto                 | 122        |
| 3.3.19.2.1 Rilevanza per il Modello di Fonservizi  | 122        |
| 3.3.19.3 Fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali   | 123        |
| 3.3.19.3.1 Considerazioni esplicative  | 123        |
| 3.3.19.3.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 125        |
| 3.3.19.4 Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti  | 125        |
| 3.3.19.4.1 Considerazioni esplicative  | 126        |
| 3.3.19.4.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 129        |
| 3.3.19.5 Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti  | 129        |
| 3.3.19.5.1 Considerazioni esplicative  | 129        |
| 3.3.19.5.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 131        |
| 3.3.19.6 Reati in materia di falso certificato di analisi dei rifiuti  | 131        |
| 3.3.19.6.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI  | 131        |
| 3.3.19.7 Traffico illecito di rifiuti  | 131        |
| 3.3.19.7.1 Considerazioni esplicative  | 132        |

|   |            |
|---|------------|
| 3.3.19.7.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI .....   | 133        |
| 3.3.19.8 Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI .....   | 133        |
| 3.3.19.9 Fattispecie in materia di inquinamento atmosferico.....  | 134        |
| 3.3.19.9.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI .....   | 135        |
| 3.3.19.10 Importazione, esportazione, trasporto, detenzione o altro impiego non autorizzato di determinate specie animali. .... | 135        |
| 3.3.19.10.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI .....  | 137        |
| 3.3.19.11 Fattispecie in materia di impiego di sostanze nocive.....   | 137        |
| 3.3.19.11.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI .....  | 138        |
| 3.3.19.12 Fattispecie in materia di inquinamento provocato dalle navi.....  | 138        |
| 3.3.19.12.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI .....  | 138        |
| <b>3.3.20 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....</b>   | <b>139</b> |
| <b>3.3.20.1. Considerazioni esplicative .....</b>   | <b>139</b> |
| <b>3.3.20.2. Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI.....</b>  | <b>139</b> |
| <b>3.3.20.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato.....</b>   | <b>139</b> |

### **3. Parte Speciale**

#### **3.1 Funzioni ed obiettivi della Parte Speciale**

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di FONSERVIZI (di seguito anche "il Fondo"), delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di 'regole' che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) D. Lgs. 231/2001).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati, o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di FONSERVIZI, anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dal Fondo - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i Destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza 'sopravvenuta' (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

#### **3.2 L'attività di impresa svolta da Fonservizi**

Presupposto - logico e cronologico - della ricognizione delle aree a rischio di commissione di reati è l'esatta individuazione dell'ambito operativo in cui FONSERVIZI svolge la propria attività.

FONSERVIZI è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali.

È stato istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato a operare in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.

Il Fondo non ha scopo di lucro: la sua principale attività consiste nel promuovere e finanziare, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e ss. dell'art. 118 della L. n. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001), piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati con le parti sociali (cfr. art. 2 dello Statuto e art. 2 del Regolamento).

#### **3.3 Ipotesi di Reato**

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza o meno in relazione all'attività concretamente svolta da FONSERVIZI, e le misure di tutela prescritte.

Giovi ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio di FONSERVIZI, in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità per l'Ente.

### **3.3.1 Truffa aggravata ai danni dello Stato**

#### **Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.**

#### **(Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea)**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (... omissis).*

#### **3.3.1.1. Considerazioni esplicative**

La fattispecie di reato in esame si concretizza nella trasfigurazione della realtà in relazione a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per il compimento dell'atto cui l'autore del reato ha interesse.

Affinché si consumi il reato è necessario altresì il verificarsi di un duplice evento: l'induzione in errore, da un lato, l'ingiusto profitto con altrui danno, dall'altro lato.

Nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n.1), unica rilevante ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 231/2001, particolare importanza deve attribuirsi all'elemento del danno subito dallo Stato o da altri enti pubblici: esso assume, infatti, connotati qualitativi che vanno al di là della tradizionale dimensione patrimonialistica, presa in considerazione nell'ipotesi di truffa comune. Nel configurare la truffa ai danni dello Stato si deve, infatti, considerare che il patrimonio pubblico è per natura vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici di interesse generale: ne consegue la rilevanza, sotto il profilo del danno, anche dell'eventuale frustrazione degli scopi perseguiti.

#### **3.3.1.2. Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

FONSERVIZI riceve dall'INPS lo 0.30% dei contributi integrativi versati obbligatoriamente dalle imprese per ogni proprio lavoratore, ai sensi dell'art. 25, lg. 845/1978. Le imprese sono libere di aderire o meno al Fondo, nonché di usufruire dei servizi da questo offerti, mentre non sono libere di scegliere se versare o meno l'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 25, lg. 845/1978.

Ad oggi, la natura privatistica o pubblicistica di tali finanziamenti rimane dubbia.

Da un lato, infatti, si può affermare che, seppure per il tramite dell'INPS, FONSERVIZI viva del contributo delle imprese associate. Dall'altro lato, però, non si può negare che tale contributo costituisca una prestazione patrimoniale imposta, in quanto effettuata mediante prelievo forzoso.

La giurisprudenza amministrativa non ha, ad oggi, assunto una posizione univoca, essendoci sul punto pronunce discordanti.

In un'ottica prudenziale, alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria in casi analoghi, e al fine di meglio tutelarsi da ogni rischio di reato *ex D.* Lgs. 231/2001, FONSERVIZI ritiene di dover considerare l'ipotesi di una natura pubblicistica dei finanziamenti.

Ciò premesso, e considerata altresì l'attività svolta da FONSERVIZI, il reato di truffa ai danni dello Stato potrebbe ad esempio configurarsi nel caso di falsificazione, da parte del Fondo, dei dati contabili (bilancio preventivo e bilancio consuntivo) da trasmettere al Ministero del Lavoro, al fine di occultare eventuali atti di *malagestio* che potrebbero giustificare la sospensione dell'operatività o il commissariamento del Fondo, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lg. 388/2000. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe essere commesso nel caso in cui gli esiti della valutazione dei Comitati di Comparto, nell'ambito della procedura degli Avvisi, siano artificiosamente manipolati o comunque alterati in modo da avvantaggiare una determinata impresa associata, a discapito delle altre.

Tra le aree a rischio si identificano pertanto: il Consiglio di Amministrazione; il soggetto responsabile della c.d. Area Amministrazione e il Direttore, i quali coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo; nonché i Comitati di Comparto ed il Nucleo Interno.

### **3.3.1.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico e comportamentale (in particolare art. 18, Gestione contabile e finanziaria);
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico all'interno del Fondo e tra i suoi collaboratori;
- redazione della contabilità da parte di commercialista esterno indipendente rispetto al Fondo;
- applicazione della Procedura Acquisti adottata da FONSERVIZI;
- principi di comportamento nei rapporti con le Società aderenti al Fondo (par. 2.10.5 della Parte Generale) ;
- applicazione del Regolamento sul funzionamento dei Comitati di Comparto
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi annuali.

### **3.3.2 Corruzione e concussione**

#### **Art. 317 c. p. (Concussione)**

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

#### **Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

#### **Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

#### **Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti).**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

#### **Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari).**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

#### **Art. 319-quater c. p. (Induzione indebita a dare o promettere).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

**Art. 320 c. p.**

**(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321 c. p.**

**(Pene per il corruttore)**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

**Art. 322 c. p.**

**(Istigazione alla corruzione)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 c.p. ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

**Art. 322-bis c.p.**

**(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### 3.3.2.1 Considerazioni esplicative

Elemento caratterizzante della fattispecie di reato in parola è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio od utilità.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'impropria' ex art. 318 c.p., ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'propria', ex art. 319 c.p., ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, o di una procedura analoga, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), configurabile nel caso in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Il nostro ordinamento punisce tanto la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto quella del privato 'corruttore': a seconda che la vicenda corruttiva sia presa in considerazione dal punto di vista del pubblico agente che si fa corrompere, oppure da quello del privato che corrompe, la dottrina distingue rispettivamente tra **corruzione passiva** (artt. 318, 319, 319 *ter*, 320, 322, 3° e 4° co., 322 *bis*, 1° co.) e **corruzione attiva** (artt. 321, 322, 1° e 2° co., 322 *bis*, 2° co.).

Recentemente, con la legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" sono state apportate rilevanti modifiche al Libro I Titolo II Capo III ed al Libro II Titolo II Capi I e II del codice penale, aventi rispettivamente come oggetto la disciplina delle pene accessorie, sostanzialmente inasprite, ed i delitti dei pubblici ufficiali e dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Nella novellata formulazione dell'art. 317 c.p., con l'aumento della pena minima da quattro a sei anni di reclusione, il legislatore ha inteso limitare il ruolo del soggetto attivo per il delitto di concussione per costrizione ai soli pubblici ufficiali così ritenendo non penalmente rilevante l'analoga condotta commessa da incaricati di pubblico servizio; altresì, con la L. 190/2012 si è inteso abolire la condotta della concussione consistente nell'induzione del Pubblico Ufficiale a che taluno dia o prometta indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Con riguardo a detta ultima elisione del reato di "concussione per induzione" dal previgente testo dell'art. 317 si osserva quanto segue. Con "indurre" si intende l'azione di colui che persuade o stimola altri a fare qualcosa attraverso la creazione di uno stato di soggezione psicologica, così da influirne in qualsiasi maniera la volontà con l'inganno, la persuasione, l'ostruzionismo o il silenzio. Per pacifico insegnamento della giurisprudenza e della dottrina, l'induzione è condotta distinta dalla costrizione psichica, sia essa assoluta o relativa, intesa come coartazione della volontà da parte del pubblico ufficiale il quale, profittando della propria funzione, pone il privato nella necessità, suo malgrado, di promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Pertanto, attraverso costrizione, il soggetto passivo compie un'azione che, per propria volontà, non avrebbe mai compiuto; diversamente, nel caso dell'induzione ad agire, il privato è persuaso o convinto a compiere azioni secondo propria volontà seppure quest'ultima sia stata influenzata, ma non coartata, dall'agente.

In altre parole, la L. 190/2012 ha limitato l'operatività della concussione (art. 317 c.p.) ai soli casi di "costrizione" con abuso di qualità e/o poteri del solo pubblico ufficiale (non anche dell'incaricato di

pubblico servizio), incidendo sulla già conosciuta "corruzione per un atto d'ufficio" trasformata in "corruzione per l'esercizio della funzione", rendendo così più evidenti i limiti tra le diverse forme di corruzione.

La L. 190/2012 ha inoltre introdotto, nel corpo del codice penale e nel D.Lgs. 231/2001, una nuova fattispecie di reato rubricata con l'art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità". Dunque, il pubblico ufficiale che, imputato per il delitto di cui all'art. 317 c.p., era tacciato di essere un concessore per induzione, per il disposto del neo introdotto art. 319 quater, verrà qualificato come "indebito induttore". Da notarsi che, nel nuovo disposto dell'art. 319 quater c.p., colui che nel previgente art. 317 c.p., era "soggetto passivo – non danneggiato" nel delitto di concussione per induzione diviene concorrente necessario della nuova fattispecie penale, punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

Va da ultimo segnalato, con riferimento a detto reato, che nel caso in cui il concusso abbia reso testimonianza nel corso del giudizio, il nuovo ruolo di concorrente necessario riconosciutogli dalla modifica introdotta dalla L. 190/2012 non renderebbe inutilizzabile, ai sensi degli artt. 191 e 197 c.p.p., la prova così assunta.

Con la L. 190/2012 è stata disposta la sostituzione dell'art. 318 c.p., disciplinante la corruzione per un atto d'ufficio, con un nuovo disposto con il quale è stata prevista la punizione della corruzione per l'esercizio delle funzioni e dei poteri. Comparando i due testi normativi, ante e post riforma, si rileva che il legislatore, in luogo della ricezione od impegno di ricevere una retribuzione per compiere un atto del proprio ufficio, ha previsto la punibilità del pubblico ufficiale per la percezione o la promessa, per sé o per altri, di un indebito compenso: è pertanto stato introdotto un più ampio concetto di "indebita ricezione", con conseguente ampliamento della gamma di condotte rientranti nel delitto di corruzione impropria passiva, in recepimento delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e della dottrina sul significato dell'espressione "atto d'ufficio" da intendersi come "qualsiasi comportamento, attivo o passivo, che violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una funzione pubblica. Con riguardo ai soggetti cui è indirizzata l'istigazione a compiere un atto del proprio ufficio, non è più prevista la figura di incaricato di pubblico servizio.

Rileva poi, anche l'ipotesi di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere, ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Quanto all'individuazione della qualifica soggettiva, a seguito della riforma del 1990 è stata accolta dal nostro Codice Penale una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo": ciò che rileva, infatti, non è la natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto coinvolto, quanto **l'attività da esso in concreto svolta**.

Come indicazione generale, la qualifica di **pubblico ufficiale** va riconosciuta a tutti i soggetti (siano essi pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di un'attività regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono **incaricati di un pubblico servizio**, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Con particolare riguardo all'incaricato di pubblico servizio, due sono gli elementi cui dottrina e giurisprudenza fanno riferimento nel delimitare tale nozione: in primo luogo, occorre che l'attività in concreto svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico, in secondo luogo, è necessario che essa sia destinata a soddisfare un interesse generale.

In quest'ottica, potrebbe definirsi "disciplina di diritto pubblico" la normativa che vincoli una determinata attività al rispetto di criteri di imparzialità e buon andamento, in modo da escludere che

il soggetto preposto alla gestione della stessa possa orientare le proprie scelte secondo ragioni di mera convenienza.

Nella misura in cui un'attività sia orientata a soddisfare interessi generali e sia sottoposta ad una disciplina di tale stampo, si potrà dunque parlare di pubblico servizio. Il soggetto gestore di tale attività, a sua volta, sarà definibile incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 c.p., a prescindere dall'eventualità che esso sia dipendente o meno di un ente pubblico.

Diversamente rispetto alle ipotesi corruttive, nel reato di **concussione**, non vi è un accordo tra il pubblico funzionario ed il privato. Al contrario, il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

Non vi sono state, ad oggi, applicazioni giurisprudenziali del D. Lgs. 231/2001 in casi di concussione.

### **3.3.2.2 Identificazione delle Aree a rischio commissione dei reati di corruzione e concussione**

Nonostante FONSERVIZI abbia assunto la veste giuridico- formale di "**associazione dotata di personalità giuridica** ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361" (art. 1, paragrafo 2 dello Statuto del Fondo), esso svolge una **funzione di carattere pubblicistico**, essendo preordinato a soddisfare **esigenze di interesse generale**, quali ad esempio la formazione professionale continua dei lavoratori. L'attività di FONSERVIZI è inoltre **disciplinata da norme di diritto pubblico**, dovendosi in via prudenziale ritenere applicabile la disciplina del Codice degli Appalti in materia di servizi di formazione professionale ed essendo, ad ogni modo, il Fondo tenuto al rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento nell'esercizio delle proprie attività.

Ricorrono pertanto entrambi i presupposti per ritenere che l'attività svolta da FONSERVIZI sia un pubblico servizio e, quindi, che i soggetti che operano per il Fondo siano incaricati di pubblico servizio, a prescindere dalla natura giuridico- formale dell'Ente medesimo.

Ciò premesso, i reati in esame costituiscono uno specifico rischio per il Fondo, ben potendosi configurare l'ipotesi di accordo corruttivo tra un esponente di FONSERVIZI e una determinata azienda associata al fine di velocizzare la procedura di ripartizione dei finanziamenti (corruzione per atto dovuto), o di alterare gli esiti della stessa (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio). Analogamente è possibile prospettare un rischio di concussione, ove sia l'esponente di FONSERVIZI a far leva sulla propria posizione per ottenere un vantaggio o un'utilità di qualsiasi genere.

Si ritengono, ai fini del presente Modello, aree a rischio per i reati in esame:

- I Comitati di Comparto (rischio di corruzione e di concussione per quanto concerne la valutazione qualitativa discrezionale che essi svolgono nell'ambito della procedura degli Avvisi);
- I Responsabili delle Aree Amministrazione, Formazione e Comunicazione (rischio di corruzione e concussione in quanto soggetti che entrano direttamente in contatto con le imprese associate, prestando loro assistenza nella fase di presentazione dei piani, nonché svolgendo le c.d. visite *in itinere* di controllo);
- Il Nucleo Interno per la gestione delle fasi procedurali del Fondo;
- Il Direttore e i tre responsabili di area, nonché il consulente esterno per le procedure (rischio medio- basso di corruzione e concussione per quanto concerne la possibilità di commettere errori voluti. Più precisamente: nel caso di procedura per Avvisi, rispetto all'attribuzione del punteggio quantitativo; nel caso di CFA, rispetto alla verifica di ammissibilità dei piani formativi presentati).

A queste aree a rischio si vanno ad aggiungere:

- coloro che occupano la posizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – ai sensi del D. Lgs. 81/08 – in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,

- tutti coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e in particolare con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita attività di vigilanza e monitoraggio nei confronti del Fondo.

### **3.3.2.3. Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi.

Per le aree a rischio **'diretto'** di commissione di reati:

- Codice etico e comportamentale e codice di condotta (e in particolare: art. 14, Etica dell'Ente e conflitti di interesse, art. 15, Rapporti con la Pubblica Amministrazione, art. 16, Relazioni esterne);
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale (e in particolare, par. 2.10.4, Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e 2.10.5, Rapporti con le Società aderenti al Fondo);
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- principio di segregazione delle funzioni: i soggetti che, nella fase di presentazione dei piani formativi e nella successiva fase di verifica, entrano in contatto con i presentatori sono distinti da coloro che effettuano la valutazione discrezionale circa l'assegnazione dei finanziamenti;
- applicazione delle Linee guida per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani formativi a valere sul Conto Formazione Aziendale;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi annuali;
- applicazione del Regolamento sul funzionamento dei Comitati di Comparto, con particolare riguardo alla disciplina dei criteri di selezione dei componenti, nonché alla disciplina dei conflitti di interesse;
- per quanto concerne i rapporti con il Ministero del Lavoro: redazione della contabilità da parte di commercialista esterno al Fondo.

### **3.3.2.4 Rapporti con Parti Terze**

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze individuate nella Parte Generale sono soggetti esterni all'Ente.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dall'Ente sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- le categorie di Parti Terze che possano essere considerate "sottoposte alla vigilanza" dell'Ente;
- se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell'interesse dell'Ente;
- quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra FONSERVIZI e le Parti Terze secondo le modalità di seguito riportate.

Tra le diverse categorie di Parti Terze, possiamo distinguere: consulenti e fornitori.

## **CONSULENTI**

### **RECLUTAMENTO**

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo sulla base di comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi precisano di non essere implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D. Lgs. 231/01, né di esserlo stati in passato.

### **CONTRATTO DI CONSULENZA**

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto di consulenza;

- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice etico e comportamentale di FONSERVIZI, che deve essere consegnato e controfirmato per accettazione dal consulente;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro o altra utilità a componenti dell'Ente, nonché, viceversa, di chiedere loro favori, doni e/o altre utilità (c.d. clausola anti-corrruzione);
- la riserva espressa dell'Ente della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

## **FORNITORI**

Infine, si è ritenuto che i fornitori non solo non siano sottoposti alla diretta vigilanza dell'Ente, ma neppure sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere un reato nell'interesse o a vantaggio di FONSERVIZI.

In ogni caso, i fornitori sono considerati destinatari delle norme del Codice Etico di FONSERVIZI.

Inoltre, in ossequio alle linee guida sul sistema dei controlli indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 18 novembre 2003 (*"Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni"*), FONSERVIZI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi superiori a una determinata soglia (193.000 euro), alle procedure di selezione del contraente previste dal D. Lgs. 163/2006 in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, ricorrendo invece alle forme di acquisizione in economia, e segnatamente all'amministrazione diretta e alla procedura di cottimo fiduciario, per gli acquisti sotto soglia.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza. In particolare, ai sensi dell'art. 4 della Procedura Acquisti di cui si è dotata FONSERVIZI, ***"il fornitore di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale, ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le anzidette procedure ordinarie di scelta del contraente"***.

Nel selezionare fornitori e consulenti terrà altresì conto di quanto prescritto dall'art. 38, lett. c) del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), escludendo dalla partecipazione i soggetti *"nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima"*.

### **3.3.3 Reati in tema di erogazioni pubbliche.**

Possono essere riuniti<sup>1</sup> - attese le evidenti affinità per quanto rileva in questa sede - nella categoria dei reati in tema di erogazioni pubbliche quelli previsti dagli artt. 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p. Le fattispecie in disamina nel proseguo sono volte in particolare a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

#### **Art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

La finalità di tale reato è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di finanziamenti pubblici vincolati a uno scopo tipico, a sua volta individuato dal precetto che autorizza l'erogazione: tale scopo di interesse generale risulterebbe, infatti, vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato *estraneo alla Pubblica Amministrazione*, non deve trattarsi, cioè, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio: in tal caso si potrebbe trattare, piuttosto, di abuso d'ufficio o di altro reato proprio del pubblico funzionario. Per soggetti estranei alla P.A., la Corte di Cassazione (Sez. VI, 29.9.2005) ha inteso, *"non solo coloro che, staticamente, non siano inseriti nell'apparato organizzativo della P.A., ma anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione, non partecipino alla procedura di controllo delle erogazioni"*. Presupposto del reato è l'avvenuto ottenimento, da parte del privato, di un finanziamento erogato dallo Stato o da altro ente pubblico. La giurisprudenza più recente (Cass. Pen., Sez. VI, sent. N. 40830 del 3.06.2010) identifica l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti con *"l'organismo pubblico di cui all'art. 3, comma 26, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica"*.

Il momento consumativo del reato in esame coincide con la fase esecutiva, pertanto il reato stesso si configura anche con riferimento a dei finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **Art. 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

---

<sup>1</sup> Conformemente alla scelta operata dalle Linee Guida Confindustria.

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Secondo tale fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente, a nulla rileva l'uso che sia fatto delle erogazioni, poiché la configurazione del reato viene anticipata al momento dell'ottenimento dei finanziamenti. La norma tutela, infatti, la regolarità dei procedimenti volti ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati.

Va, infine, evidenziato, che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa *ex* Art. 640 *bis* c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

#### **Art. 640-*bis* c.p.**

##### **(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### **3.3.3.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

I reati in esame parrebbero rilevare, più che per FONSERVIZI, per le imprese associate che percepiscono i finanziamenti pubblici per i propri piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali: sono esse, infatti, a costituire i soggetti privati percettori delle erogazioni pubbliche. Secondo tale interpretazione, FONSERVIZI costituirebbe piuttosto il soggetto passivo del reato, in quanto organismo pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti). Sulla base di tale interpretazione, il presente Modello ha dunque considerato i dipendenti e i collaboratori quali incaricati di un pubblico servizio e ha valutato il rischio di corruzione e concussione. Ciononostante, la natura pubblicistica o privatistica del Fondo rimane, allo stato attuale, dubbia. Pertanto, pare opportuno considerare anche i profili di rischio di commissione del reato in esame, dal momento che l'Autorità Giudiziaria ben potrebbe considerare FONSERVIZI quale soggetto di diritto privato sulla base del mero dato giuridico-formale (la natura associativa). Analogamente, potrebbe profilarsi un'ipotesi di concorso del Fondo nel reato commesso dalle associate.

Tra le attività a rischio possono essere incluse, sia la redistribuzione dei finanziamenti tra le associate che abbiano presentato piani formativi, sia l'approvazione delle spese del Fondo.

Alla luce di tali considerazioni, aree a rischio per la commissione delle fattispecie in esame sono:

- I Comitati di Comparto (per quanto concerne la valutazione qualitativa discrezionale che essi svolgono nell'ambito della procedura degli Avvisi);
- I Responsabili delle Aree Amministrazione, Formazione e Comunicazione (in quanto soggetti che entrano direttamente in contatto con le imprese associate, prestando loro assistenza nella fase di presentazione dei piani, nonché svolgendo le c.d. visite *in itinere* di controllo);
- Il Nucleo Interno per la gestione delle fasi procedurali del Fondo, costituita dal Direttore e dai tre responsabili di area, nonché da un consulente esterno per le procedure (per quanto concerne la possibilità di commettere errori voluti. Più precisamente: nel caso di procedura per Avvisi, rispetto all'attribuzione del punteggio quantitativo; nel caso di CFA, rispetto alla verifica di ammissibilità dei piani formativi presentati);

- Il Direttore e il Consiglio di Amministrazione (in quanto soggetti abilitati ad autorizzare le spese del Fondo, rispettivamente al di sotto e al di sopra della soglia di 17.000 €).

### **3.3.3.2 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati**

Costituiscono misure preventive rispetto alle fattispecie in esame:

- Codice etico e comportamentale (e in particolare: art. 14, Etica dell'Ente e conflitti di interesse, art. 15, Rapporti con la Pubblica Amministrazione, art. 16, Relazioni esterne);
- principi di comportamento delineati nella Parte Generale (e in particolare, par. 2.10.4, Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e 2.10.5, Rapporti con le Società aderenti al Fondo);
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- principio di segregazione delle funzioni: i soggetti che, nella fase di presentazione dei piani formativi e nella successiva fase di verifica, entrano in contatto con i presentatori sono distinti da coloro che effettuano la valutazione discrezionale circa l'assegnazione dei finanziamenti;
- applicazione delle Linee guida per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani formativi a valere sul Conto Formazione Aziendale;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi annuali;
- applicazione del Regolamento sul funzionamento dei Comitati di Comparto, con particolare riguardo alla disciplina dei criteri di selezione dei componenti, nonché alla disciplina dei conflitti di interesse;
- rigoroso adempimento dei controlli circa la destinazione dei finanziamenti da parte delle imprese associate, in particolare mediante le c.d. visite *in itinere*;
- obbligo in capo alle aziende aderenti al Fondo che abbiano ricevuto finanziamenti per la formazione di rendicontazione, nonché di sottoporre la propria rendicontazione alla certificazione di una società di revisione;
- obbligo in capo alle aziende aderenti al Fondo che abbiano ricevuto finanziamenti per la formazione di aprire un conto corrente dedicato;
- redazione della rendicontazione presentata dalle imprese percettrici dei finanziamenti da parte di un commercialista esterno al Fondo;
- applicazione della Procedura Acquisti adottata dal Fondo.

### **3.3.4 Delitti di criminalità organizzata**

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante la dicitura "disposizioni in materia di sicurezza", con l'articolo 2, comma 29, ha inserito, nel Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 24 *ter*: "delitti di criminalità organizzata".

#### **Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il reato si realizza qualora tre o più persone si associno - attraverso un'unione stabile e permanente dotata di un minimo di organizzazione adeguata rispetto al programma delittuoso progettato - allo scopo di commettere delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione di almeno tre persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa avuta di mira.

I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito organizzato ovvero partecipato all'associazione.

#### **Art. 416 bis c.p.**

##### **(Associazioni di tipo mafioso anche straniera)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a vent'anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Detto reato si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad un'associazione di tipo mafiosa.

L'associazione è di tipo mafiosa quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire direttamente o indirettamente la gestione o comunque, il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé od altri in occasione di consultazioni elettorali.

#### **Art. 416 ter c.p.**

##### **(Scambio elettorale politico-mafioso)**

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*

#### **Art. 630 c.p.**

##### **(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

#### **Art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309**

##### **(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a vent'anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati o di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, indicata nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materi esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

A differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il reato in esame è finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### **Art. 407 c.p.p.**

##### **(Termini di durata massima delle indagini preliminari)**

*2. La durata massima è tuttavia di due anni [240-bis coord.] se le indagini preliminari riguardano:*

a) i delitti appresso indicati:

*5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.*

#### **3.3.4.1 Rilevanza per il modello di FONSERVIZI**

Affinché vi sia la responsabilità di FONSERVIZI ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che i delitti appena descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso Ente.

Appare, dunque, evidente come vi siano alcune fattispecie visibilmente irrilevanti: lo scambio elettorale politico – mafioso, il sequestro a scopo di rapina o di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché i delitti di fabbricazione o traffico di armi da guerra.

Rispetto agli altri reati contemplati, pur non avendo rilevato né un rischio attuale, né un precedente nello storico Societario, non potendo a priori escluderne la rilevanza, si ritiene opportuno, in questa sede, indicare le ipotetiche aree a rischio ed alcune linee di comportamento finalizzati alla prevenzione.

#### **3.3.4.2 Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati di criminalità organizzata**

In relazione ai delitti di criminalità organizzata esplicitati poc'anzi e ritenuti rilevanti nell'analisi dei rischi effettuata, le attività ritenute "a rischio" sono:

- I rapporti con le imprese associate cui vengono ripartiti i fondi, potendo profilarsi anche un'ipotesi di concorso nel reato associativo della Società finanziata;
- I rapporti con gli erogatori di formazione;
- L'assegnazione dei fondi;
- I rapporti con i fornitori e, in particolare, la stipulazione di contratti di acquisto e/o vendita;
- Transazioni finanziarie.

Ai fini del presente documento, si ritengono quindi aree sensibili:

- I Comitati di Comparto (per quanto concerne la valutazione qualitativa discrezionale che essi svolgono nell'ambito della procedura degli Avvisi);
- I Responsabili delle Aree Amministrazione, Formazione e Comunicazione (in quanto soggetti che entrano direttamente in contatto con le imprese associate, prestando loro assistenza nella fase di presentazione dei piani, nonché svolgendo le c.d. visite *in itinere* di controllo);
- Il Nucleo Interno per la gestione delle fasi procedurali del Fondo, costituita dal Direttore e dai tre responsabili di area, nonché da un consulente esterno per le procedure (per quanto concerne la possibilità di commettere errori voluti. Più precisamente: nel caso di procedura per Avvisi, rispetto all'attribuzione del punteggio quantitativo; nel caso di CFA, rispetto alla verifica di ammissibilità dei piani formativi presentati);
- Il Direttore (in quanto soggetto responsabile per la selezione dei fornitori per importi inferiori a 17.000 €);
- Il Consiglio di Amministrazione (in quanto soggetto responsabile per la selezione dei fornitori per importi superiori a 17.000 €).

#### **3.3.4.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati**

Costituiscono presidi rispetto alle fattispecie in esame, per quanto concerne i rapporti con i fornitori:

- Attenta valutazione dei fornitori (cfr. par. 3.3.2.4 della presente Parte Speciale, Rapporti con Parti Terze);
- Applicazione della Procedura Acquisti adottata dal Fondo;
- Laddove possibile, preferire coloro che hanno attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- Verifica delle controparti contrattuali attraverso documentazione societaria disponibile al pubblico;
- Richiesta scritta, da parte delle controparti contrattuali, di consenso ad apposita clausola di adesione ai principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001;
- principio di segregazione delle funzioni: i soggetti che, nella fase di presentazione dei piani formativi e nella successiva fase di verifica, entrano in contatto con i presentatori sono distinti da coloro che effettuano la valutazione discrezionale circa l'assegnazione dei finanziamenti;

Nei rapporti con le imprese associate è necessario, invece:

- Codice Etico e comportamentale;
- Parte Generale del presente Modello (par. 2.10.5, Rapporti con le Società aderenti al Fondo);
- applicazione delle Linee Guida per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi a valere sul Conto Formazione Aziendale;
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi annuali;
- applicazione del Regolamento sul funzionamento dei Comitati di Comparto.

### **3.3.5 I reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 *septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### **Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

#### **Art. 590 c.p. (Lesioni colpose)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.*

*Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 583 c.p.:

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### 3.3.5.1 Considerazioni esplicative

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. In particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, si riportano le seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati all'estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

Affinché sia ravvisabile la responsabilità dell'ente, occorre verificare che tali condotte siano compiute nell'interesse o a vantaggio dell'ente: può accadere, ad esempio, che un'azienda non provveda all'acquisto di dispositivi di protezione individuale o alla predisposizione di corsi di formazione del personale per risparmiare sui relativi costi<sup>2</sup>, oppure, che gli esistenti dispositivi precauzionali vengano provvisoriamente disattivati per accelerare la produzione.

E' evidente che, con riguardo a siffatti reati, l'interesse e il vantaggio possono essere riferiti soltanto alla condotta e non all'evento: la giurisprudenza è ragionevolmente concorde sul punto, *"essendo ovviamente impensabile che l'omicidio o le lesioni, cagionati per violazioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio concreto per l'ente"* <sup>3</sup>.

Si parla, in questi casi, di **colpa d'organizzazione dell'ente**, *"dovuta alla omessa predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione del reato presupposto: è il riscontro di tale deficit organizzativo che consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo"*<sup>4</sup>.

A fronte del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81– di attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – e delle successive modifiche intervenute, il Modello di organizzazione di FONSERVIZI si rivela funzionale anche ad assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione predisposti

---

<sup>2</sup> Es. *"laddove un soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelative così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti"* (Sent. del 1.10.2010 del Tribunale di Novara, G.u.p. dott. Pezone).

<sup>3</sup> In questi termini, sent. del 26.10.2010 del Tribunale di Trani (sez. di Molfetta), dott. Gadaleta, c.d. Caso Truck Centre. Conforme, *ex multis*, sent. del 1.10.2010 del Tribunale di Novara, G.u.p. dott. Pezone.

<sup>4</sup> Sent. del 1.10.2010 del Tribunale di Novara, G.u.p. dott. Pezone.

dalla normativa antinfortunistica<sup>5</sup>. L'analisi dei casi giurisprudenziali in materia rivela, in particolare, quanto sia determinante la circostanza che l'Ente si doti di procedure chiare, precise e idonee a prevenire la commissione di incidenti e che, al contempo, provveda alla formazione dei lavoratori<sup>6</sup>.

Il Modello deve, dunque, essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale valido anche per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I soggetti tradizionalmente destinatari degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro sono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti.

A tal proposito, in assenza di specifiche nomine, il Consiglio di Amministrazione, quale organo vertice di FONSERVIZI è destinatario della funzione di "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, lett. b) D. Lgs. 81/2008, affinché provveda a garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'igiene del lavoro nei luoghi ove si svolge l'attività del Fondo.

A tale soggetto si aggiungono poi quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro da disposizioni normative che regolino il caso concreto (si pensi, ad esempio al RSPP, al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Al fine di gestire al meglio gli adempimenti in materia di sicurezza, ha stipulato un contratto di *service* con un consulente esterno.

### **3.3.5.2 Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, l'intero Consiglio di Amministrazione, quale Datore di Lavoro, diretto destinatario delle fattispecie in esame, deve sovrintendere alle aree ritenute più specificatamente a rischio che risultano essere le seguenti:

- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;

<sup>5</sup> Cfr. in proposito il c.d. Caso Truck Centre, cit.

<sup>6</sup> Sul punto, si fa riferimento, ancora una volta alla citata decisione del Tribunale di Novara (dott. Pezone), che costituisce uno dei pochi casi di **assoluzione** dell'ente dall'illecito amministrativo per insussistenza del fatto: la Società in questione si era, infatti, dotata di procedure di sicurezza e aveva provveduto a fornire ai dipendenti una mirata formazione in materia; pertanto, determinante, ai fini del verificarsi dell'incidente, era stato il comportamento dei dipendenti che avevano violato le prescrizioni imposte dalle procedure.

- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno comunque essere disposte, anche su impulso dell'OdV, o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Consiglio di Amministrazione.

### **3.3.5.3 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Presso la sede legale e operativa di FONSERVIZI, in Roma, Via Ovidio 20, sono stati effettuati gli aggiornamenti necessari per una valutazione dei rischi, per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa.

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato pertanto aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a norma dell'art. art. 28 del D.Lgs. 81/08 (il quale dovrà essere immediatamente rielaborato in caso di modifiche significative nella organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori).

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da FONSERVIZI e le future modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente Modello.

### **3.3.5.4 Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi**

Il processo di mappatura dei rischi ha avuto ad oggetto ogni ambiente lavorativo o posto di lavoro dell'Ente ed è stata effettuato applicando il seguente schema operativo:

- Identificazione dei fattori di rischio;
- Identificazione dei lavoratori esposti;
- Stima dell'entità delle esposizioni.

Il processo di mappatura dei rischi è stato condotto attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro, operando una distinzione tra rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischi per la salute dei lavoratori e rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

### **3.3.5.5 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi**

In conformità all'art. 35 D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

### **3.3.5.6 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi**

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente mantenuto aggiornato e conforme alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengano posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni al processo produttivo o del lavoro o ancora alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, l'Ente, e per essa il Datore di lavoro, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

### **3.3.5.7 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente parte;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dall'Ente e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- creare o adottare procedure dirette alla valutazione dei rischi ed al loro aggiornamento ovvero alla nomina dei soggetti responsabili diverse da quelle di seguito descritte;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure descritte nel precedente punto nonché di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione previsto dalla legge.

Allo stesso tempo i lavoratori, così come previsto dalla normativa, devono:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

### **3.3.5.8 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'OdV provvede al monitoraggio della corretta, costante ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e salute del lavoro, in relazione all'attività esercitata da FONSERVIZI.

All'uopo, verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, l'OdV verifica l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dei doveri allo stesso imposti dalla legge con riguardo alla organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'OdV, dunque, si assicura che FONSERVIZI in persona del Datore di lavoro (o laddove consentito dalla Legge da un suo Delegato):

- abbia provveduto ad elaborare e adottare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008;
- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- abbia provveduto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto a tenere il registro cronologico degli infortuni;
- abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

L'OdV, inoltre, effettua periodicamente un monitoraggio sull'organizzazione della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoro e sull'avvenuta efficace attuazione delle misure di prevenzione richieste dalle situazioni concrete ed effettivamente attuate nell'adempimento dell'attività lavorativa. A tal fine, svolge riunioni, con cadenze semestrali, anche separatamente, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o con il soggetto delegato dal Consiglio d'Amministrazione all'espletamento delle funzioni antinfortunistiche), con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

### **3.3.6 Reati Societari**

I reati in materia societaria, cui fa riferimento l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, in ragione della loro collocazione sistematica nel Titolo XI, Libro V, del codice civile ("*disposizioni penali in materia di società e di consorzi*") sono riferibili soltanto alle società commerciali.

Pertanto, gli enti privati non commerciali, come ad esempio le associazioni e le fondazioni, disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, pur se dotati di personalità giuridica, sfuggono dall'ambito di applicazione dei reati societari.

Ciò vale anche rispetto a FONSERVIZI che riveste la forma di "*associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile*" (art. 1.2 dello Statuto). Ciononostante, in via meramente prudenziale e alla luce della rilevanza che rivestono le attività contabili svolte dal Fondo, si è ritenuto opportuno prendere comunque in considerazione alcune delle fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* D. Lgs. 23/2001.

Ciò premesso, attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare per ciascuno di essi il testo normativo, con brevi considerazioni in merito alla rilevanza o meno ai fini del presente Modello. Le attività considerabili a rischio rispetto

alla commissione di siffatti reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

### **3.3.6.1 Descrizione delle fattispecie e considerazioni sulla rilevanza**

#### **Art. 2621.**

##### **(False comunicazioni sociali)**

##### **come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

#### **Art. 2621 bis**

##### **(Fatti di lieve entità)**

##### **Come modificato dalla L. n. 69/2015**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

#### **Art. 2621-ter**

##### **(Non punibilità per particolare tenuità).**

##### **Come modificato dalla L. n. 69/2015**

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

#### **Art. 2622 c.c.**

##### **(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)**

##### **Come modificato dalla L. n. 69/2015**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società*

*che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 69 del 2015, dal 14 giugno 2015 sono entrate in vigore le novellate fattispecie di reato di cui agli art. 2621 e 2622 c.c. e le nuove fattispecie previste dagli art. 2621 bis e 2621 ter.

Rispetto alle precedenti formulazioni, le nuove disposizioni legislative perseguono il fine di ricondurre le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate quali contravvenzioni e illeciti amministrativi, a reati - come tali punibili con la reclusione. Le fattispecie riconducibili alle false comunicazioni sociali conservano la loro natura di "reato proprio", in quanto realizzabili ad opera dei soli soggetti qualificati, e configurano reati di "pericolo" perseguibili d'ufficio. Preme evidenziare che il bene giuridico tutelato dalle norme di cui agli art. 2621 e 2622 c.c. è rappresentato dalla trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

Di grande rilevanza rispetto alla precedente formulazione della norma, è la scomparsa del riferimento alle soglie di punibilità che limitavano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, a fronte dell'introduzione della definizione di "fatto di lieve entità" e conseguente "non punibilità per particolare tenuità" (rispettivamente art. 2621-bis e 2621 ter c.c.).

Pertanto, all'esito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere "concretamente" idonee ad indurre altri in errore: tale elemento relativo all'idoneità ingannatoria delle condotte è funzionale ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie che conduce, dunque, alla irrilevanza delle condotte che non si traducano in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato. Ulteriore elemento innovativo rispetto al previgente testo normativo, è rappresentato dalla irrilevanza delle mere valutazioni in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti.

L'introduzione poi dell'art. 2621 bis c.c. rappresenta un ulteriore elemento d'innovazione: la norma prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di "lieve entità", in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

Con riferimento specifico all'applicabilità delle novellate fattispecie in commento, preme evidenziare come, in virtù del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole per il reo ex art. 2, comma 4 c.p., le nuove disposizioni saranno applicabili esclusivamente ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione (69/2015), ovvero commessi a far data dal 14 giugno 2015. I reati in commento si considerano commessi istantaneamente nel momento in cui avviene la "comunicazione" delle false informazioni, ovvero l'omissione delle informazioni, ai soci ed al pubblico. Sul tema rileva poi l'individuazione del momento della effettiva "comunicazione": a fronte di chi ritiene che il delitto si consumi nel momento del "deposito del bilancio" presso la sede della società, diversa autorevole opinione individua il momento consumativo in quello della registrazione del bilancio da parte del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c., potendosi considerare ogni precedente condivisione quale deposito/approvazione di un "progetto di bilancio".

Alla luce delle già delineate caratteristiche strutturali e organizzative di FONSERVIZI, possiamo escludere la rilevanza dei reati in esame. Tuttavia, in via meramente prudenziale, riteniamo

opportuno ravvisare, in astratto, un rischio di commissione dei reati in esame rispetto all'attività di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché delle relative relazioni accompagnatorie di amministratori e sindaci. Si ritiene, inoltre, che possa rilevare la trasmissione dei bilanci e delle relazioni al Ministero del Lavoro, nonché alle confederazioni sindacali socie di FONSERVIZI.

Sono quindi considerabili aree a rischio:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei sindaci
- i Comitati di Comparto
- il Direttore e il Responsabile dell'Area Amministrazione, in quanto coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella redazione dei bilanci.

#### **Art. 2623 c.c.**

##### **(falso in prospetto – abrogato e sostituito dall'art. 173 bis TUF)**

*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, richiamando la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente, riteniamo opportuno integrare il Modello di FONSERVIZI come se il rinvio operato dall'art. 25-*ter* non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – dall'art. 2623 c.c., ma, al contrario, comprenda anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione.

Pertanto facciamo riferimento alla fattispecie introdotta all'art. 173 *bis* T.U.F. (D. Lgs. 58/1998), che ha sostituito la precedente formulazione codicistica.

Ciò premesso, si segnala comunque che l'unica pronuncia giurisprudenziale in tema<sup>7</sup> afferma una diversa, e più conforme alla Costituzione, lettura del sistema: infatti, alla luce del principio di legalità, l'esegesi preferibile rimane quella del rinvio formale. Il reato ora abrogato dovrebbe quindi ritenersi non più presupposto alla responsabilità degli enti, in forza del principio di successione delle leggi nel tempo, recepito dall'art. 3 del D. Lgs. 231/2001.

Oggetto materiale del reato in esame sono i prospetti che devono essere redatti ai fini della sollecitazione all'investimento (art. 94 T.U.F.), o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 T.U.F.), ed i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (art. 102 T.U.F.).

Non rientrando tali operazioni nella normale operatività di FONSERVIZI, né essendo prevedibile che vi possano rientrare in futuro, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

#### **Art. 2624 c.c.**

##### **(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione – reato abrogato dall'art. 27 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39)**

*I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

<sup>7</sup> Sent. G.i.p. D'Arcangelo, 3.11.2010, proc. penale n. 12468/10 R.G. GIP, caso Deloitte & Touche S.p.a.

Il D. Lgs. 39/2010 ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2624 c.c., sostituendola con il delitto di cui all'art. 27 del medesimo Decreto.

Il legislatore si è però limitato a riformare la disciplina penale della revisione legale con riguardo alle persone fisiche, senza contemplare alcuna corrispondente ipotesi di responsabilità amministrativa per l'ente. Non è, infatti, stato aggiornato il catalogo – tassativo – dei delitti presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001, il cui art. 25-ter, lett. g) richiama tuttora l'abrogato art. 2624 c.c.

Tale circostanza, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato in precedenza, avrebbe determinato l'inapplicabilità, in forza dello *ius superveniens*, dell'ipotesi di illecito amministrativo in esame<sup>8</sup>.

In ogni caso, e per le medesime ragioni prudenziali sopra esposte, si è ritenuto opportuno considerare il richiamo operato dall'art. 25-ter in senso recettizio e non formale, considerando dunque il nuovo art. 27, D. Lgs. 39/2010.

Ciò premesso, FONSERVIZI si avvale di una società di revisione, che può essere considerata area a rischio rispetto alla fattispecie in esame.

### **Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

Anche l'art. 2625 c.c. è stato modificato dal D. Lgs. 39/2010, che ha eliminato i riferimenti alle società di revisioni. Al contempo, nel medesimo decreto, all'art. 29, è stato inserito una nuova fattispecie di impedito controllo, che punisce *"i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale"*.

Entrambe le norme configurano reati c.d. "propri", che possono essere commessi soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva specificamente indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso, in particolare, soggetti attivi possono essere solamente gli amministratori della Società. Quanto all'art. 2625 c.c., pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma la medesima condotta, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità *ex* Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa). L'elemento oggettivo della fattispecie in esame è individuato mediante il riferimento a due condotte: l'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione. Rispetto alla nozione di "altri artifici", che potrebbe destare alcuni problemi interpretativi sotto il profilo della tassatività, la dottrina ritiene possibile fare riferimento alle interpretazioni elaborate con riguardo al termine artifici in relazione al reato di truffa e, quindi, ritenere compresa qualsiasi simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti.

Si segnala, inoltre che, non è sanzionato solo l'impedimento del controllo, ma anche l'ostacolo, con la conseguenza che l'illecito potrà sussistere anche nell'ipotesi in cui l'ostacolo sia superato e il controllo abbia effettivamente avuto luogo. Di conseguenza diviene rilevante ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o in un ostacolo all'altrui controllo, anche quando tale comportamento sia volto solo a distrarre l'attenzione, purché si sia in presenza di un profilo di fraudolenza. Stando alla lettera della norma, il mero rifiuto non integra il reato in esame.

Il legislatore non chiarisce quali siano le attività la cui limitazione integra la commissione del reato in esame. Si pone il problema se la norma riguardi solo il controllo della gestione, ovvero concerna

---

<sup>8</sup> In questi termini, cfr. sent. G.i.p. D'Arcangelo, 3.11.2010, proc. penale n. 12468/10 R.G. GIP, caso Deloitte & Touche S.p.a.

qualsiasi aspetto della vita dell'Ente, come ad esempio il libro dei soci ed il libro delle assemblee. La circostanza che la norma rinvii alle attività di controllo legalmente attribuite, induce a ritenere che l'oggetto del controllo coincida con le materie per le quali la disciplina civilistica riconosce un potere di controllo. Qualsiasi limitazione al riguardo avrebbe carattere del tutto arbitrario. È evidente che la incriminazione opera nei limiti dell'ampiezza del potere di controllo attribuito ai soci, ai sindaci e alle società di revisione, con la conseguenza dell'irrilevanza penale di qualsiasi impedimento od ostacolo al controllo che si intenda svolgere oltre i limiti previsti dalla legge.

Area a rischio, rispetto a FONSERVIZI, è il Consiglio di Amministrazione. Rilevano, in quanto tutelate dalla norma in esame, le attività di controllo attribuite ai Soci, al Collegio dei Sindaci e alla società di revisione, mentre non rileva l'attività di vigilanza esercitata, dall'esterno dal Ministero del Lavoro, dal momento che la norma attribuisce rilevanza esclusivamente agli organi sociali.

**Art. 2626 c.c.**  
**(Indebita restituzione dei conferimenti)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale fattispecie è da escludere con riferimento a FONSERVIZI, non avendo l'ente un capitale sociale conferito dai soci.

**Art. 2627 c.c.**  
**(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

*Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato in esame, lo stesso deve considerarsi rilevante ai fini del presente Modello.*

FONSERVIZI non ha fini di lucro, non possiede un capitale sociale e non ripartisce utili e riserve, il reato deve pertanto considerarsi non applicabile.

**Art. 2628 c.c.**  
**(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Anche tale fattispecie deve considerarsi irrilevante alla luce della realtà di FONSERVIZI che non ha forma societaria, ma è un'associazione dotata di personalità giuridica.

**Art. 2629 c.c.**  
**(Operazioni in pregiudizio dei creditori)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **Art. 2632 c.c.**

##### **(Formazione fittizia del capitale)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

I reati in esame (artt. 2629 e 2632 c.c.) possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione), qualora siano violate le norme che regolamentano siffatte operazioni perseguendo l'interesse dei creditori.

Essi, inoltre, possono essere commessi solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società o dai soci stessi.

Possiamo pertanto escludere, ancora una volta, la rilevanza delle fattispecie in esame rispetto a FONSERVIZI.

#### **Art. 2635 c.c.**

##### **(Corruzione tra privati)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

La punibilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è riconosciuta esclusivamente per la società "corruttrice", ovvero la società ove operi il soggetto apicale, o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto di una società terza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business. L'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

Nessuna forma di responsabilità è, dunque, prevista ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la società corrotta ove operi l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore o il sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che, venendo meno agli obblighi inerenti il proprio ufficio o ai doveri di fedeltà, accetti un qualsiasi vantaggio personale, in termini di denaro o altra utilità. Tale esclusione si giustifica sulla base del fatto che, secondo l'art. 2635 c.c., la fattispecie di reato si perfeziona a condizione che, con l'accettazione di denaro o altra utilità, i soggetti "corrotti" cagionino un nocimento alla società presso la quale operano.

## **Rilevanza per FONSERVIZI**

Premesso che l'Ente garantisce che la selezione e qualificazione dei fornitori è fondata su criteri di valutazione oggettivi da parte dei soggetti muniti dei necessari poteri e previa verifica di requisiti di professionalità, affidabilità tecnica ed onorabilità, si ritiene che, stante le considerazioni già effettuate in merito alla natura di FONSERVIZI quale ente che eserciti attività di pubblica necessità (vedasi par. 3.3.2.2), si ritiene di poter rimandare all'analisi sopra svolta, considerando la fattispecie in esame come non rilevante.

### **Art. 2633 c.c.**

#### **(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Trattasi di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione di una Società. Anche tale fattispecie non rileva dunque rispetto a FONSERVIZI.

### **Art. 2636 c.c.**

#### **(Illecita influenza sull'assemblea)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il D. Lgs. 61/2002 ha trasformato il delitto in esame da reato proprio degli amministratori a reato comune: soggetto attivo può pertanto essere anche un estraneo all'Ente. L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 restringe però, comunque, l'ambito di applicazione della norma con riguardo all'ente, limitando la rilevanza dei reati in materia societaria all'ipotesi in cui soggetti attivi siano "amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza".

Quanto alla condotta, la norma descrive un'attività di tipo fraudolento: *atti simulati o fraudolenti*. A ciò si aggiunga l'evento richiesto dalla norma: la maggioranza assembleare, che deve essere il risultato della condotta illecita.

Quale caso emblematico si può riportare quello dell'Amministratore che predispone appositamente documentazione falsa o alterata, ai fini di una deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, di conseguenza, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

Ovviamente, il reato rileva ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello, soltanto qualora sia ravvisabile un interesse o vantaggio del Fondo.

Resta fermo (anche alla luce della giurisprudenza elaborata nella vigenza della precedente formulazione normativa) che il reato non si verifica allorché, in assenza di una condotta illecita, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

Rispetto alla fattispecie in esame può astrattamente configurarsi un rischio di commissione del reato in capo al Consiglio di Amministratore e al Direttore, i quali sono riconducibili al novero dei soggetti attivi indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

### **Art. 2637 c.c.**

#### **(Aggiotaggio)**

Per comodità espositiva e affinità contenutistica, si è preferito analizzare il reato di aggioaggio alla Sezione 3.3.15.1

### **Art. 2638 c.c.**

#### **(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

L'art. 2638 c.c. è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione di controllo che sia affidata a soggetti esterni all'Ente. In particolare, bene giuridico tutelato è la trasparenza informativa, a garanzia del regolare svolgimento della funzione di vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche. L'individuazione dei soggetti attivi del reato (*gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza*) comporta un primo problema interpretativo, dovuto alla carenza di tipicità della formulazione della fattispecie. Seppure, infatti, l'ambito di applicazione più usuale della fattispecie in esame sia individuato nelle attività di controllo sul mercato finanziario, svolte da Consob e Banca d'Italia, in astratto il generico richiamo alle **autorità pubbliche di vigilanza** si presta a ricomprendere qualsiasi tipo di autorità che eserciti poteri di controllo. Al fine di restringere l'ambito applicativo della norma, la dottrina ritiene pertanto opportuno far riferimento soltanto alla vigilanza in senso tecnico, svolta nel rispetto di specifiche finalità individuate per legge. Tale concetto *tecnico* di vigilanza va inteso, alla luce della giurisprudenza in materia, nel senso di "potere di tipo ispettivo funzionale ad esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti, al fine di garantire l'affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico" (Cass. Pen., VI, sent. 24.10.2005).

Alla luce di tali considerazioni potrebbe, astrattamente, assumere rilevanza anche l'attività di vigilanza posta in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di FONSERVIZI.

Quanto alle condotte punite:

- Il primo comma riguarda l'ipotesi di false informazioni all'autorità di vigilanza, al fine di ostacolarne l'attività. Le false informazioni possono derivare, sul medesimo modello dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), dall'esposizione di fatti non corrispondenti al vero, oppure dall'occultamento totale o parziale di dati che dovrebbero essere comunicati, ancorché si tratti di fatti materiali oggetto di valutazione.
- Il secondo comma punisce, invece, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, quale evento di una condotta che, in qualsiasi forma, omissiva o commissiva, comporti l'intralcio consapevole dell'esercizio delle funzioni da parte dell'autorità di vigilanza.

Possono considerarsi astrattamente aree a rischio per la commissione del reato in esame il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e il Direttore del Fondo rispetto alle attività di redazione della documentazione contabile e di successiva trasmissione al Ministero del Lavoro.

#### **Art. 2629-bis c.c.**

##### **(Omessa comunicazione dei conflitti di interesse)**

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", prevede all'art. 31 l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2629 bis, dedicato alla fattispecie criminosa di "omessa comunicazione del conflitto d'interessi".

Tale delitto è configurato come un reato proprio dell'Amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o i cui titoli siano diffusi a norma del D. Lgs. 58/1998 ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza *ex T.U.F. e T.U.B.*, nei termini precisati dalle normative di settore richiamate, ed è descritto nei seguenti termini:

1) *«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».*

2) *«All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».*

Il precetto del reato consiste nella violazione degli *«obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c.»* ovvero:

- nella violazione dell'obbligo per l'amministratore di *«dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata»*
- nonché, per l'Amministratore Delegato, dell'obbligo di *«astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale».*

Anche questa ipotesi di reato si configura, dunque, come reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione della società: entrambe dette qualifiche sono però estranee alla natura giuridica di FONSERVIZI.

Alla luce di tali considerazioni, si esclude dunque la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

### **3.3.6.2 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati societari.**

Preliminarmente rispetto alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati societari, si segnala che l'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 sanziona l'ente per i reati in materia societaria previsti dal codice civile, *"se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza"*.

Si rammenti, peraltro, che ai sensi dell'art. 2639 c.c., *"per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia **chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione**"*.

Con riferimento alla realtà operativa di FONSERVIZI e con riguardo alle sole fattispecie ritenute astrattamente rilevanti, s'individuano le seguenti attività a rischio:

- tenuta della contabilità e redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché delle relazioni accompagnatorie degli amministratori e dei sindaci;
- trasmissione dei dati contabili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- gestione dei rapporti con i soci;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- procedura di bilancio.

### **3.3.6.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico e comportamentale (in particolare, art. 18, Gestione contabile e finanziaria);
- principi di comportamento riportati nella Parte Generale (in particolare, par. 2.10.7, Trasparenza nella contabilità);
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);

- estraneità del soggetto deputato alla certificazione del bilancio rispetto all'Ente (tale soggetto può essere identificato nella Società di certificazione del bilancio);
- nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- monitoraggio del Ministero del Lavoro sulla gestione dei fondi.

### **3.3.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25-*quater* al Decreto prevedendo la responsabilità degli enti in caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, stabilisce: *"in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

1. *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

2. *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.*

*Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999'.*

L'art 25-*quater*, introdotto dalla Lg. n. 7/2003, non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270 *bis* e ss. c.p., 280 c.p., 289 *bis* c.p., 302 c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

Minor rilevanza rivestono, dal punto di vista pratico, le altre norme del codice penale genericamente richiamate dall'art. 25 *quater*, in quanto risulta piuttosto difficile prospettare una loro effettiva applicazione agli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001:

- l'art. 270-*ter* c.p. punisce, fuori dai casi di concorso nel reato o favoreggiamento veri e propri, l'assistenza prestata agli associati con finalità di terrorismo;
- l'art. 270-*quater* punisce invece l'arruolamento di soggetti per il compimento di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche;
- l'art. 270-*quinquies* c.p., l'addestramento e la preparazione di detti soggetti riguardo all'utilizzo di armi e strumenti di nocimento;
- l'art. 270-*sexies* c.p., "norma di chiusura" in materia di terrorismo internazionale, definisce in generale le condotte da considerarsi caratterizzate dalle finalità di terrorismo;
- l'art. 280 c.p. punisce, inoltre, chiunque attentati alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o di eversione, mentre l'art. 280 *bis* c.p. considera l'ipotesi in cui l'atto terroristico sia diretto al danneggiamento di cose mobili o immobili;
- l'art. 289 *bis* c.p. punisce, invece, il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

- l'art. 302 c.p., infine, concerne la condotta istigatrice dei delitti sopra elencati.

Degno di considerazione è, invece, il richiamo all'art. 2 della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo (finanziamento del terrorismo), il quale obbliga gli Stati contraenti a punire:

- tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi, etc.).

### **3.3.7.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per l'Ente, mentre potrebbero astrattamente esserlo i reati di finanziamento diretto, ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi (art 270 *bis* c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

In concreto, anche la commissione di tale reato da parte di FONSERVIZI pare piuttosto improbabile. Occorre infatti considerare, che, FONSERVIZI, da un lato, si avvale di una stringente procedura per la selezione dei fornitori, dall'altro lato, ha istituito un sistema che soddisfi le esigenze di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle aziende associate cui eroga i finanziamenti. Ciononostante, per ragioni di carattere prudenziale, non potendosi astrattamente escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento del terrorismo, lo stesso deve ritenersi rilevante per il Modello di FONSERVIZI.

### **3.3.7.2 Identificazione delle Aree a Rischio commissione dei reati di terrorismo.**

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di FONSERVIZI, si individuano come aree potenzialmente a rischio: i rapporti con i fornitori; i finanziamenti ai presentatori dei piani formativi.

Possono quindi essere considerati funzioni il Direttore del Fondo, o altra persona da questi designata quale responsabile di procedimento, per quanto concerne la selezione di fornitori entro la soglia di 17.000 € prevista nella Procedura acquisti; il Consiglio di Amministrazione per la selezione dei fornitori sopra la soglia di 17.000 €; i componenti dei Comitati di Comparto, in quanto soggetti che svolgono la valutazione discrezionale ai fini dell'assegnazione e del riparto dei finanziamenti, nonché il Nucleo Interno. Sono considerate attività a rischio:

- la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).
- i contratti stipulati con controparte estera, in particolar modo nei paesi cd. "a rischio terrorismo".

### **3.3.7.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.**

L'Ente si impegna a:

1. non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. non partecipare alle associazioni del punto 1);
3. non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico;
4. in ordine ai punti precedenti, l'Ente al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotta procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico e Comportamentale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) delineate in Parte Generale;
- applicazione della Procedura acquisti per la selezione dei fornitori;
- sistema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documentazione delle spese;
- divieto dell'uso del contante;
- adozione e successiva applicazione di procedure aziendali che disciplinano la gestione dei processi di contabilità e bilancio;
- donazioni benefiche;
- sistema degli acquisti;
- relazioni con i consulenti;
- gestione presenze, trasferte e beni aziendali.

### **3.3.8 Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

La legge 18 marzo 2008, n. 48 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*) ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'articolo 24 *bis*: delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

#### **Art. 615 *ter* c.p.**

##### **(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'uffici.*

La condotta di accesso o trattenimento abusivo in un sistema informatico deve insistere su un sistema protetto da misure di sicurezza. Non è infatti sufficiente che sia compiuta una qualsivoglia connessione fisica o logica *on line* tra computer e operatore, ma è necessario il superamento di specifiche misure di protezione. Per "misure di sicurezza" si intendono anche misure di tipo minimale, come la previsione di *password* d'accesso, nonché misure "fisiche" di carattere organizzativo che limitino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo.

Il bene giuridico protetto dalla norma in esame è il c.d. *domicilio informatico*, inteso come spazio fisico e ideale di pertinenza della sfera individuale, con riferimento a dati di carattere sia personale sia patrimoniale.

La norma inoltre attribuisce rilevanza anche alla permanenza, a seguito di un ingresso legittimo, contro la volontà anche tacita dell'avente diritto: in questo caso, l'autore del reato è autorizzato ad

entrare nel sistema operativo, ma nel momento in cui inizia ad operare per finalità che non gli sono consentite, vi si trattiene indebitamente. Non configura, invece, il reato in esame l'ipotesi in cui il soggetto autorizzato all'accesso se ne avvalga per acquisire informazioni per finalità estranee a quelle consentite: sarà, in tale ipotesi, eventualmente configurabile altra fattispecie di reato.

Tra le ipotesi aggravate rileva particolarmente quella diretta nei confronti dell'operatore di sistema: la *ratio* dell'aggravante deriva, in questo caso, dalla circostanza che l'operatore di sistema, in ragione delle sue funzioni o della sua attività, viene a trovarsi in un'evidente posizione di vantaggio, potendo accedere al sistema e alle aree riservate dello stesso, controllandone le operazioni così da rendere più semplice la commissione del reato. Per operatore di sistema s'intende, peraltro, non soltanto il tecnico che si trova ad operare come programmatore, sistemista o analista sull'*hardware* o sul *software* di un sistema informatico, ma anche qualsiasi soggetto che per le funzioni svolte si trova ad intervenire o a poter intervenire su di esso.

Ai fini del presente Modello, rilevano rispetto alla fattispecie in esame le seguenti attività:

- accesso all'archivio informatico INPS al fine di recepire i dati delle imprese associate che debbono essere considerati per la ripartizione dei fondi;
- gestione del sistema *IT* del Fondo.

#### **Art 615 quater c.p.**

##### **(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Tale norma ha come scopo la protezione della riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che sempre più frequentemente sono trasmesse attraverso i sistemi informatici o telematici. Essa funziona come una sorta di sbarramento all'accesso abusivo a sistema informatico, punito dall'art. 615 *ter* c.p., punendo, in chiave preventiva, la disponibilità abusiva di codici d'accesso o altri mezzi idonei a forzare il sistema.

#### **Art. 615 quinquies c.p.**

##### **(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.*

Anche l'art. 615 *quinquies* costituisce una norma di sbarramento preventiva, mirando a punire la diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Essa deve quindi essere letta in rapporto ai reati di danneggiamento di cui agli artt. 635 *bis* e ss. c.p., rispetto ai quali costituisce misura di prevenzione.

Tra i programmi informatici il cui impiego la norma mira a reprimere, sono inclusi i c.d. virus informatici, causa di gravi danni ai sistemi telematici. Per virus si intende un programma che contiene istruzioni tali da consentire di essere eseguite indipendentemente dalla volontà di chi l'ha creato e che ha come funzione il danneggiamento di dati e del sistema.

Il Decreto prevede che, in caso di commissione di detti delitti nell'interesse/vantaggio dell'ente, venga applicata la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

**Art. 617 quater c.p.**

**(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

**Art. 617 quinquies c.p.**

**(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)**

*Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

**Art. 635 bis c.p.**

**(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi sensibili)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

**Art. 635 ter c.p.**

**(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Art. 635 quater c.p.**

**(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,*

*danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

#### **Art. 635 quinquies c.p.**

##### **(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).**

*Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Gli artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies costituiscono una sorta di *microsistema di danneggiamento informatico*, distinguendosi tra loro a seconda dell'oggetto materiale preso in considerazione. In particolare, secondo una scala crescente, a seconda della qualità delle informazioni e dei sistemi presi di mira:

- l'art. 635-bis concerne il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- l'art. 635-quater c.p. il danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- l'art. 635-ter c.p., il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- l'art. 635-quinquies c.p., infine, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

#### **Art. 491 bis c.p.**

##### **(Documenti informatici)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

La norma consente di estendere le fattispecie di reato in materia di falsità, contemplate dal Capo III, del Titolo VII c.p., all'ipotesi in cui le condotte abbiano ad oggetto un documento informatico, pur limitando la tutela penale ai soli documenti informatici forniti di "*idoneità probatoria*".

Per quanto concerne la definizione di documento informatico pubblico, la giurisprudenza ha fatto riferimento, tra le altre ipotesi, all'archivio informatico INPS (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sent. 18.04.2003, Falciola e altri: in questo caso si trattava dell'inserimento nell'archivio INPS di contributi inesistenti, al fine di ottenere un'indebita erogazione del trattamento pensionistico).

Ai fini del presente Modello, la fattispecie in esame può astrattamente rilevare rispetto alle seguenti aree:

- accesso all'archivio informatico INPS al fine di recepire i dati delle imprese associate che debbono essere considerati per la ripartizione dei fondi;
- accesso alla piattaforma informatica del Fondo nella quale sono inseriti i dati delle imprese associate da considerare ai fini della c.d. valutazione quantitativa dei piani formativi presentati.

#### **Art. 640 quinquies c.p.**

##### **(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

L'articolo 24 *bis*, di cui trattasi, stabilisce che nei casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, all'ente viene applicata la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

### **3.3.8.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Si ritiene che, alla luce dell'attività svolta da FONSERVIZI, tali fattispecie non presentino particolare rilevanza per il presente Modello.

In ogni caso, non si può astrattamente escludere che tali fattispecie criminose possano in ipotesi configurarsi. Pertanto, FONSERVIZI si impegna, ugualmente, a garantire la sicurezza in tema di *Information Tencnology*, con particolare riferimento a informazioni, risorse e processi direttamente o indirettamente collegati a questo dominio.

In generale, oltre alle specifiche aree a rischio dianzi evidenziate, è possibile evidenziare due macro-categorie di attività a rischio rispetto ai reati in esame:

- l'accesso a *data base*, internet, intranet e altre modalità di connessione;
- lo svolgimento di attività, anche informatiche, connesse alla gestione di dati riservati.

A tal fine, occorre in primo luogo sottolineare che l'Ente, in data 9 marzo 2012, ha adottato un Documento Programmatico sulla Sicurezza, nel quale è regolamentato, tra l'altro, anche il trattamento dei dati personali svolto mediante elaboratori non in rete, nonché elaboratori in rete privata o pubblica.

Inoltre, come previsto dal DPS stesso, in FONSERVIZI l'accesso alla rete informatica dell'Ente avviene in base a una procedura di autenticazione. Vengono infatti richieste obbligatoriamente le credenziali di autenticazione composte da un nome utente, che è l'identificativo dell'incaricato, e da una *password* che dovrà essere modificata trimestralmente dall'utente stesso.

Ad ogni utente sono assegnate le credenziali per l'accesso; il nome utente è univoco e non ha limiti di tempo, inoltre le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi vengono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per i soli scopi di gestione tecnica. Qualora le mansioni dell'utente non richiedano più l'accesso agli elaboratori, la *user-id* è cancellata dal sistema di posta, dal dominio e dal sistema gestionale.

Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori del Fondo di:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico;
- utilizzare la *user id* o la *password* di altro operatore;
- comunicare a terzi estranei le proprie chiavi d'accesso nonché la *password*;
- accedere a un sistema informatico/telematico, senza autorizzazione dell'Ente;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi che implichino il rischio di distruggere o danneggiare sistemi informatici altrui.

Gli strumenti informatici messi a disposizione degli utenti devono essere utilizzati solo per lo svolgimento dell'attività dell'Ente. L'Ente utilizza dei sistemi tecnologici che consentono di rilevare eventuali comportamenti contrari a questa indicazione, o di intercettare attività che non rientrino in standard convenzionali di norme etiche o morali.

Ad ogni modo, al fine di configurare la responsabilità di FONSERVIZI per i reati in esame, sarà necessario dimostrare interesse e/o vantaggio derivante all'Ente dalla commissione degli stessi. Nello specifico, se non si può escludere l'astratta possibilità che tali reati siano commessi dai dipendenti e/o dai collaboratori del Fondo, pare difficile allo stato immaginare quale potrebbe essere il margine di guadagno per FONSERVIZI.

### **3.3.8.2 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati**

Si segnalano qui di seguito le misure di prevenzione delle condotte esaminate:

- Codice etico e comportamentale;
- corretta applicazione del D.Lgs. 196/2003 (in materia dei dati personali);
- definizione e archiviazione delle autorizzazioni necessarie richieste *ex lege* per il trattamento dei dati sensibili e/o personali;
- formazione specifica e semplificazione di tutti i soggetti che vengono a conoscenza di dati sensibili e/o personali;
- corretta applicazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per la parte relativa ai sistemi informatici e di rete;
- profilatura di FONSERVIZI all'archivio INPS, la quale non consente alcun intervento modificativo su dati, informazioni o programmi;
- previsione di un sistema di blocco nella piattaforma informatica del Fondo per il caso di inserimento di dati erronei; sicurezza informatica della procedura, in particolare rispetto agli accessi e alle possibilità di intervento sui "settaggi";
- procedura di regolamentazione dell'accesso dei sistemi informatici propri o di terzi.

### **3.3.8.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare sulla corretta applicazione delle procedure e delle *policy* esistenti all'interno dell'Ente.

Laddove queste si ritengano insufficienti, per intervenute aree non procedimentalizzate, l'OdV deve essere immediatamente informato affinché possa valutare la reale necessità di un'implementazione del Modello.

In caso di esito positivo di detti controlli, l'OdV informerà a sua volta tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che ha il dovere di procedere ad un aggiornamento delle stesse.

### **3.3.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" è stato inserito, altresì, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 *novies*: "*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*".

#### **Art. 171 l. n. 633/1941**

[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*(...)*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*(...)*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*(...)*

#### **Art. 171 bis l. n. 633/1941**

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

#### **Art. 171 ter l. 633/1941**

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

#### **Art. 171 septies l. 633/1941**

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

#### **Art. 171 octies l. 633/1941**

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

#### **Art. 174 quinquies l. 633/1941**

*Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

*Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*

*In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o della autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione o postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*

### **3.3.9.1 Considerazioni esplicative e rilevanza per il Modello di Fonservizi**

Le fattispecie riportate hanno perlopiù attinenza con determinati settori aziendali, quali telecomunicazioni, cinematografia ecc., lontani dall'attività svolta da FONSERVIZI. Tuttavia, non si esclude che taluni delitti violativi della proprietà intellettuale possano comunque essere commessi. Ad esempio, l'art. 171 punisce la messa a disposizione con immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette o parti di esse, mediante qualsiasi tipo di connessione. La tutela è estesa anche alle opere altrui non destinate alla pubblicità, la cui diffusione avviene con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.

Risulta particolarmente rilevante, inoltre, l'art. 171 *bis* che punisce (anche) ogni condotta di duplicazione di *software* che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi ente o impresa che, per esempio, utilizzi programmi non originali al fine di ottenere un risparmio, oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratici il c.d. *underlicensing*, consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso.

### **3.3.9.2 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.**

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare il rispetto:

- del Codice Etico e Comportamentale;
- delle disposizioni contenute nel par. 3.3.2.4 della presente Parte Speciale;
- corretta applicazione del D. Lgs. 196/2003 (in materia dei dati personali);

nonché:

- definizione e archiviazione delle autorizzazioni necessarie richieste *ex lege* per il trattamento dei dati sensibili e/o personali;
- formazione specifica e semplificazione di tutti i soggetti che vengono a conoscenza di dati sensibili e/o personali;
- Documento Programmatico sulla sicurezza.

### **3.3.10 Reati transnazionali, la legge 146 del 2006.**

La legge 16 marzo 2006, n. 146: *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"* ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

#### **Art. 3 Legge 16 marzo 2006, n. 146 definizione di reato transnazionale**

*1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia **coinvolto un gruppo criminale organizzato**, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*

- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La condotta che rileva ai sensi dell'art. 3, Lg. 146/2006 non è la *commissione* del reato transnazionale, ma la mera *partecipazione* al gruppo criminale. E' sufficiente quindi che un soggetto sia implicato in un gruppo criminale, che favorisca il gruppo, e che nell'ambito di tale gruppo siano commessi reati definibili come transnazionali dalla norma in esame<sup>9</sup>.

**Art. 10 Legge 16 marzo, n. 146:  
responsabilità amministrativa degli enti**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**3.3.10.1 La tipologia di reati transnazionali.**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

<sup>9</sup> In questi termini cfr. sent. Cass. Pen. n. 11912 del 29.01.2009.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Il legislatore ha ancorato la responsabilità dell'ente per tali reati alla transnazionalità: pertanto, l'ente non risponderà qualora essi siano commessi nel suo interesse ma esclusivamente sul territorio italiano, salvo che, ovviamente, essi non costituiscano, a loro volta, reati presupposto ai sensi di una diversa norma del D. Lgs. 231/2001.

Si descrivono brevemente qui di seguito, le fattispecie di reato previste dalla Legge 146/06.

**Art. 416 c.p.**  
**(associazione per delinquere).**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove nei casi previsti dal secondo comma.*

**Art. 416 bis c.p.**  
**(associazione di tipo mafioso)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formato da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

**Art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43**  
**(associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)**

**Art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

**(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).**

Si tratta, come ovvio, di due ipotesi speciali di associazione per delinquere, caratterizzate dalla finalità di commettere un numero indeterminato di delitti specifici: contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nel primo caso, traffico illecito di sostanze stupefacenti, nel secondo caso.

**Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

**(disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

Detto reato consiste nel compimento di atti finalizzati a procurare ingresso illegale ovvero a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano ad immigrati.

**Art. 377 *bis* c.p.**

**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

**Art. 378 c.p.**

**(favoreggiamento personale)**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Il reato si consuma qualora si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

### **3.3.10.2 La rilevanza dei reati transnazionali per il Modello di FONSERVIZI**

FONSERVIZI opera esclusivamente sul territorio italiano, pertanto, ai fini del presente Modello, è possibile escludere la rilevanza dei reati in esame.

### **3.3.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito l'articolo 25 *novies*, poi nuovamente numerato come 25 *decies* dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (il legislatore del 2009 non aveva tenuto conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23.7.2009, n. 99) relativo al delitto di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

### **Art. 377 bis c.p.**

#### **(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il reato consiste nell'uso di minaccia o violenza ovvero nella promessa od offerta di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci o a non rilasciare alcuna dichiarazione in un procedimento penale.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è posta in essere la condotta di costrizione ovvero l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Sembra, peraltro, piuttosto difficile che tale reato possa assumere carattere transnazionale.

#### **3.3.11.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Viste le caratteristiche proprie del delitto in parola, l'Ente non può escludere a priori la rilevanza.

#### **3.3.11.2 Aree a rischio e misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Il reato, nei suoi elementi tipici, può ben configurarsi in una qualsiasi delle aree dell'Ente. Ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento giudiziario.

Al fine di poter conoscere per tempo e monitorare l'eventuale coinvolgimento in un procedimento giudiziario di un soggetto che ha rapporti con FONSERVIZI si ritiene opportuno identificare una funzione interna al Fondo che, coadiuvata dall'Organismo di Vigilanza, sia destinataria di tali notizie.

#### **3.3.12 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

L'art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/01 (introdotto dall'art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 *bis* (riciclaggio) e 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui trattasi, all'ente si applicheranno anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

L'articolo in parola è stato emendato ad opera della Legge n. 292 del 2014 (entrata in vigore il 1 gennaio 2015) che ha introdotto il riferimento al reato di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).

Dunque, l'art. 25 *octies* appena citato estende l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01 anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quando la realizzazione dei medesimi avvenga in ambito prettamente "nazionale".

Occorre sottolineare che detti delitti erano già stati inseriti, come fonte di responsabilità amministrativa degli Enti, dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 allorquando si presentavano caratterizzati da elementi di transnazionalità (cfr. il par. 3.3.10 della presente Parte Speciale).

Detta previsione, invero, è stata abrogata dall'art. 64, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 231/2007.

#### **3.3.12.1 La tipologia dei reati e considerazioni esplicative**

### **Art. 648 c.p.**

### **(Ricettazione)**

*Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare tali cose.

### **Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio)**

*Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Tale reato consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendo la riutilizzazione degli stessi.

Esempio di atti diretti ad ostacolare l'identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero sostituire il denaro di provenienza illecita con denaro "pulito", o ancora, la monetizzazione di un assegno di provenienza illecita.

Tale fattispecie è dunque integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il fatto è commesso da un professionista, la pena è aumentata; è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

### **Art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).**

*Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La specificità del reato in esame rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo all'identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella circostanza che la finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni

o altra utilità, viene, in questo caso, perseguita mediante l'impiego delle suddette risorse in attività economiche o finanziarie.

Ne deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie.

**Art. 648 ter.1 c.p.  
(Autoriciclaggio)**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La specificità del reato in esame rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo all'identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella circostanza che la finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, viene, in questo caso, perseguita mediante l'impiego delle suddette risorse in attività economiche o finanziarie.

Ne deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie.

**3.3.12.2 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

In relazione alle attività svolte da FONSERVIZI è possibile escludere la rilevanza delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio. Il Fondo riceve infatti i propri finanziamenti dall'INPS, il quale a sua volta opera un prelievo forzoso nei confronti delle imprese associate. Al contempo, il reimpiego dei finanziamenti da parte dell'Ente, e in particolare le scelte di spesa, avvengono nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella c.d. Procedura Acquisti.

Pare dunque alquanto improbabile che la struttura del Fondo possa essere impiegata per il riciclo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

Per quanto diversamente attiene il reato di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c.p., potenzialmente la commissione di ogni delitto non colposo potrebbe portare alla sua realizzazione ove il profitto del primo reato venga reimpiegato, nei modi delineati dalla norma.

Ai fini della configurazione del delitto di autoriciclaggio, è essenziale infatti che il provento di un precedente reato non colposo commesso dal medesimo soggetto agente, sia re-utilizzato per fini non personali dell'autore, in modi che siano idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. In particolare, si evidenzia come la nuova fattispecie di reato si realizzi solo ove sussistano tre circostanze: i) l'agente crei –o concorra a creare- una provvista consistente in denaro od altre

utilità attraverso la commissione di un primo delitto –il delitto presupposto; ii) con ulteriore ed autonoma azione la provvista venga impiegata in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie; iii) le azioni predette realizzino un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del predetto denaro od altra utilità.

A seguito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, il Fondo ha infatti effettuato una serie di valutazioni volte a verificare se i presidi già implementati dovessero o meno ritenersi sufficienti anche in relazione al rischio-reato di cui all'art. 648 ter. 1 c.p..

Fonservizi ha inteso considerare quali possibili reati presupposto dell'autoriciclaggio tutti i reati previsti dall'ordinamento, e non solo quelli già inclusi nel novero dei reati ex D.Lgs. 231/2001. In altre parole, il Fondo, per approntare un presidio di massima efficacia al compimento del reato di autoriciclaggio ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato suscettibili di produrre un vantaggio patrimoniale.

Fonservizi, nell'ambito di una più generale analisi dei rischi aziendali, di carattere non strettamente "231", da sempre considera con particolare attenzione il rischio connesso al rapporto con la Pubblica Amministrazione, e segnatamente relativamente al rischio complessivamente considerato di messa in atto di comportamenti che possano configurare attività disturbatorie del regolare svolgimento di una gara – in senso ampio- nonché di commissione dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento (reati esclusi dal catalogo previsto dal D.Lgs. 231/2001).

Dal punto di vista giuridico, è stato considerato come i reati di cui all'art. 353 c.p. e all'art. 353 bis c.p. risultino configurabili per: (i) gare pubbliche ovvero cd. procedure «aperte» e «ristrette», (ii) licitazioni private ovvero cd. procedure negoziate con o senza bando di gara, acquisti in economia, cottimo fiduciario e, in generale, (iii) ogni procedura nella quale la stazione appaltante –n.d.r. il Fondo- dia luogo ad una, anche informale, "gara esplorativa" tra più possibili concorrenti.

Alla luce dell'introduzione del reato di autoriciclaggio nel novero dei reati previsti dal Decreto, l'Ente ha ritenuto di dover mappare i reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del processo di scelta del contraente) quali reati funzionali alla commissione del reato di autoriciclaggio, con conseguente insorgere della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, con riferimento al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio da parte di FONSERVIZI, si ritengono potenzialmente rilevanti, quali reati presupposto alla commissione della fattispecie in commento, le fattispecie già sopra analizzate di Truffa ai danni dello Stato, corruzione e concussione, nonché i reati in tema di erogazioni pubbliche di cui ai par. 3.3.1, 3.3.2, e 3.3.3 alla cui valutazione del rischio si rimanda e quelli di cui agli articoli 353 e 353 bis c.p..

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di turbativa d'asta e di turbata libertà di scelta del contraente di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p., si individuano quali funzioni sensibili:

- Il Direttore e il Consiglio di Amministrazione
- I Responsabili delle Aree Amministrazione, Formazione e Comunicazione (rischio di corruzione e concussione in quanto soggetti che entrano direttamente in contatto con le imprese associate od anche i fornitori, prestando loro assistenza nella fase di presentazione dei piani, nonché svolgendo le c.d. visite *in itinere* di controllo);
- Il Nucleo Interno per la gestione delle fasi procedurali del Fondo;
- Il Direttore e i tre responsabili di area, nonché il consulente esterno per le procedure (rischio di commettere errori voluti rispetto all'attribuzione del punteggio quantitativo e rispetto alla verifica di ammissibilità dei piani formativi presentati).

### **3.3.12.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico e comportamentale;
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico all'interno del Fondo e tra i suoi collaboratori;
- applicazione della Procedura Acquisti adottata da Fonservizi;

- principi di comportamento nei rapporti con le Società aderenti al Fondo (par. 2.10.5 della Parte Generale);
- applicazione del Regolamento sul funzionamento dei Comitati di Comparto
- applicazione della procedura delineata negli Avvisi annuali.

### **3.3.13 Delitti contro l'industria e il commercio**

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" è stato inserito, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 bis 1: "*delitti contro l'industria e il commercio*".

#### **Art. 513 c.p.**

##### **(Turbata libertà dell'industria o del commercio)**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

#### **art. 515 c.p.**

##### **(Frode nell'esercizio del commercio)**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

#### **Art. 516 c.p.**

##### **(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

#### **Art. 517 c.p.**

##### **(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.*

#### **Art. 517 ter c.p.**

##### **(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetto o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

#### **Art. 517 quater c.p.**

### **(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

#### **Art. 513 bis c.p.**

##### **(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

#### **Art. 514 c.p.**

##### **(Frodi contro le industrie nazionali)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473.*

#### **3.3.13.1 Rilevanza per il modello di FONSERVIZI**

Atteso che l'attività di FONSERVIZI è finalizzata alla promozione e al finanziamento dei piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali e allo sviluppo della formazione continua nel settore dei servizi pubblici industriali, le fattispecie di reato appena richiamate non appaiono rilevanti.

#### **3.3.14 Reati contro la personalità individuale.**

##### **Art. 600 c. p. (così come modificato dalla Legge 2 luglio 2010 n.108)**

##### **(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

##### **Art. 600-bis c. p.**

##### **(Prostituzione minorile).**

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.*

**Art. 600-ter c. p.  
(Pornografia minorile)**

*Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

**Art. 600-quater  
(Detenzione di materiale pornografico)**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.*

**Art. 600-quater 1 c.p.  
(pornografia virtuale)**

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

**Art. 600-quinquies c. p.  
(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

**Art. 601 c. p. (così come modificato dalla Legge 2 luglio 2010 n.108)  
(Tratta di persone)**

*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

**Art. 602 c. p. (così come modificato dalla Legge 2 luglio 2010 n.108)  
(Acquisto e alienazione di schiavi)**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

**Art. 609 undecies c.p.  
(Adescamento di minorenni)**

*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

**3.3.14.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Perché sorga la responsabilità amministrativa di FONSERVIZI a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Per i reati previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, comma 1, e 600 *quinquies*, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di FONSERVIZI non appare possibile. Le stesse Linee Guida di Confindustria ritengono astrattamente ipotizzabile il reato di pornografia minorile con esclusivo riferimento ad imprese che, operando nel settore editoriale o audiovisivo, pubblichino materiale pornografico ovvero ad imprese che gestiscano siti Internet su cui siano presenti tali materiali; analogo discorso è ipotizzabile per il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, riferito dalle Linee Guida solo per le imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Le attività e i settori di attività descritti dalle Linee Guida non appartengono a FONSERVIZI. In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. L'Ente, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente Modello.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù *ex artt.* 600, 601, 602, come suggerito da Confindustria, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio qualora il reato sia posto in essere da un fornitore di FONSERVIZI).

In quest'ottica, l'Ente potrebbe dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse.

FONSERVIZI, di conseguenza, ritiene rilevanti i reati *ex artt.* 600, 601, 602 ai fini del presente Modello.

**3.3.14.2 Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati contro la personalità individuale.**

Le aree interne, individuate secondo i fini di prevenzione del presente Modello, ritenute a rischio sono essenzialmente il Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore, quale soggetto che procede a una prima selezione del personale e che svolge funzioni di *HR*.

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di FONSERVIZI, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- rapporti con i fornitori.

**3.3.14.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

L'Ente si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- 1) attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- 2) astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- 3) prevedere nel Codice Etico e Comportamentale principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico a Comportamentale;
- strumenti informatici che impediscano accesso/ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile → accesso bloccato a determinati siti web; rispetto misure di sicurezza contenute nel DPS; osservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.3.2.4 (Rapporti con Parti Terze) e applicazione della Procedura Acquisti, per quanto concerne la selezione dei fornitori;

### **3.3.15 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

#### **Art. 453 c.p.**

#### **(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

1. *chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2. *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3. *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
4. *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

#### **Art. 454 c.p.**

#### **(Alterazione di monete)**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

#### **Art. 455 c.p.**

#### **(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

#### **Art. 457 c.p.**

#### **(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

#### **Art. 459 c.p.**

#### **(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

**Art. 460 c.p.**

**(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)**

*Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a € 1.032.*

**Art. 461 c.p.**

**(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

**Art. 464 c.p.**

**(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

**Art. 473 c.p.**

**(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriale)**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €2.500,00 a € 25.000,00.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**Art. 474 c.p.**

**(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)**

*Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.*

*Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.*

### **3.3.15.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Le fattispecie di cui all'art. 25 *bis* del Decreto non appaiono correlate all'attività esercitata da FONSERVIZI.

### **3.3.16 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato**

Si è ritenuto di trattare le fattispecie di cui al Testo Unico della Finanza (di cui all'art. 25 *sexies* del Decreto) congiuntamente al reato di aggio, essendo simili le modalità di commissione.

#### **Art. 184 T.U.F.**

##### **(Abuso di informazioni privilegiate)**

*1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente), ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

#### **Art. 185 T.U.F.**

##### **(Manipolazione del mercato)**

*1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

#### **Art. 2637 c.c.**

##### **(Aggio)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non*

*quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*

### **3.3.16.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o nella diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Tali fattispecie di reato non sono considerate rilevanti ai fini del Modello di FONSERVIZI, atteso che:

- l'Ente non entra in possesso, nello svolgimento della propria attività di impresa, di "informazioni privilegiate" (secondo la definizione di cui all'art. 181 T.U.F.), non potendo pertanto né beneficiarne direttamente, né comunicarle a terzi;
- l'Ente non svolge attività di acquisizione e cessione di partecipazioni nel capitale di altre società né più in generale acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari, e non ha pertanto né l'occasione né l'interesse ad alterarne il prezzo;

Ove decidano di intraprendere attività finanziaria o di investimento, è fatto obbligo agli amministratori di darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di implementare il Modello tenendo conto degli eventuali profili di rischio ravvisabili nell'operazione.

### **3.3.17 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/2001)**

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*" ha introdotto misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche citate quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e dei bambini, ha inserito l'art 25 quater nel Decreto.

#### **Art. 583 bis c.p.**

#### **(pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

### **3.3.17.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Non appare in alcun modo ipotizzabile la commissione di questo reato nell'ambito di attività di FONSERVIZI, e tanto meno possibile una sua commissione nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Inoltre, la legge in esame prevede espressamente al primo comma, la punibilità dell'ente "nella cui struttura" è commesso il delitto.

L'Ente, di conseguenza, ritiene tale reato irrilevante al fine del presente Modello.

### 3.3.18 Frode informatica

#### **Art. 640-ter c. p. (Frode informatica)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

#### **3.3.18.1 Considerazioni esplicative**

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto 231/2001, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

#### **3.3.18.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

La commissione del reato in esame non ha rilevanza rispetto al Modello di FONSERVIZI, dal momento che l'Ente non dialoga con siti di enti pubblici, al fine di immettere alcun dato. In particolare, può accedere alla banca dati del sito dell'INPS, al fine di recepire i dati delle imprese associate che debbono essere considerati per la ripartizione dei fondi, ma la profilatura di tale accesso non consente alcun intervento modificativo su dati, informazioni o programmi.

### 3.3.19. Reati ambientali

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo della Legge Delega n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), che ha recepito due importanti Direttive sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE), introducendo, al contempo, l'art. 25-*undecies* al D. Lgs. 231/2001, comportante la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali.

L'art. 6 della **Direttiva n. 2008/99/CE** ha infatti imposto agli Stati di provvedere "***affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:***

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;*
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o*
- c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica".*

Nel recepire il diritto dell'Unione Europea, il legislatore italiano si è limitato a introdurre agli artt. 727-*bis* e 733-*bis* del Codice Penale due nuove fattispecie – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-*bis*) e *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-*bis*) – ritenendo che tutte le altre ipotesi di reato indicate dalle sopra menzionate Direttive trovassero già un proprio corrispondente

nel nostro ordinamento<sup>10</sup>. Per configurare quindi le ipotesi di responsabilità degli enti per i reati ambientali, il legislatore non ha fatto altro che selezionare alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, e ritenute corrispondenti al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale, alle quali ha aggiunto poi quelle introdotte appositamente dalla novella (artt. 727-*bis* e 733-*bis*).

Le nuove fattispecie inserite nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità dell'ente sono per la maggior parte dei casi, reati di **pericolo astratto, rispetto ai quali non rileva il verificarsi dell'evento temuto**. Esse, inoltre, sono per lo più **contravvenzioni**, caratterizzate, per quanto concerne l'elemento soggettivo, indifferentemente dalla presenza del dolo, o della colpa.

Al fine di consentire l'imputabilità all'ente di tali illeciti, sarà pertanto necessario adoperare le medesime soluzioni interpretative dei concetti di "interesse" e "vantaggio" già elaborate da dottrina e giurisprudenza con riguardo ai delitti colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Il criterio dell'"interesse" andrà dunque correlato alla condotta del soggetto agente e non al volontario perseguimento di un determinato evento, mentre il "vantaggio" potrà consistere nel risparmio dei costi derivante da una violazione delle norme a tutela dell'ambiente (ad es. norme in materia di prevenzione dell'inquinamento).

Si tenga presente, inoltre, che, rispetto alle contravvenzioni, non è configurabile il tentativo.

Quanto alle sanzioni che possono derivare in capo all'ente, il D. Lgs. 121/2011 prevede che di regola si applichi la sola sanzione pecuniaria, la cui entità varia a seconda della gravità della fattispecie, mentre le sanzioni interdittive sono limitate alle ipotesi più gravi di illecito ambientale, di seguito elencate:

- scarico di acque reflue industriali concernente sostanze pericolose in assenza di autorizzazione (art. 137, comma 2 Codice dell'Ambiente);
- scarico di acque reflue industriali concernente le 18 sostanze qualificate normativamente come più pericolose in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5 Codice dell'Ambiente);
- scarico di acque reflue industriali sul suolo, negli stati superficiali del sottosuolo o direttamente nelle acque sotterranee o nel sottosuolo (art. 137, comma 11 Codice dell'Ambiente);
- realizzazione e gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3 Codice dell'Ambiente);
- attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'Ambiente);
- inquinamento doloso provocato da navi, nonché danni permanenti da inquinamento doloso o colposo provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, art. 9, comma 1 D. Lgs. 202/2007).

Nel caso di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e di inquinamento doloso provocato da navi il comma 8 dell'art. 25-*undecies* prevede altresì l'applicazione della sanzione interdittiva permanente, "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei [suddetti] reati".

### **3.3.19.1 Fattispecie di disastro ambientale**

#### **Art. 452 bis c.p.**

---

<sup>10</sup> Cfr. in proposito la *Relazione illustrativa* del Governo: da un lato, si ritiene, infatti, che gli "articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 abbiano introdotto sanzioni adeguate al tenore della Direttiva 2009/123/CE e che, pertanto, non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale"; dall'altro, rispetto alla Direttiva 2008/99/CE, si afferma che "le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva, ma assenti nell'ordinamento risultano essere l'uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto".

### **(Inquinamento ambientale).**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

La fattispecie in commento viene delineata quale delitto di evento e di danno, ove il danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.

L'inquinamento nella sua materialità può consistere in condotte che attengono elementi quali l'acqua, l'aria, i rifiuti, ma può realizzarsi anche in altre e diverse forme quali l'immissione di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi ovvero in qualunque forma che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibri ambientale<sup>11</sup>.

Preme sottolineare che già l'art. 5 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) aveva definito l'inquinamento ambientale quale "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"; la nozione conserva anche in quest'ambito la propria funzione di canone ermeneutico utile per qualificare ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente.

Delitto di evento e non di pericolo, in cui l'evento di compromissione o deterioramento rilevante dell'ambiente deve essere conseguenza di una condotta costituente di per sé illecito amministrativo o penale: vi saranno dunque "compromissione" e "deterioramento rilevante" qualora l'alterazione dell'ambiente sia reversibile o qualora gli effetti dell'inquinamento siano eliminabili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionale.

### **Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale)**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

---

<sup>11</sup> Relazione n. III/4/2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

Fino al momento dell'introduzione del delitto in parola gli eventi di disastro ambientali erano stati ricondotti sotto l'egida del c.d. "disastro innominato" di cui all'art. 434 c.p. la cui formulazione ha sollevato molteplici dubbi di costituzionalità. Diversamente, i caratteri del disastro ambientale sembrano ben delineati. È disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, specie se la sua eliminazione è particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. È tale anche l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti e del numero delle persone interessate. Riguarda dunque un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

**Art. 452 quinquies c.p.**  
**(Delitti colposi contro l'ambiente).**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

**Art. 452 octies c.p.**  
**(Circostanze aggravanti).**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

**Art. 452 sexies c.p.**  
**(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

### **3.3.19.1.1 Considerazioni esplicative**

Con la legge 22 maggio 2015, 68 vengono introdotte nell'ordinamento specifiche fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto. La norma risponde all'esigenza di adeguarsi a quanto indicato dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente la quale espressamente indica, all'art. 5, che *"attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie"* esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività.

### **3.3.19.1.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

In considerazione dell'attività svolta dal Fondo, ragionevolmente si esclude la possibilità di realizzazione dei reati in commento.

### **3.3.19.2 Fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e a tutela degli habitat naturali all'interno di un sito protetto.**

#### **Art. 727-bis**

#### **(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

#### **Art. 733-bis**

#### **(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della direttiva 2009/147/CE.*
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

### **3.3.19.2.1 Rilevanza per il Modello di Fonservizi**

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FONSERVIZI può senz'altro escludersi la rilevanza della fattispecie di cui all'art. 727-bis c.p.

Analogamente può dirsi quanto alla fattispecie distruzione o al deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto *ex art. 733-bis c.p.*: il comma 3 della norma in esame attribuisce, infatti, rilevanza esclusivamente alle *zone speciali di conservazione* e alle *zone a tutela speciale*. La

designazione in tali termini di una determinata area, avviene da parte dello Stato secondo le particolari procedure stabilite dalla normativa dell'Unione Europea.

Dal momento che FONSERVIZI non opera in siffatte zone, né incide in alcun modo con la propria attività sulla conservazione di *habitat* naturali o di specie, l'Ente ritiene tale reato irrilevante al fine del presente Modello.

### **3.3.19.3 Fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali**

#### **Art. 137 D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente)**

*1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...]*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*[...]*

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*[...]*

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*[...]*

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

#### **3.3.19.3.1 Considerazioni esplicative**

La norma riportata afferisce allo **scarico di acque reflue industriali**, vale a dire, a norma dell'art. 74, lett. h) del Codice Ambiente, come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008, "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*".

Il discrimine tra acque reflue industriali e acque reflue domestiche è individuato dal criterio della fonte di provenienza del reflu: produttiva (in questo caso si tratterà di acque industriali), oppure proveniente dal metabolismo umano o da attività legate al vivere quotidiano (in questo caso si tratterà, invece, di acque domestiche). Recentemente, inoltre, con il D.P.R. n. 227/2011, sono stati introdotti alcuni criteri per assimilare determinate categorie di acque reflue industriali a quelle

domestiche<sup>12</sup>: tra queste vi sono, in particolare, le "acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense".

A sua volta, la lettera ff) dell'art. 74 definisce scarico: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un **sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione**". La definizione fa leva in particolare sulla sussistenza di uno stabile sistema di collegamento – senza soluzione di continuità – tra il ciclo produttivo del refluo e il ricettore, che potrà essere, a seconda dei casi la rete fognaria o direttamente il suolo, o il sottosuolo.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice Ambiente, tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati secondo le modalità indicate dalla medesima norma. Rileva rammentare che non è applicabile l'istituto del silenzio assenso a seguito della modifica introdotta con il D. Lgs. 4/2008, che ha eliminato ogni riferimento in tal senso.

Ciò premesso, le fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 raffigurano una serie di **reati di pericolo astratto** per le ipotesi in cui lo scarico concerna una serie di sostanze definite legislativamente come pericolose, e indicate negli elenchi di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Gli elenchi delle Tabelle 5 e 3/A s'intendono **tassativi**, non essendo ravvisabili i reati in esame nel caso di sostanze comunemente ritenute pericolose, ma non contenute nelle citate Tabelle. Trattandosi inoltre, come accennato, di reati di pericolo presunto, non è necessario accertare che sia stato effettivamente causato un danno all'ambiente: **il reato si configura nel momento in cui viene effettuato lo scarico di acque reflue**.

La prima ipotesi, individuata dal **comma 2**, concerne il caso in cui lo scarico delle suddette sostanze pericolose avvenga in assenza di autorizzazione o in presenza di autorizzazione sospesa o revocata.

I **commi 3 e 5** riguardano, invece, il caso in cui vi sia un'autorizzazione valida, ma lo scarico avvenga in violazione di determinate prescrizioni imposte dall'autorizzazione.

In primo luogo, il comma 5 (più volte riscritto, da ultimo con la **L. 25/02/2010, n. 36** concernente la «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue»<sup>13</sup>), sanziona il caso in cui, **in relazione alle sole 18 sostanze più pericolose**, specificate nella tabella 5, Allegato 5, Parte Terza del Codice dell'Ambiente, siano superati i valori limite, a loro volta fissati, rispettivamente:

- nella Tabella 3 per lo scarico in acque superficiali;
- o nella Tabella 4 per lo scarico al suolo,
- oppure siano superati i limiti più restrittivi eventualmente stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome.

La Lg. 36/2010 non lascia adito a dubbi: la violazione dei limiti tabellari rileva penalmente soltanto qualora riguardi le 18 sostanze di cui alla Tabella 5, mentre il superamento dei limiti fissati nelle Tabelle 3 e 4, **per sostanze diverse** da quelle indicate nella Tabella 5, comporta l'applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del Codice dell'Ambiente.

La pena è aggravata se, per le medesime sostanze pericolose di cui alla Tabella 5, sono violati **anche** i limiti indicati dalla Tabella 3/A per unità di prodotto e riferiti a specifici cicli produttivi (comma 5, secondo periodo).

<sup>12</sup> Tali criteri si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 101, comma 7 T.U. Ambiente

<sup>13</sup> L'intervento normativo aveva l'intenzione di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti rispetto alle precedenti formulazioni. Esso, però, ha di fatto finito con lo stravolgere l'iniziale portata della norma.

In quest'ultimo caso (comma 5), così come nell'ipotesi di assenza di autorizzazione o di autorizzazione sospesa o revocata (*ex* comma 2), è prevista anche l'applicazione in capo all'ente responsabile del reato della **sanzione interdittiva** *ex* art. 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

Il comma 3 si applica, invece, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, qualora cioè, per le sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, sia effettuato lo scarico **in violazione di prescrizioni dell'autorizzazione diverse dal rispetto dei limiti tabellari**.

Il comma 11 dell'art. 137 punisce, invece, l'ipotesi di scarico di acque reflue **sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo**, nonché lo **scarico diretto nelle acque sotterranee o nel sottosuolo** in violazione degli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente. Il comma 7 dell'art. 25-*undecies* sancisce, anche in quest'ipotesi, l'applicazione della **sanzione interdittiva** di cui all'art. 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è vietato dall'art. 103 del Codice dell'Ambiente, con alcune eccezioni, quali, ad esempio, gli scarichi di piena a servizio delle reti fognarie o gli scarichi di acque meteoriche convogliati in reti fognarie separati. Tra le eccezioni indicate dall'art. 103 rileva peraltro l'ipotesi di "*accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali*": in questo caso gli scarichi di acque reflue sono consentiti, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni.

L'art. 104 Codice dell'Ambiente vieta invece gli scarichi diretti nelle acque sotterranee o nel sottosuolo, salva diversa autorizzazione delle autorità competente.

Non costituisce reato, invece, in quanto non richiamata dall'articolo in esame, l'ipotesi di scarico in rete fognaria, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 107 del Codice dell'Ambiente<sup>14</sup>.

Di scarso rilievo per FONSERVIZI è invece il richiamo al comma 13 dell'art. 137, che concerne lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze vietate.

### **3.3.19.3.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FONSERVIZI può senz'altro escludersi la rilevanza della fattispecie in esame.

Presso la sede dell'ente si svolgono infatti, attività meramente di ufficio, che possono determinare soltanto la produzione acque reflue domestiche, vale dire derivanti dai servizi igienici e dalle attività di ordinaria pulizia.

### **3.3.19.4 Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti**

#### **Art. 256 D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente)**

---

<sup>14</sup> Art. 107 - Scarichi in reti fognarie: "1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente. 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. 4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni".

### (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210<sup>15</sup>, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro **se si tratta di rifiuti pericolosi**.

[...]

3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

[...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

La norma in esame configura una serie di fattispecie di **pericolo astratto**, mediante le quali vengono criminalizzate le condotte che ostacolano l'esecuzione dei controlli predisposti dalla Pubblica Amministrazione rispetto alla corretta gestione delle attività potenzialmente inquinanti, a prescindere dal verificarsi o meno di un danno all'ambiente.

#### 3.3.19.4.1 Considerazioni esplicative

In primo luogo, il comma 1 dell'art. 256 incrimina lo svolgimento di una serie di attività di **gestione dei rifiuti in assenza dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della comunicazione** specificamente richieste dal Codice dell'Ambiente. Le definizioni delle attività menzionate dalla disposizione in esame possono essere ricavate dall'art. 183 del Codice dell'Ambiente.

Innanzitutto, possiamo dire che tutte le attività richiamate dal primo comma dell'art. 256 rientrano nella nozione di "gestione dei rifiuti" accolta dall'art. 183, definita (comma 1, lett. n) come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario".

Per **raccolta** s'intende, a norma del comma 1, lett. o), "il **prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento**". A loro volta i centri di raccolta (comma 1, lett. mm) sono le aree destinate alla raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato.

La lett. t) del comma 1 definisce quindi il **recupero** come "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale". Un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni di recupero è contenuto nell'Allegato C della parte IV del Codice dell'Ambiente: si tratta per lo più di attività di riciclaggio e di rigenerazione delle materie prime attraverso determinati trattamenti meccanici o chimici.

Ai sensi della lett. z), invece, costituisce **smaltimento** "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia". L'Allegato B alla parte IV riporta a sua volta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento,

<sup>15</sup> L'art. 210 è stato abrogato dal D. Lgs. 205/2010.

tra le quali sono inclusi la discarica, la biodegradazione e l'incenerimento. In proposito occorre sottolineare che anche il deposito, successivo alla raccolta, e le operazioni preliminari allo smaltimento vero e proprio, sono equiparati allo smaltimento (punti D13 e D15).

Non sono definiti dalla norma in esame i concetti di *commercio ed intermediazione*, per i quali valgono le nozioni civilistiche ricavabili dall'ordinamento giuridico generale.

Quanto al **trasporto**, esso è disciplinato dall'art. 193 del Codice dell'Ambiente che ne specifica le modalità e procedure, precisando inoltre al comma 9 che **"la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto"**.

Il reato in esame si configura quando le attività sopra descritte avvengano in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi, quali:

- l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 208 Codice dell'Ambiente;
- ai sensi dell'art. 211, l'autorizzazione per impianti di ricerca e di sperimentazione;
- l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 213.

Alle autorizzazioni amministrative vengono inoltre equiparate, da un lato, l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212) per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto commercio e intermediazione di rifiuti, bonifica, dall'altro, le ipotesi di autocertificazione di cui all'art. 209 per le imprese gestrici di rifiuti in possesso di certificazione ambientale, così come le dichiarazioni richieste dagli artt. 214 e ss. per le procedure semplificate.

L'assenza dei sopra menzionati provvedimenti autorizzativi costituisce il presupposto del reato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 215 del Codice è possibile, previa denuncia di inizio attività, provvedere all'autosmaltimento di rifiuti non pericolosi. Analogamente, l'art. 216 ammette che il produttore di rifiuti possa provvedere in autonomia, a determinate condizioni e previa comunicazione di inizio attività, a determinate operazioni di recupero dei rifiuti elencate dall'Allegato V alla Parte Quarta del Codice dell'Ambiente. Tra le operazioni ivi menzionate possiamo, in particolare distinguere il recupero di energia (operazione R1, utilizzazione come combustibile), che può avere ad oggetto soltanto rifiuti non pericolosi, dalle altre operazioni, che concernono invece il recupero di materia e che possono avere ad oggetto anche i rifiuti pericolosi.

Alla luce di tali considerazioni potrà configurarsi il reato in esame, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'ente proceda all'autosmaltimento di rifiuti pericolosi, oppure proceda all'autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o a operazioni di recupero senza presentare la relativa comunicazione all'autorità competente, o senza rispettare i termini sospensivi stabiliti dal Codice dell'Ambiente (90 giorni).

E' evidente, nei casi esemplificati, come la tutela penale sia anticipata rispetto all'eventuale compiersi di un danno: è pertanto quanto mai opportuno che l'impresa che intenda procedere ad attività di recupero o auto smaltimento di rifiuti si doti di precise e dettagliate procedure interne, al fine di assicurarsi che l'attività in questione sia intrapresa soltanto in presenza di tutti i presupposti richiesti per legge.

La norma in esame (lett. a, b) distingue poi a seconda che il rifiuto oggetto delle menzionate attività di gestione sia o meno *pericoloso*, aggravando il trattamento sanzionatorio nel caso di pericolosità. L'art. 184 del Codice dell'Ambiente, che classifica i diversi tipi di rifiuti, opera l'individuazione della natura pericolosa del rifiuto mediante il rinvio all'Allegato D alla Parte IV del Decreto.

Il comma terzo dell'art. 256 punisce invece l'ipotesi di realizzazione e/o di gestione di una **discarica non autorizzata**. La nozione di discarica è ricavabile dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2003, attuativo della Direttiva n. 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti. Essa consiste nell' **"area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo,**

**compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.** Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Come ha avuto modo di confermare la Corte di Cassazione<sup>16</sup>, è definibile discarica (abusiva) **“la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi”**. L’analisi della giurisprudenza di legittimità in materia consente quindi di individuare gli elementi, differenziali rispetto al mero smaltimento di rifiuti di cui al primo comma, caratterizzanti la discarica. In primo luogo, è necessario che vi sia **“l’accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un’area determinata”**<sup>17</sup>. Il deposito dei materiali deve peraltro acquistare carattere di definitività, in modo da determinare la *trasformazione* dell’area che, per effetto della presenza dei materiali in questione, sarà connotata (anche se solo tendenzialmente) dal degrado.

Anche in questo caso il legislatore stabilisce un aggravio di pena nonché l’applicazione della **sanzione interdittiva** di cui all’art. 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001, per l’ipotesi in cui lo smaltimento concerna rifiuti pericolosi.

Occorre infine rammentare che, ai sensi dell’art. 2, co. 6 del Decreto Legislativo 121/2011, il quale a sua volta rinvia al comma 4 dell’art. 256 Codice dell’Ambiente, le pene in relazione ai reati di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nel caso in cui il reato consegua all’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.

Il comma quinto sanziona poi l’ipotesi di violazione del divieto di miscelazione di cui all’art. 187, vale a dire la **miscelazione** di rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse, nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La Corte di Cassazione, richiamando le prescrizioni del Regolamento CE 1013/2006, ha definito *miscelazione* **“l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo”**<sup>18</sup>.

La norma, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è particolarmente severa, dal momento che sanziona anche il mero deposito temporaneo di rifiuti appartenenti a categorie diverse, qualora esso determini, anche involontariamente, una mescolanza non ammessa dall’art. 187.

Il comma sesto, infine, prevede che in alcuni casi, per la cui determinazione si rinvia all’art. 227 del Codice dell’Ambiente, costituisca reato anche il mero **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**.

L’art. 227, lett. b), a sua volta, stabilisce che, rispetto ai c.d. rifiuti sanitari, debba applicarsi la normativa di settore introdotta dal D.P.R. n. 254/2003. L’art. 2 del D.P.R. definisce rifiuti sanitari, quei rifiuti, elencati a titolo esemplificativo dagli allegati I e II del D.P.R. **“che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di**

<sup>16</sup> Cfr. Cassazione Penale Sent. n. 10258 del 09-03-2007.

<sup>17</sup> Cfr. *ex multis*, Cass. Pen. Sent. n. 27296 del 17.6.2004, Micheletti, RV 229062

<sup>18</sup> Cassazione Penale Sent. n. 19333 del 08-05-2009.

**prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833**". Si tratta quindi dei rifiuti prodotti dalle aziende ospedaliere e dagli enti che erogano le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 8 e 17 del citato D.P.R. regolano le modalità di gestione dei depositi temporanei di rifiuti sanitari: è la violazione di tali disposizioni a configurare il reato in esame. La fattispecie, peraltro, a seguito del rinvio al D.P.R. 254/2003 e della definizione di rifiuti sanitari in esso contenuta, configura un **reato proprio** che potrà essere commesso soltanto dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura che produce rifiuti.

La lettera c) del comma 2 dell'art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001 sancisce infine la responsabilità degli enti per il reato di omessa bonifica di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente.

#### **3.3.19.4.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FONSERVIZI può senz'altro escludersi la rilevanza della maggior parte delle fattispecie sopra riportate.

La filiale svolge, infatti, attività meramente amministrative e produce per lo più rifiuti da ufficio (carta, toner stampanti, e pc in disuso etc.).

I rifiuti prodotti sono temporaneamente depositati in appositi contenitori per la raccolta differenziata, e il ritiro avviene periodicamente da parte dei gestori comunali.

Il Fondo ha stipulato, inoltre, specifico contratto per lo smaltimento dei toner esauriti.

#### **3.3.19.5 Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti**

##### **Art. 257 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) (Bonifica dei siti)**

1. Chiunque **cagiona l'inquinamento** del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee **con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, **se non provvede alla bonifica** in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di **mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242**, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da **sostanze pericolose**.

##### **3.3.19.5.1 Considerazioni esplicative**

In primo luogo, il secondo periodo del primo comma prevede il reato di **omessa comunicazione ai sensi dell'art. 242 del Codice dell'Ambiente**: si tratta dell'ipotesi in cui, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare una determinata area, il responsabile dell'inquinamento ometta di darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, agli enti locali interessati, nonché al Prefetto. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle misure di prevenzione che il trasgressore intende adottare, le quali dovranno essere attuate nelle successive 24 ore.

La giurisprudenza<sup>19</sup> si è mostrata molto rigorosa nell'interpretare tale norma, ritenendo sussistente il reato anche nell'ipotesi intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto *"tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi"*.

<sup>19</sup> Cassazione Penale Sent. n. 40856 del 18-11-2010.

Ai sensi dell'art. 242, il responsabile dell'inquinamento, una volta effettuata la suddetta comunicazione e attuate le necessarie misure di prevenzione, deve svolgere un'indagine che accerti il livello delle c.d. Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): qualora tale livello superi i valori indicati dalla legge (e specificati all'Allegato 5 alla Parte IV del Codice dell'Ambiente), il sito sarà qualificato come potenzialmente contaminato. In questo caso il responsabile dovrà predisporre un piano di caratterizzazione, nonché applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica prevista dall'Allegato 1 alla Parte IV del Codice, al fine di determinare le c.d. Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Le CSR, a loro volta, sono definite dall'art. 240 del Codice dell'Ambiente: esse costituiscono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (per matrici ambientali s'intende suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e debbono essere determinate caso per caso, secondo la citata procedura di analisi di rischio sito- specifica.

Nel caso in cui il livello di contaminazione residua non sia accettabile, a causa del superamento delle CSR, il sito dovrà essere sottoposto a bonifica. Il primo comma dell'art. 257, al primo periodo, sanziona penalmente l'ipotesi in cui, a seguito del superamento di tali soglie, il soggetto che ha provocato l'inquinamento non provveda alla bonifica, conformemente al progetto di cui all'art. 242 Codice dell'ambiente.

La norma configura in particolare un **reato di evento**, ove l'evento, di danno, consiste nell'inquinamento, definito proprio come superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio.

Quanto alla condotta, secondo parte della dottrina, si tratterebbe di reato omissivo: la fattispecie si realizzerebbe, quindi, nell'ipotesi di mancata bonifica dell'area inquinata, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato dall'autorità competente. La giurisprudenza più recente<sup>20</sup> ritiene invece che si tratterebbe di reato di evento a condotta libero (cagiona l'inquinamento), sottoposto a condizione obiettiva di punibilità omissiva (non provvedere alla bonifica).

A prescindere dalla distinzione, in entrambi i casi, il reato sarà integrato, una volta cagionato il danno da inquinamento, sia nel caso in cui l'agente non provveda alla bonifica, sia nel caso in cui vi provveda in maniera solo parziale e in difformità alle prescrizioni del progetto approvato dall'autorità competente.

Il comma secondo della norma prevede un aggravio di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Si segnala, peraltro, che l'art. 40, comma 5 D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), convertito con legge n. 214/2011, ha modificato l'art. 242 del Codice dell'Ambiente, introducendo, a determinate condizioni, la possibilità di articolare il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza in distinte fasi dilazionate nel tempo. Infatti, *"nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, **che presentino particolari complessità** a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive"*.

Congiuntamente, si prevede altresì che possono essere *"autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi"*.

---

<sup>20</sup> Cass. Pen. Sent. n. 9794/2007, cit.

### **3.3.19.5.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FONSERVIZI può senz'altro escludersi la rilevanza delle fattispecie sopra riportate.

### **3.3.19.6 Reati in materia di falso certificato di analisi dei rifiuti**

#### **Art. 258 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

*[...] "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".*

L'art. 258, comma 4, secondo periodo del Codice dell'Ambiente, a sua volta recentemente modificato dal D. Lgs. n. 205/2010, punisce, in primo luogo, la condotta di colui che, nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché, in secondo luogo, l'impiego del certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

Il rinvio, quanto alla determinazione della pena, operato all'art. 483 del Codice Penale qualifica la fattispecie in esame come **delitto**. Di conseguenza, entrambe le condotte menzionate saranno perseguibili esclusivamente a titolo di **dolo**: sarà necessario, dunque, accertare, in entrambi i casi la consapevolezza dell'autore circa la falsità delle indicazioni fornite o impiegate e la volontà di impiegarle.

Secondo la prevalente opinione dottrinale, entrambe le condotte configurerebbero reato **proprio**: soggetti attivi sarebbero soltanto, nel primo caso, le persone abilitate al rilascio dei certificati di analisi dei rifiuti, nel secondo, il trasportatore di rifiuti.

### **3.3.19.6.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FONSERVIZI, nonché della circostanza che l'Ente produce perlopiù rifiuti da ufficio, è da escludersi la rilevanza del reato in esame.

L'Ente produce infatti quasi esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, per i quali non è necessario svolgere alcuna attività di analisi sulla natura, la composizione o le caratteristiche chimico-fisiche.

### **3.3.19.7 Traffico illecito di rifiuti**

#### **Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) (Traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

#### **Art. 260 D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

### 3.3.19.7.1 Considerazioni esplicative

L'art. 259, primo comma, del Codice dell'Ambiente punisce il **traffico transfrontaliero di rifiuti** in violazione delle prescrizioni imposte dalla normativa comunitaria e, in particolare, dal Regolamento 1993/259/CE.

La disciplina contenuta in tale Regolamento ha subito nel corso degli anni numerose e sostanziali modifiche: essa è stata peraltro integralmente riscritta dal Regolamento 2006/1013/CE che ha riordinato la materia delle spedizioni di rifiuti. Il legislatore italiano non ha provveduto a rettificare il rinvio alle disposizioni comunitarie, l'articolo 259 continua, pertanto, a fare riferimento al precedente Regolamento del 1993.

La dottrina maggioritaria esclude possano rinvenirsi, in questo caso, gli estremi di un c.d. "rinvio mobile" alla normativa comunitaria, vale a dire un rinvio alla fonte normativa, e quindi a tutti gli atti che da essa promanano. E' da escludere, pertanto, in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore nazionale, l'applicazione del nuovo Regolamento CE.

Scartata tale ipotesi, rimangono due possibili interpretazioni alternative. In primo luogo, nel silenzio del legislatore, potrebbe permanere il rinvio al Regolamento comunitario abrogato, in quanto unica norma comunitaria recepita dall'ordinamento italiano. In secondo luogo, si può ritenere che l'abrogazione dell'atto comunitario, e dunque del precetto in esso contenuto, abbia l'effetto di far venir meno la sanzione disposta dalla norma nazionale.

Per ragioni prudenziali, in attesa di un chiarimento a livello normativo, si ritiene opportuno adottare l'interpretazione che fa salva la fattispecie penale esaminata, mantenendo fermo il riferimento al Regolamento 1993/259/CE.

In particolare, la norma contempla due distinti casi di traffico transnazionale illecito.

La prima ipotesi concerne la spedizione di rifiuti, vale a dire il *trasporto* di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento, che sia qualificabile come traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 1993/259/CE:

*"Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:*

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o*
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o*
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o*
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o*
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o*
- f) contraria alle disposizioni [...] in materia di divieti all'importazione e all'esportazione di rifiuti.*

Soggetti attivi del reato potrebbero essere, in concorso tra loro, per lo meno nelle ipotesi sub a), b), c), il trasportatore, nonché il produttore dei rifiuti che intenda effettuare o far effettuare la spedizione o colui che, in qualità di intermediario disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Produttore e intermediario, peraltro, ai sensi dell'art. 2, n. 15) del Regolamento 2006/1013/CE rientrano tra i soggetti cui spetta adempiere all'obbligo di notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione.

La seconda fattispecie contemplata dall'art. 259, primo comma, concerne invece l'effettuazione di spedizioni dei rifiuti destinati al recupero elencati nell'Allegato II del citato Regolamento 1993/259/CE. Il menzionato Allegato contiene la c.d. "lista verde" dei rifiuti di cui è consentita – a determinate condizioni – l'esportazione. Qualora la spedizione dei rifiuti di cui alla lista verde avvenga in violazione delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, che pure stabiliscono un regime di favore per tali tipologie di rifiuti, si configurerà il reato di cui all'art. 259 Codice dell'Ambiente.

La lista verde comprende, tra l'altro: rifiuti di plastiche solide, rifiuti di carta, tessili, di legno.

Quanto al **delitto** di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del Codice dell'Ambiente, si tratta di un reato di **mera condotta, finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto**.

La condotta consiste nelle attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti: a titolo esemplificativo la norma cita le attività di cessione, ricezione, il trasporto, l'importazione o l'esportazione dei rifiuti. L'art. 260 richiede peraltro la commissione di una pluralità di operazioni illecite, in continuità temporale tra loro: "*con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate*". La necessità, al fine di configurare il reato, di più comportamenti della medesima specie, determina la riconducibilità della fattispecie in esame alla categoria dei **reati abituali** (22).

Trattandosi di delitto, potrà configurarsi, in questo caso, una responsabilità dell'ente anche per il **tentativo**: ciò avverrà, ad esempio, qualora sia realizzata solo una delle plurime operazioni richieste, oppure qualora, seppure non siano state intraprese le operazioni illecite, siano stati allestiti i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività organizzata.

Alla luce della descrizione della condotta tipica, che presuppone lo svolgimento di un'attività imprenditoriale (allestimento di mezzi e attività continuative organizzate), pur se clandestina, sembrerebbe che soggetto attivo del reato possa essere soltanto colui che si trovi in posizione apicale all'interno di tale struttura organizzativa criminale.

Quanto all'elemento soggettivo, la condotta deve essere accompagnata dal **dolo specifico**, volto al conseguimento dell'ingiusto profitto.

La fattispecie in esame è tra quelle maggiormente sanzionate nei confronti dell'ente. Infatti, accanto alle menzionate sanzioni pecuniarie, ai sensi del comma 7 dell'art. 25-*undecies*, in caso di responsabilità dell'ente per il delitto di cui all'art. 260 del Codice dell'Ambiente, si applicano anche le **sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001**.

Qualora poi l'ente, o una sua unità organizzativa, vengano utilizzati stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, si applica la sanzione interdittiva definitiva ex art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.

### **3.3.19.7.2 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce dell'attività svolta da FONSERVIZI e della circostanza che essa produce soltanto rifiuti d'ufficio, affidandosi per la relativa gestione alla raccolta differenziata comunale, le ipotesi di reato in esame paiono difficilmente concretizzabili.

### **3.3.19.8 Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI**

Il comma 2, lettera g) dell'art. 25-*undecies* prevede altresì la responsabilità dell'ente per la violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI, a loro volta introdotte dal D. Lgs. 205/2010.

---

<sup>22</sup> Cfr. Cassazione Penale Sent. n. 46705 del 03-12-2009.

La previsione ha però temporaneamente perso di rilievo alla luce dell'intervento, di poco successivo alla previsione del D. Lgs. 121/2011, del Decreto legislativo n. 138 del 13 agosto 2011. L'articolo 6, secondo comma, del D.L. 138/2011 ha abrogato, infatti, con effetto immediato, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Si dà atto, per ragioni di completezza, che in sede di conversione in legge del citato D. L. 138/2011, è stato approvato un emendamento al testo della legge di conversione, con il quale si rinvia l'effettiva operatività del SISTRI al febbraio 2012.

La modifica ha lo scopo dichiarato di consentire al Ministero dell'Ambiente di dotarsi dei necessari presidi tecnici, *"al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI"*<sup>23</sup>.

La legge di conversione (n. 148 del 14.09.2011) ha peraltro introdotto una distinzione per i soggetti di cui all'art. 1, comma 5 del D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26.05.2011, vale a dire, per i produttori di rifiuti con un massimo di dieci dipendenti, come nel caso di FONSERVIZI: per tali soggetti, infatti, l'entrata in vigore del SISTRI è ulteriormente posticipata a *"non prima del 1 giugno 2012"*.

La Lg. n. 14/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del D.Lg. n. 216/2011 (c.d. *Decreto milleproroghe*), all'art. 13, ha, infine, ulteriormente prorogato l'entrata in vigore del SISTRI al 30 giugno 2012.

In sede di conversione sono state introdotte anche ulteriori disposizioni.

In primo luogo, il comma terzo dell'art. 6, D. L. 138/2011 demanda al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, di provvedere con Decreto, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione di *"specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi"*.

### **3.3.19.9 Fattispecie in materia di inquinamento atmosferico**

#### **Art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006**

(come modificato dal D. Lgs. 128/2010)

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

L'articolo 25-*undecies*, comma secondo, alla lettera h) sancisce la responsabilità dell'ente per la condotta di inquinamento atmosferico di cui al combinato disposto dei commi 5 e 2 dell'art. 279 Codice dell'Ambiente, prevedendo una sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Il comma 5 dell'art. 279, richiamato dal D. Lgs. 231/2001, a sua volta, rinvia al comma secondo della medesima norma, come modificato dal D. Lgs. 128/2010. Esso punisce *"chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo [...]".* Se i

---

<sup>23</sup> Art. 6, co. 2 del disegno di legge di conversione (*"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"*, n. 4612 AC).

*valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".*

Soggetto attivo sarà dunque *chiunque* abbia poteri decisionali *nell'esercizio di uno stabilimento*, non necessariamente il titolare. Quanto al concetto di stabilimento, la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'interpretazione, particolarmente rigorosa, formatasi nella vigenza della precedente formulazione normativa: *"in tema di controllo delle emissioni nell'atmosfera il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di notevoli dimensioni, e neppure una struttura complessa dell'insediamento, essendo sufficiente anche una postazione parziale, che abbia **attitudine concreta a cagionare l'inquinamento dell'atmosfera**".* (sez. 3, 199806153, Danese, RV 210960; conf. sez. 3, 199408702, Colombo, RV 199414) *Non si ravvisano ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, considerato che **la fonte delle emissioni in atmosfera di uno stabilimento industriale può essere costituita anche da un singolo impianto o macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo***<sup>24</sup>.

### **3.3.19.9.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce delle attività svolte da FONSERVIZI, pare possibile escludere la configurabilità del reato in esame, non essendovi emissioni in atmosfera.

### **3.3.19.10 Importazione, esportazione, trasporto, detenzione o altro impiego non autorizzato di determinate specie animali.**

L'art. 25- *undecies* comma terzo rinvia alla **Legge n. 150 del 7 febbraio 1992**, contenente la Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

#### **Art.1, comma 1 e 2 Legge 150/1992**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, **per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento medesimo** e successive modificazioni:*

*a) **importa, esporta o riesporta esemplari**, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) **omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari**, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) **utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni** contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) **trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti**, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o*

<sup>24</sup> Cassazione Penale Sent. n. 30863 del 23-07-2008.

*riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) **commercia piante riprodotte artificialmente** in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

#### **Art. 2, comma 1 e 2, Legge 150/1992**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli **esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento** medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.*

*2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

#### **Art. 6, comma 4, Legge 150/1992**

*4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

[Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.]

### **Art. 3-bis, comma 1, Legge 150/1992**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

### **Art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), Regolamento (CE) n. 338/97**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; [...]
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione; [...]
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento [...].

La norma in esame rinvia alle pene previste per alcuni delitti contro la fede pubblica, e in particolare, per le ipotesi di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

L'inserimento di tali ipotesi nell'ambito del D. Lgs. 121/2011 risulta particolarmente infelice. In primo luogo essi non sono ricollegabili ad alcuna previsione della normativa comunitaria da cui il Decreto trae origine. In secondo luogo, non si tratta di reati ambientali, ma di reati contro la fede pubblica, pur se strumentali alla tutela dell'ambiente

#### **3.3.19.10.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce delle attività svolte da FONSERVIZI, pare possibile escludere la configurabilità dei reati sopra indicati.

#### **3.3.19.11 Fattispecie in materia di impiego di sostanze nocive**

Il comma 4 dell'art. 25-undecies sanziona l'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993 che ha introdotto "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Il comma 6, richiamato dal nuovo art. 25-undecies, punisce, infatti, chiunque violi le disposizioni dell'art. 6, sancendo inoltre, per i casi di maggior gravità, "la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

L'art. 6 a sua volta dispone quanto segue:

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di

*eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla Tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

#### **3.3.19.11.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce delle attività svolte da FONSERVIZI, pare possibile escludere la configurabilità dei reati sopra indicati.

#### **3.3.19.12 Fattispecie in materia di inquinamento provocato dalle navi**

##### **Art. 8, comma 1 e 2, Legge 202/2007**

*(Inquinamento doloso)*

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

##### **Art. 9, comma 1 e 2, Legge 202/2007**

*(Inquinamento colposo)*

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

#### **3.3.19.12.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Alla luce delle attività svolte da FONSERVIZI, pare possibile escludere la configurabilità dei reati sopra indicati.

### **3.3.20 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*, relativo all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione).

#### **Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/98**

*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

A sua volta, il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

#### **3.3.20.1. Considerazioni esplicative**

Alla luce della modifica normativa, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, qualora i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Tali circostanze concorrono alternativamente tra loro.

#### **3.3.20.2. Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI**

Seppure allo stato FONSERVIZI non proceda ad assunzioni extracomunitarie, né abbia mai occupato alle proprie dipendenze stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, si identificano quali aree astrattamente a rischio di commissione del reato essenzialmente il Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore, quale soggetto che procede a una prima selezione del personale e che svolge funzioni di *HR*.

Inoltre, nell'ipotesi in cui in futuro FONSERVIZI decida di impiegare cittadini stranieri provenienti da Stati estranei all'Unione Europea, si adottano i seguenti presidi:

- Presentazione allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero;
- Verifica della sussistenza di un permesso di soggiorno valido, in caso di assunzione di straniero già residente in Italia;
- Adempimento degli obblighi di comunicazione dell'assunzione;
- Richiesta al lavoratore di presentare tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

#### **3.3.20.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato**

La funzione HR è tenuta a:

- Tenere un registro aggiornato dei dipendenti e collaboratori (non saltuari) dell'Ente;

- Verificare la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini extra comunitari.